

La legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali
del Regno d'Italia
(1862 - 2012)



Camera dei deputati
Archivio storico

La legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali
del Regno d'Italia
(1862 - 2012)

*Dibattiti parlamentari e documenti inediti
dell'Archivio storico della Camera dei deputati*

Camera dei deputati
Archivio storico

In copertina: Testo manoscritto del Regio decreto di presentazione al Parlamento del progetto di legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali. *Archivio storico della Camera dei deputati, Fondo dei Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni, VIII Leg., I Sessione, A.C. 159.*

INDICE

<i>Presentazione</i>	I - III
<i>Introduzione</i>	V - XII
Regio decreto di presentazione al Parlamento del progetto di legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali	1
Testo del progetto di legge	
Relazione	3
Articoli	5
CAMERA DEI DEPUTATI	
Verbali dell'esame del progetto di legge in Commissione, 20 - 29 gennaio 1862	13
Relazione della Commissione per l'esame del progetto di legge, 21 febbraio 1862	21
Resoconto stenografico della discussione in Assemblea, 21 marzo 1862	33
Resoconto stenografico della discussione in Assemblea, 25 marzo 1862	67
Votazione ed approvazione del progetto di legge, 26 marzo 1862	125
SENATO DEL REGNO	
Presentazione del progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati, 28 marzo 1862	129
Resoconto stenografico dell'approvazione definitiva del progetto di legge in Assemblea, 30 aprile 1862	131
Testo della legge n. 616, del 13 maggio 1862, sull'Ordinamento delle Guardie Doganali	133

Presentazione

Attraverso l'analisi dei documenti e dei dibattiti parlamentari relativi all'approvazione della legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali del Regno d'Italia, questo volume prosegue il racconto sulle origini della storia unitaria nazionale, ravvivato dalle celebrazioni del centocinquantésimo anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia.

Una proclamazione che formalmente risale all'approvazione, il 17 marzo 1861, del progetto di legge con cui *“il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo di Re d'Italia”* cui seguirono, in breve volgere di tempo, gli altri due provvedimenti legislativi – sulla nuova *“Intitolazione degli Atti”* di governo (n. 1, del 21 aprile 1861) e sulla *“Istituzione di una Festa nazionale”* per celebrare l'Unità d'Italia e lo statuto del regno (n. 7, del 5 maggio 1861) – che diedero primo riscontro nell'ordinamento normativo al compimento dell'epopea risorgimentale, pur nella perdurante aspirazione al completamento dell'unità territoriale con Roma capitale.

Questi provvedimenti segnarono l'avvio una nuova fase del processo di formazione dell'Italia unita e degli Italiani, scandito dalla progressiva definizione dei profili istituzionali, amministrativi e finanziari dell'architettura dello Stato unitario.

La legge sull'ordinamento delle Guardie Doganali (n. 616, del 13 maggio 1862) rientra nel novero dei primi provvedimenti legislativi successivi alle tre leggi del periodo marzo-maggio 1861. Dopo aver delineato il perimetro istituzionale e la direzione di futuro sviluppo del processo di unificazione nazionale, il Legislatore iniziò a devolvere attenzione prioritaria agli aspetti salienti della gestione economico-finanziaria ed amministrativa della nuova e più estesa realtà statale. Se ne trova riscontro nell'insieme di leggi settoriali esaminate ed approvate fra il 1861 ed il 1862, fra cui in particolare una serie di leggi in materia fiscale (sulla tassa di Registro, sulla tassa di Bollo, per le tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta, per le tasse sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni, rispettivamente numeri 585, 586, 587 e 588 del 21 aprile 1862); la legge sulla riforma postale (n. 604 del 5 maggio 1862); la legge sulla privativa dei sali e tabacchi (n. 710,

del 13 luglio 1862), quella sull'unificazione del sistema monetario (n. 788, del 24 agosto 1862) e quella sull'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia (l. 14 agosto 1862, n. 800).

Per quanto possa apparire densa di necessarie considerazioni tecniche, anche questa particolare dimensione della nostra storia nazionale merita di essere raccontata attraverso i documenti d'archivio ed i resoconti dei dibattiti parlamentari, in cui può essere letta in filigrana la varietà delle concezioni politiche e delle culture giuridiche ed amministrative che vi trovano espressione.

E quando – come nel caso dell'ordinamento delle Guardie Doganali – l'esame del Legislatore arriva ad investire anche profili di più immediato impatto sulle condizioni di lavoro ed il trattamento economico del servizio operativo, il confronto parlamentare sui singoli articoli del progetto, che può essere seguito attraverso i resoconti pubblicati in questo volume, acquista significativo spessore e riesce ancora ad offrire – a centocinquant'anni di distanza – elementi di riflessione di suggestiva attualità.

Con questa legge, ribadì il Ministro delle Finanze on. Bastogi nella Relazione di accompagnamento al progetto di legge, venivano *“gettate tutte le fondamenta che per legge dovevano essere poste all'edificio doganale del Regno”* e che nel tempo avrebbero trovato ulteriore sviluppo nell'organizzazione del Corpo della Guardia di Finanza.

A questo riguardo, accanto all'interesse storiografico della complessiva vicenda parlamentare del provvedimento e dei documenti d'archivio che qui si pubblicano per la prima volta, questo volume presenta un'ulteriore, discreta ma significativa valenza di piccolo segno di attenzione e considerazione per il lavoro svolto dal personale del Nucleo della Guardia di Finanza che quotidianamente condivide con il personale dell'Archivio storico della Camera dei deputati una proficua esperienza di collaborazione professionale nelle procedure di gestione informatizzata e digitalizzazione dei documenti.

E' un'esperienza venuta a consolidarsi negli anni, consentendo di affinare metodi e tecniche operative e di far convergere competenze e professionalità molteplici verso un importante obiettivo comune: preservare e valorizzare i documenti dell'archivio parlamentare ed offrire attraverso il loro studio un contributo convinto ed assiduo alla diffusione della cultura storica del Parlamento.

La comune passione e l'impegno verso questo obiettivo sono stati fattori necessari di successo per le numerose iniziative che hanno orientato l'Ar-

chivio storico della Camera dei deputati ad una crescente comunicazione dell'informazione in rete attraverso il sito internet ed il Portale storico della Camera dei deputati, favorendo una più ampia ed immediata possibilità di conoscenza delle fonti storiografiche parlamentari da parte della collettività nazionale e della comunità scientifica italiana ed internazionale.

Paolo Massa
Sovrintendente all'Archivio storico
della Camera dei deputati

Introduzione

Con questa pubblicazione curata dall'Archivio Storico della Camera dei deputati si intende fornire, attraverso i documenti originali, in parte inediti, ivi conservati, l'iter della Legge n. 616 del 1862, istitutiva delle Guardie Doganali e norma anticipatrice, per molteplici aspetti, dell'attuale assetto della Guardia di Finanza le cui origini risalgono al 1 ottobre 1774, allorché venne costituita la "*Legione Truppe Leggere*", per volere del Re di Sardegna, Vittorio Amedeo III.

Successivamente, con Legge 8 aprile 1881 n. 149, il Corpo delle guardie doganali assunse il titolo di "*Corpo della Regia Guardia di Finanza*" mantenendo da un punto di vista organizzativo e istituzionale gran parte delle disposizioni previgenti.

La ricerca storica, eseguita attraverso il vasto patrimonio documentale disponibile presso la Camera dei Deputati, ha consentito di ricostruire il percorso normativo che è il fondamento dell'attuale assetto istituzionale del Corpo della Guardia di Finanza divenuta custode - con la legge n. 68 del 2001 - non soltanto degli interessi economico finanziari nazionali ma anche europei.

Pur senza pretesa di esaustività, il fine che ci si propone con questa pubblicazione è quello di tener viva la memoria del passato della Guardia di Finanza offrendo ai lettori la possibilità di conoscere materiale d'archivio inedito collocato entro una compiuta ricostruzione storica.

Partendo dal Decreto Reale di presentazione del progetto di legge sulle Guardie Doganali, disposto da Vittorio Emanuele II il 22 dicembre 1861, si riportano per la prima volta gli atti prodromici all'avvio della discussione parlamentare nonché la versione integrale del dibattito legislativo che nelle varie "tornate" orientò la costituzione di un'unica organizzazione preposta alla delicata attività di vigilanza doganale e di confine a fronte delle strutture preunitarie esistenti, traendo però da esse i migliori valori e tradizioni operative.

L'istituzione delle Guardie Doganali rappresentò un baluardo per gli insorgenti interessi economici del Paese che doveva e voleva tutelare e consolidare la sua nuova dimensione unitaria e nazionale nel contesto europeo.

La militarità che si volle preferire, caratterizzata da severi istituti di carattere disciplinare, rappresentava un collante operativo teso a garantire uniformità nelle attività di servizio su tutto il territorio unificato e a costituire una sorta di guarnigione nazionale da cui attingere forze utili anche per le pressanti esigenze belliche.

In questo quadro, infatti, le Guardie Doganali venivano istituite anche come presidio contro minacce territoriali straniere in vista dell'imminente impiego quale forza militare di "prima linea" nel perseguimento degli obiettivi di consolidamento della nuova nazione affermatasi sui principi e con gli ideali del Risorgimento.

Pagine di indimenticabile valore vennero poi di fatto scritte sui vari fronti di guerra e nella lotta al contrabbando. Mai mancò l'ardore ed il coraggio a truppe che per condizioni logistiche (frontiere terrestri e marittime) e per l'ordinaria frequentazione dei luoghi più impervi del confine nazionale, si trovarono spesso a fronteggiare per prime le montanti avanguardie nemiche.

Colpisce l'attualità di molti degli istituti che caratterizzarono la Guardia Doganale quale organismo che, nei suoi aspetti generali, ha mantenuto vivi nell'odierna Guardia di Finanza – sua erede diretta - quei primari obiettivi di tutela degli interessi finanziari e di sicurezza in senso lato dello Stato che ancora oggi ne definiscono ed orientano la *mission*.

Nel tentare di ricostruire almeno a grandi linee quale fosse il contesto storico in cui le Guardie Doganali di terra e di mare furono istituite è opportuno ricordare come fossero molti, e tutti di grande rilevanza, i problemi da affrontare legati alla completa edificazione del nuovo Stato, un'entità che si presentava assai frammentata e dissimile in ogni sua componente sia geografica sia sociale.

All'indomani della proclamazione dell'Unità d'Italia, il 17 marzo 1861, cominciava per il nuovo Regno un'altra era, unanimemente ritenuta dagli storici meno esaltante sotto il profilo ideale ma molto più intensa e pratica sotto l'aspetto funzionale.

La partecipazione alla "cosa pubblica" da parte delle masse era assolutamente marginale e ciò non contribuì a far subito germogliare nell'animo degli italiani un comune senso di appartenenza. Basti ricordare che nelle prime elezioni dell'Italia Unita gli iscritti nelle liste elettorali erano circa 400.000, cioè meno del 2% della popolazione totale e meno del 7% del complesso dei maschi adulti.

La legge elettorale piemontese, estesa a tutto il Regno, concedeva infatti il diritto di voto solo a quei cittadini maschi che avessero compiuto i venticinque anni, sapessero leggere e scrivere e pagassero almeno 40 lire di imposte all'anno.

La preoccupazione di salvaguardare l'unità del Regno appena raggiunta e l'ambizione di completare il processo di unificazione spinsero verso un modello di stato accentrato, simile a quello di impronta napoleonica, fondato su ordinamenti uniformi per tutto il Regno e su una rigida struttura gerarchica di funzionari chiamati a rispondere alle autorità centrali.

Abbandonati i progetti Minghetti, la legge Rattazzi del 23/10/1859 poneva infatti i comuni e le province sotto il controllo rispettivamente dei sindaci di nomina regia e dei prefetti rappresentanti del potere esecutivo.

Intanto, le profonde sperequazioni sociali, le differenze nord-sud, l'analfabetismo diffuso, l'avversione di gran parte del clero al nuovo Stato, le difficoltà di comunicazione linguistica, l'assenza di una diffusa coscienza nazionale, la mancanza di infrastrutture economiche e civili ed una nobiltà terriera legata ad arcaiche posizioni di rendita fondiaria piuttosto che a forme di investimento produttivo, aggravavano fortemente il quadro economico e sociale.

In tale clima, le ingenti spese sostenute dallo Stato Sabauda per le campagne belliche risorgimentali, sommate ai debiti ereditati dagli Stati preunitari, ponevano seriamente il Paese sull'orlo della bancarotta cosicché, al governo guidato dal Cavour, parve assolutamente prioritario perseguire il pareggio del bilancio.

Si trattò di un obiettivo ritenuto indifferibile sia per la stabilità interna sia per la credibilità internazionale, un traguardo che venne raggiunto solo nel 1875, anche a seguito dell'adozione di misure profondamente impopolari basate sull'imposizione indiretta che, come l'odiata "tassa sul macinato", colpivano le fasce più deboli della popolazione.

Pesanti forme di tassazione aggravarono l'avversione delle masse contadine verso il neo-costituito Stato, specie nel sud, rafforzando quel complesso fenomeno di rivolta armata, diffidenza e insoddisfazione, passato alla storia con il termine "brigantaggio".

Ben altre erano state invece le attese dei ceti rurali i quali, non sempre consapevoli del movimento risorgimentale - che fu soprattutto all'inizio movimento di carattere elitario di frange più istruite e colte della popula-

zione -, confidavano in una redistribuzione della terra per affrancarsi dalla mezzadria e dagli asfissianti vincoli della proprietà latifondista.

Inoltre, dal punto di vista normativo e organizzativo, gli Stati preunitari avevano come portato storico-istituzionale leggi e strutture amministrative differenti che andavano unificate. Vennero pertanto estesi, già dal 1861, lo Statuto Albertino e l'apparato legislativo-burocratico del Regno Sabauda, non sempre però con i risultati sperati.

Troppe e profonde erano le diversità che attraversavano la penisola tanto che assai spesso le leggi, talvolta non più avanzate di quelle vigenti nei vari Stati preunitari, parvero incomprensibili a molti cittadini della nuova Italia e talora inadatte dal punto di vista dell'assetto sociale, dell'economia e delle consuetudini locali.

In tale contesto - ed è questo il tema oggetto della presente pubblicazione - maturò l'esigenza di una riunificazione dei preesistenti corpi di dogana in un'unica struttura: le Guardie Doganali che divennero nel 1881 la Regia Guardia di Finanza.

Abbattute le frontiere interne, l'istituendo organismo era una scelta indispensabile per la tutela della politica economica del nuovo Regno e per la protezione dei nascenti interessi nazionali legati alle prime forme di industrializzazione e di agricoltura su larga scala soprattutto nelle aree del nord.

La legislazione doganale vigente nello Stato Sabauda, ispirata a principi liberisti e basata su dazi di entrata molto bassi, fu difatti estesa a tutto il territorio nazionale; premessa per la costituzione di un mercato unico, motore e simbolo di modernità e progresso civile.

Il 23 dicembre 1861, nel presentare alla Camera il progetto di legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali, sulla base del decreto disposto dal primo re d'Italia Vittorio Emanuele II, fu lo stesso Ministro delle Finanze, on. Bastogi, a sottolineare la necessità di istituire questo nuovo organismo, "... per assicurare la riscossione dei dazi e reprimere rigorosamente il contrabbando" gettando in tal modo "... le fondamenta che per legge doveano essere poste all'edificio doganale del Regno".

Tale consapevolezza politica ed istituzionale è dimostrata e rafforzata anche dall'attento esame e dall'ampiezza con cui in Parlamento si discusse il progetto. E ciò si evidenzia non solo dalla lettura del dibattito in Aula ma dagli interventi e dagli emendamenti che vennero svolti negli organi che esaminarono il progetto prima del suo approdo nell'emiciclo di Palazzo Carignano e che qui si pubblicano per la prima volta avendo provveduto a

trascrivere i testi del fascicolo originale del progetto conservato presso l'Archivio storico della Camera.

Grazie all'analisi di questi documenti si può affermare che la sensibilità e l'attenzione rispetto all'istituzione di un efficiente corpo nazionale di controllo doganale e fiscale furono diffuse e condivise e dall'Esecutivo e dalla Camera elettiva che modificò il testo ministeriale e si fece carico di approvarlo in tempi assai celeri pur passando attraverso un'ampia e approfondita discussione in Aula.

Più in generale si può affermare che, per le modalità stesse con cui questo progetto venne concepito e tradotto in legge, esso costituì una tappa fondamentale nel percorso di concreta edificazione unitaria dello Stato italiano appena sorto dai moti risorgimentali.

In particolare, dalla lettura degli atti si evince che nonostante l'inserimento delle Guardie Doganali nella struttura dell'amministrazione civile per il tramite della Direzione generale delle Gabelle, l'intento del Ministro Bastogi fu quello di caratterizzare il nuovo organismo con una forte impronta militare, testimoniata sia dalla lunga ferma volontaria di cinque anni che seguiva un periodo sperimentale di sei mesi con eventuali successive rafferme triennali, sia dalle pesanti pene inflitte - quali ad esempio la sospensione temporanea dall'ufficio e dallo stipendio, l'arresto in caserma da 1 a 8 giorni - anche per "lievi mancanze alla disciplina o alle regole del servizio".

"Salve sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale, nei casi di maggiore gravità del reato", si stabiliva il rinvio ai tribunali militari nei casi di "diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi da fuoco del corpo doganale" o "insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto".

Più in dettaglio possiamo ricordare come per l'applicazione delle sanzioni disciplinari più gravi fosse prevista l'istituzione, presso ogni direzione compartimentale, di un consiglio presieduto dal direttore e composto da un consigliere di prefettura, un ufficiale dell'esercito, uno delle Guardie Doganali e da un impiegato con funzioni di segretario.

Le guardie vennero distinte in "attive" (con obbligo di celibato) e "sedentarie", destinate, le prime, alla custodia ed alla vigilanza della linea e delle zone doganali di terra e di mare, alla repressione del contrabbando ed alla possibile mobilitazione in caso di guerra, le "sedentarie" (con maggiore

anzianità di servizio) preposte alla vigilanza presso gli uffici doganali e gli stabilimenti delle private.

Quanto alla dipendenza funzionale si stabilì che le Guardie Doganali fossero parte integrante della forza pubblica concorrendo a richiesta delle autorità al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; compito che ancora oggi caratterizza l'attività della Guardia di Finanza.

Si prevede inoltre che le guardie attive potessero, in caso di guerra, essere mobilitate con Regio decreto e poste alla dipendenza del Ministro della guerra o di quello della marina sottostando alle leggi ed ai regolamenti militari per l'intero periodo di mobilitazione.

Si optò quindi per un ordinamento misto, con elementi di militarità inseriti nel contesto di un corpo civile volto alla tutela degli interessi erariali e dell'integrità delle frontiere nell'ambito dell'amministrazione finanziaria civile.

Tornando all'iter legislativo, la discussione parlamentare riprese il 21 febbraio 1862, con una relazione presentata dall'on. Capriolo. Questi fu referente di una Commissione composta da nove deputati, alcuni dei quali erano anche generali dell'esercito, incaricata di esaminare in via preliminare il progetto Bastogi che era a sua volta il risultato del lavoro di una commissione governativa *ad hoc* istituita e presieduta - su incarico dello stesso Ministro - dall'allora direttore generale delle Gabelle, Manna.

Il 1° marzo 1862 però, a causa delle dimissioni del governo Ricasoli, l'iter si interruppe per riprendere speditamente dopo pochi giorni per diretto interessamento del nuovo Ministro delle finanze del governo Rattazzi, on. Quintino Sella. Questi fece proprio il progetto di legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali e ne sostenne in Aula i contenuti auspicandone fortemente l'adozione.

Anche per il neo-Ministro era infatti assolutamente strategico, al fine di rafforzare la politica economica e la stabilità finanziaria del nuovo Regno, procedere all'immediato riordino del sistema tributario e dell'amministrazione finanziaria di cui le Guardie Doganali rappresentavano un tassello determinante.

Il Ministro Sella riteneva inoltre non più tollerabile la disparità di trattamento economico delle guardie doganali tra nord e sud. Si andava infatti dalle 68 lire mensili del Piemonte alle 21 della Sicilia "... eppure le fatiche

sono le stesse; le noie del mestiere, a tutte le latitudini, in tutte le regioni sono le medesime”¹.

Sul delicato tema della devianza nei comportamenti delle guardie, il Ministro Sella evidenziò la necessità di contenerla anche aumentando gli stipendi e sottolineando che “quando un agente del Governo non ha di che vivere, ed è in mezzo alla tentazione, ci vuole coraggio per gettar la pietra contro di lui, ci vuole un certo coraggio a condannarlo assolutamente, se egli, avendo famiglia e non toccando uno stipendio sufficiente, qualche volta cede all’assoluta necessità”².

Riguardo le critiche sollevate circa l’opportunità di militarizzare le Guardie Doganali il Ministro replicava decisamente affermando, in un significativo passaggio, di non capire “... come si voglia negare l’organizzazione militare alle Guardie Doganali, le quali io credo siano, coi carabinieri e colle guardie di pubblica sicurezza, soldati in istato perpetuo di guerra, poiché perpetuamente hanno a disimpegnare i loro doveri, sorvegliando che il contrabbando non si eserciti, e sappiamo che questo dovere dappertutto si debbe esercitare con disagio grandissimo della persona, ed in qualche luogo non si esercita senza pericolo della vita stessa”³.

Circa il matrimonio il Ministro Sella concordava con quanti sostenevano il celibato per le guardie attive “... perché finché stanno nel servizio attivo, debbono esporsi ad ogni specie di pericolo. Oltre di questa considerazione devesi notare che hanno un assegno che, se è sufficiente per vivere discretamente finché si è soli, non basta certo per una famiglia. Bisogna anche tener conto di questo”⁴.

A sostegno della militarità delle Guardie Doganali molto interessante si rivela l’intervento del deputato Michelini che la sosteneva in quanto, in vista di una ormai ritenuta imminente guerra con l’Austria “... dall’esito della quale dipenderà la completa nostra indipendenza o la nostra schiavitù, non abbiamo mai troppo di armi e di armati, e le Guardie Doganali possono all’uopo essere all’Italia un valido sussidio, purché siano bene organate”⁵.

Con “ilarità” veniva accolta dall’Assemblea la presa di posizione dello stesso on. Michelini a favore del matrimonio delle Guardie Doganali

¹ Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei deputati, VIII Leg., 1^a Sessione, 21 marzo 1862, pag. 1707

² *Ibidem*, pag. 1707

³ *Ibidem*, pag. 1707

⁴ *Ibidem*, pag. 1708

⁵ *Ibidem*, pag. 1718

quando, in considerazione del fatto che in montagna le guardie vivono solitamente in manipoli di sette, otto, affermava “che male sarebbe se uno o due di questi avesse moglie? Essa potrebbe tener casa, far da mangiare al marito ed ai di lui compagni”⁶.

A sostegno del celibato interveniva invece anche l'on. Silvio Spaventa che, tra l'altro, poneva l'accento sulle problematiche più propriamente economiche della scelta, osservando che “se noi dunque lasciamo che i doganieri prendan moglie, lo Stato avrà poi da pagare la pensione alle vedove ed ai figli di tutti, e voi sapete come è delicata ogni questione di spese a carico dello Stato e dei contribuenti ...”⁷.

La discussione alla Camera si chiuse nella tornata del 26 marzo 1862 con 200 voti favorevoli e 13 contrari. Il 30 aprile il Senato approvò il progetto all'unanimità mentre la promulgazione del testo avvenne il 13 maggio del 1862.

Quel giorno segnò la definitiva trasformazione del disegno di legge n. 159 del 23 dicembre 1861 nel testo normativo che prese il n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 18 giugno 1862.

Un testo che costituì, pur attraverso riforme intermedie, una solida base giuridica per circa venti anni, fin quando, con L. n. 149 dell'8 aprile 1881, la Guardia doganale, come sopra accennato, assunse il titolo di “*Corpo della Regia Guardia di Finanza*” con la funzione di “*impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi e ai regolamenti di finanza, di tutelare gli uffici esecutivi dell'amministrazione finanziaria come pure di concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica*”.


Col. t. ISSMI FRANCESCO TUDISCO
della Guardia di Finanza

⁶ Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei deputati, VIII Leg., 1^a Sessione, 21 marzo 1862, pag. 1718

⁷ *Ibidem*, pag. 1719

OGGETTO	DATA			ESITO DELLA VOTAZIONE E NUMERO DEI VOTI	NUMERO DELLO STAMPATO	SENATO DEL REGNO ESITO e DATA DELLA VOTAZIONE NUMERO D'ORDINE DEI RELATIVI DOCUMENTI	DATA E NUMERO DELLA LEGGE NELLA RACCOLTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO
	DELLA PRESENTAZIONE	DELLA RELAZIONE E NOME DEL RELATORE	DELLA DISCUSSIONE E DELLE VOTAZIONI				
<i>Segue</i> MINISTERO DI FINANZE.							
Esposizione generale delle condizioni finanziarie dello Stato (Bastogi).	21 dicembre 1861				151		
Privativa del tabacco nelle isole di Sicilia e di Capriai (Bastogi).	21 dicembre 1861				152		
Tassa del 10 per 100 sul prezzo dei posti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci trasportate a grande velocità sulle ferrovie dello Stato (Bastogi).	21 dicembre 1861 modificata dal Senato 22 febbraio 1862	13 gennaio 1862 Mollino 25 marzo 1862 Mollino	18, 20 e 21 gennaio 1862 29 e 31 marzo 1862	Adottato Voti fav. 428 = cont. 78 Adottato Voti fav. 203 = cont. 112	153	Adottato 18 febbraio 1862 5 aprile 1862 N° 111 e 142	6 aprile 1862 N. 542
Ordinamento delle guardie doganali (Bastogi).	23 dicembre 1861	21 febbraio 1862 Capriolo	21, 25 e 26 marzo 1862	Adottato Voti fav. 200 = cont. 13	159	Adottato 30 aprile 1862 N. 139	13 maggio 1862 N. 616
Autorizzazione di spesa straordinaria da stanziarsi nei bilanci 1862-63-64 del Ministero dell'interio per l'armamento della guardia nazionale (Ricasoli) (V. Falermi).					162		
Riscossione dell'imposta sulla rendita dei capitali ipotecari in Lombardia stabilita dalle patenti 11 aprile 1851 (Bastogi).	10 gennaio 1862				166		
Acquisto di un corpo di essa situato in Torino ad uso dell'amministrazione centrale di marina (Bastogi).	22 gennaio 1862	26 febbraio 1862 Ballanti	20 marzo 1862	Respinto per alzata e seduta.	175		
Approvazione del bilancio attivo dell'esercizio 1862 (Bastogi).	3 febbraio 1862	24 luglio 1862 Bosacca			182		
Approvazione del bilancio passivo dell'esercizio 1862 (Bastogi).	3 febbraio 1862	(f)			183		

Schema di sintesi dell'iter legislativo del progetto di legge n. 616 del 13 maggio 1862, recante norme sull'Ordinamento delle Guardie Doganali. *Camera dei deputati. Indice alfabetico ed analitico dei documenti, VIII Leg., Sessione 1861/62, p. 82*



Regio decreto di presentazione al Parlamento del progetto di legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali.

Archivio storico della Camera dei deputati, Fondo dei Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni, VIII Leg., I Sessione, A.C. 159.


Regio decreto
di presentazione al Parlamento del progetto di legge
sull'Ordinamento delle Guardie Doganali

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di legge sull'ordinamento delle Guardie Doganali del Regno sia presentato al parlamento nazionale dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Dato a Torino, addì 22 Dicembre 1861

Vittorio Emanuele II



Relazione al progetto di legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali, presentato dal Ministro delle Finanze, on. Bastogi, il 23 dicembre 1861. *Archivio storico della Camera dei deputati, Fondo dei Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni, VIII Leg., I Sessione, Vol. 29, A.C. 159.*

Relazione

Signori

Le leggi che nelle varie province d'Italia reggevano e reggono tuttavia il servizio delle Guardie di Dogana, sono diverse fra loro per modo da rendere impossibile quell'unità di direzione che tanto è necessaria per assicurare la riscossione dei dazi e reprimere rigorosamente il contrabbando.


Ho quindi creduto mio debito provvedere all'ordinamento di esse in guisa che si assegni alla finanza un servizio efficace. Spero aver raggiunto questo scopo nel progetto di legge che sottopongo alla vostra approvazione.

Quasi tutte le disposizioni in esso contenute hanno un riscontro nelle leggi militari e nel regolamento organico delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Collo stabilire un servizio obbligatorio per più anni e pene speciali ed appositi consigli per la loro applicazione s'introdurrà una severa disciplina.

Oltreacciò si conferirà maggior forza morale migliorando in più maniere l'organamento del Corpo delle Guardie ed ammettendole all'onore di essere mobilitate in tempo di guerra. Non mi parve giusto che fosse privo di questo onore il Corpo delle Guardie Doganali che nel 1859 fece sì bella prova sul Lago Maggiore e che nelle Marche e nell'Umbria seppe il 1860 validamente cooperare alla repressione del brigantaggio sui confini della Sabina.

Dopo tutti i disegni di legge da me presentati alla Camera, quando a voi piaccia di approvare anche questo, saranno gettate tutte le fondamenta che per legge dovevano essere poste all'edificio doganale del Regno.

Voi comprenderete per queste brevi convinzioni quanto sia importante ed urgente la vostra pronta approvazione.



Testo articolato del progetto di legge sull' Ordinamento delle Guardie Doganali. Archivio storico della Camera dei deputati, Fondo dei Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni, VIII Leg., I Sessione, Vol. 29, A.C. 159.

Articoli

Art. 1

Le Guardie doganali fanno parte integrante della forza pubblica e dipendono dal Ministero di Finanza per mezzo della Direzione Generale delle Dogane e delle Privative.

Esse sono distinte in Guardie attive e sedentarie.

Le Guardie attive sono destinate alla custodia e vigilanza della linea e delle zone doganali di terra e di mare ed alla repressione del contrabbando delle merci soggette a dazio e dei generi di privativa.

Le guardie sedentarie esercitano la vigilanza negli uffici doganali e negli stabilimenti delle privative.

Le guardie sedentarie sono scelte fra le attive secondo la loro anzianità ed idoneità.

Art. 2

Le guardie attive di terra e di mare possono in caso di guerra essere mobilitate con Decreto Reale e poste sotto la dipendenza del Ministro della Guerra o di quello della Marina.

Durante il tempo in cui sono mobilitate saranno soggette alle leggi ed ai regolamenti militari conservando la loro divisa i loro gradi ed i loro soldi.

Le promozioni che abbiano conseguite durante la guerra saranno loro mantenute quando ritornino al servizio doganale.

Il comando delle guardie doganali mobilitate è affidato a un ufficiale eletto dal Ministro della Guerra o in quello della Marina.

Art. 3

Le guardie doganali sono obbligate di concorrere alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica a richiesta delle autorità competenti e secondo le norme indicate nel regolamento organico.

Art. 4

L'ammissione al corpo delle guardie doganali attive di terra e di mare si farà per arruolamento volontario.

Perché alcuno possa essere ammesso nelle guardie doganali è necessario:

1° Che sia nazionale o naturalizzato.

2° Che sia celibe o vedovo senza prole.

3° Che abbia raggiunto il ventesimo e non oltrepassato il trentesimo anno di età.

4° Che sia riconosciuto pienamente idoneo all servizio.

5° Che non sia condannato né imputato per reato che porti pena superiore a quelle di polizia secondo le leggi penali.

6° Che non sia stato espulso dalle guardie di pubblica sicurezza o dall'esercito o dall'armata.

7° Che sappia leggere e scrivere .

Quelli che escono dal servizio militare di terra o di mare possono essere ammessi fino all'età di anni trentacinque purché non sia passato l'anno dall'ottenuto congedo.

Art. 5

Coloro i quali sono la prima volta ammessi nel numero delle guardie doganali attive avranno un premio di lire cinquanta che saranno pagate alla massa e poste a credito loro sul libretto di arruolamento.

L'ammissione è considerata come esperimento per i primi sei mesi durante i quali colui che fu ammesso può ritirarsi e l'amministrazione può congedarlo.

Le guardie che saranno riconosciute idonee dopo l'esperimento potranno continuare il servizio assumendone l'obbligo nel corpo d'anni cinque nei quali saranno computati gli anzidetti sei mesi.

Terminati i cinque anni le guardie non potranno rimanere in servizio se non rinnovando lo arruolamento di tre anni in tre anni.

L'obbligo dei cinque anni e dei tre anni può essere sciolto:

1° per congedo ottenuto dal Ministro delle Finanze

2° per chiamata al servizio militare

3° per espulsione dal corpo.

Ogni interruzione di servizio di più di tre anni non autorizzata è considerata come diserzione.

Art. 6

Le guardie attive di terra e di mare non possono contrarre matrimonio senza permesso del Ministro delle Finanze.

Il permesso non sarà dato se non sia provato il possesso di un capitale di lire quattromila in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia.

Chiunque infrangerà questo divieto sarà espulso dal corpo e perderà ogni diritto a pensione.

Art. 7

Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti delle guardie doganali sono punite nei seguenti modi:

- 1° coll'ammonizione
- 2° con la sospensione temporanea dall'ufficio e dallo stipendio
- 3° col passaggio ad un grado inferiore
- 4° con la perdita del grado
- 5° coll'arresto in caserma da uno a otto giorni
- 6° coll'arresto nella sala di disciplina da tre a otto giorni
- 7° coll'arresto nella data di disciplina a pane e acqua da tre a quindici giorni
- 8° coll'incorporazione nei Cacciatori Franchi per un termine non eccedente la durata dell'arruolamento
- 9° coll'espulsione delle guardie doganali
- 10° colla pena del carcere militare

Art. 8

Le punizioni indicate nei numeri 8, 9 e 10 dell'art. 7 hanno per effetto la perdita del diritto alla pensione di riposo.

Le punizioni indicate nei numeri 5,6,7,8 e 10 non sono applicabili agli ufficiali ed alle guardie sedentarie.

La punizione indicata nel numero 7 ha per effetto la perdita di metà del soldo a beneficio della massa del Corpo.

Art. 9

Per le punizioni indicate nei numeri 3, 4, 8 e 9 dell'art. 7 è necessaria la deliberazione del Consiglio di Disciplina e l'approvazione del Ministro delle Finanze.

La pena del carcere militare è pronunziata dai tribunali militari innanzi ai quali sarà mandato l'imputato.

Art. 10

È punita col carcere militare

1° l'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto

2° la diserzione qualificata cioè con asportazione d'armi del corpo doganale.

Art. 11

I reati per abuso di armi commessi dalle guardie doganali per atti del proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari.

Art. 12

Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di Disciplina presieduto dal direttore e composto:

di un consigliere di prefettura destinato dal prefetto a richiesta del direttore

di un ufficiale dell'esercito che sia capitano o luogotenente destinato dal comandante militare del luogo ove risiede la direzione a richiesta come sopra.

Di un ufficiale delle guardie doganali scelto dal direttore e che non abbia il comando dell'imputato.

Un impiegato di segreteria della direzione a ciò annualmente designato dal Ministro delle Finanze compirà le funzioni di segretario.

Art. 13

Il Consiglio di Disciplina prenderà cognizione dei documenti di accusa e dello stato dei servizi dell'imputato raccogliendo le informazioni che crederà necessarie e delibererà dopo aver sentito le sue difese.

Art. 14

Le onorificenze e remunerazioni ed i diritti a pensione che possono spettare alle guardie doganali e alle loro famiglie per ferite o per morte incontrata nel servizio straordinario nel quale sono mobilitate o per cooperazione alla tutela dell'ordine pubblico saranno regolate dalle norme vigenti per l'Esercito e per l'Armata.


Art. 15

Un regolamento organico approvato con Decreto Reale stabilirà le norme per l'arruolamento ed armamento delle guardie doganali, il passaggio dal servizio attivo al sedentario, il numero e la composizione delle Brigate, i gradi e le distinzioni degli ufficiali e dei sotto-ufficiali, la divisa, i soldi, le indennità, le somministrazioni degli oggetti componenti l'armamento, il vestiario ed il casermaggio e finalmente i casi di punizione disciplinare non specificate nella presente legge e le norme per la loro applicazione.

Art. 16

Il Ministro delle Finanze provvederà all'incorporazione delle guardie doganali che sono presentemente in servizio e che saranno riconosciute idonee al servizio attivo o sedentario di terra e di mare dispensando per quanto crederà opportuno dai requisiti indicati nel numero 7 dell'art. 4; e dal divieto dell'art. 6.

CAMERA DEI DEPUTATI



Manoscritto dei verbali di esame del provvedimento in Commissione, Archivio storico della Camera dei deputati, Fondo dei Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni, VIII Leg., I Sessione, Vol. 29, A.C. 159.

Verbali dell'esame del progetto di legge in Commissione,

[Seduta del] 20 Gennaio 1862 alle ore 11

Intervengono all'adunanza i Commissari degli Uffici 1,2,6,7,8,9, Brignone, De Filippo, Ballanti, Spaventa, Capriolo, Rapallo, Finzi. Eletto Presidente l'on Brignone. Segretario, Capriolo.

Tutti gli Uffici approvano in massima, la legge. I Commissari si riservano nella discussione dello schema di legge di proporre e discutere le modificazioni che sono suggerite dai loro Uffici.

art 1° Chiusa quindi la discussione generale.

Sull'art 1° si sopprimano (alinea 1) le parole: per mezzo della direzione generale delle dogane e delle privative per riferirle nel regolamento; parve che nella legge non si debba accennare che al solo Ministro, perché egli solo responsabile dinanzi la legge. Sta poi al Ministro di assegnare speciali uffici ai suoi subalterni ; ma sempre sotto la sua responsabilità e questo aversi a fare per regolamento.

Art 1; alinea ultima. Si propone di aggiungere dopo le parole sono scelte, le parole: preferibilmente, per lasciare al governo più ampia facoltà nel provvedere con sicurezza ed efficacia a questo servizio. L'aggiunta non è adottata.

[Seduta del] 22 Gennaio alle ore 10

Intervengono all'adunanza Brignone, Spaventa, Rapallo, Capriolo, Finzi, Commissari del IV Ufficio e Tenca Commissario del V Ufficio, i quali due ebbero pure dai loro Uffici il mandato d'approvare in massima la legge. Ballanti.

Art. 2 alinea 2°. Si propone di aggiungere che oltre lo stipendio del doganiere, riceveranno il soprassoldo del soldato di fanteria in tempo di guerra guerreggiata lasciando al relatore di redigere l'articolo in questa conformità.

L'aggiunta è ammessa ad unanimità.

Art 2 alinea 3°. Si modifichi per modo l'alinea che le promozioni, rientrando nel corpo doganale siano mantenute solo per lo stipendio e la pensione.

La modificazione (___ ___ ¹ non si decise).

[Seduta del] 23 Gennaio alle ore 8 pom[eridiana]

Intervengono: Brignone, Rapallo, Finzi, Ballanti, Tenca, Capriolo, Robecchi

¹ S'intende relativa alle parole di cui alla riga sopra

Commissario del 3 ufficio il quale gli affidava pure il mandato d'approvare la legge in massima. Salve alcune modificazioni di cui farà parola in progresso della discussione. Interviene Spaventa.

Determina la giunta di chiedere al Ministro:

- (1) il quadro esatto della bassa forza e dei graduati
- (2) lo stipendio che loro si assegna
- (3) l'ammontare complessivo della spesa
- (4) il quadro del rapporto tra la spesa attuale e quella che si avrebbe a sostenere per la nuova organizzazione.

Art. 2 alinea 3° a vece delle suannunciate modificazioni, si lasci al relatore di compilare l'articolo nel senso che le promozioni siano mantenute o nell'esercito ovvero nel servizio doganale.

D. Col Ministro delle Finanze s'interroggi anche il Ministro delle Guerra se non aversi difficoltà per la condizione di mantenere la Guardia nazionale (*sic, recte doganale*) col suo grado nell'esercito finita la guerra.

Art. 2° approvato colle surriferite modificazioni per tutti e tre gli alinea.

Art. 3° approvato senza osservazioni.

Art. 4° approvati i due primi alinea; quindi

Il nr. 1°: approvato.

Al nr. 2°: si propone l'emendamento: che sia celibe, o vedovo senza prole; ovvero che sia essendo ammogliato, lo sia nelle condizioni di cui al successivo art. 6. - L'emendamento è respinto.

Il nr. 2°: viene approvato senza modificazioni.

Il nr. 3°: modificate; che abbia raggiunto il ventunesimo a vece del ventesimo.

Nel nr. 4°: aggiungere; che sia riconosciuto di buona condotta² e fisicamente idoneo al servizio.

D. Invitare il Ministro a dichiarare che nel regolamento sia dichiarato che si darà contezza di buona condotta per mezzo di un certificato di moralità del suo Municipio.

nr. 5°,

nr. 6°: si propone la soppressione di questi due numeri, non è ammessa.

Il nr. 6°: trasportato al nr. 4°;

²

Una riga barrata

- D. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19.
- 1. Amministrazione } gesti dei dogani
 - 2. Direzione del servizio di dogana } per l'Amministrazione delle dogane
 - 3. Direzione del servizio di dogana } per l'Amministrazione delle dogane
 - 4. Direzione del servizio di dogana } per l'Amministrazione delle dogane
 - 5. Direzione del servizio di dogana } per l'Amministrazione delle dogane
 - 6. Direzione del servizio di dogana } per l'Amministrazione delle dogane
 - 7. Direzione del servizio di dogana } per l'Amministrazione delle dogane
 - 8. Direzione del servizio di dogana } per l'Amministrazione delle dogane
 - 9. Direzione del servizio di dogana } per l'Amministrazione delle dogane
 - 10. Direzione del servizio di dogana } per l'Amministrazione delle dogane

Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30.

Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40.

D. Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. Art. 48. Art. 49. Art. 50.

Art. 51. Art. 52. Art. 53. Art. 54. Art. 55. Art. 56. Art. 57. Art. 58. Art. 59. Art. 60.

Art. 61. Art. 62. Art. 63. Art. 64. Art. 65. Art. 66. Art. 67. Art. 68. Art. 69. Art. 70.

Art. 71. Art. 72. Art. 73. Art. 74. Art. 75. Art. 76. Art. 77. Art. 78. Art. 79. Art. 80.

Art. 81. Art. 82. Art. 83. Art. 84. Art. 85. Art. 86. Art. 87. Art. 88. Art. 89. Art. 90.

Art. 91. Art. 92. Art. 93. Art. 94. Art. 95. Art. 96. Art. 97. Art. 98. Art. 99. Art. 100.

Art. 101. Art. 102. Art. 103. Art. 104. Art. 105. Art. 106. Art. 107. Art. 108. Art. 109. Art. 110.

Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 119. Art. 120.

Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125. Art. 126. Art. 127. Art. 128. Art. 129. Art. 130.

Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art. 134. Art. 135. Art. 136. Art. 137. Art. 138. Art. 139. Art. 140.

Il nr. 6°: trasportato al nr. 5°; quali due numeri così trasportati, sono approvati.

Il nr. 4°: trasportato al nr. 6°.

Quindi il nr. 5°, si faccia nr. 6°, con questa modificazione: che non sia stato condannato, né sia imputato.

Il nr. 7°: approvato.

Ult. alinea; si sopprimano le ultime parole: purchè non sia passato l'anno dell'ottenuto congedo.

[Seduta del] 24 Gennaio, alle 10 ½ ant[imeridiana]

Intervennero Brignone, Spaventa, Rapallo, Tenca, Finzi, Robecchi, Capriolo.

D. Art. 5°: al. 1 approvato³.

art. 5° alinea 2°. Si propone che sia tolta la facoltà alla Guardia di ritirarsi nel semestredi esperimento, è approvato.

Art. 5° alinea 3°. Si modifichi in questo senso; si cancellino, le parole: potranno continuare il servizio; ed a vece di assumendone l'obbligo, dicasi: assumeranno l'obbligo.

Art. 5° alinea 4°; approvato con l'aggiunta: per il reingaggio si accorda il premio di lire 50.

Art. 5° alinea 5°; e gli annessi tre numeri sono approvati.

Art. 5° alinea 6°: soppresso, per trasferirsi nei successivi articoli relativi alle infrazioni.

[Seduta del] 27 Gennaio all'ora una pom[eridiana]

Art. 6 approvato l'alinea 1.

Sull'alinea 2°. si determina :

- 1) di considerare il capitale e non la rendita; sia il capitale in istabili od in crediti ipotecari e che la somma possa costituirsi anche dal concorso di amendue
- 2) di stabilire una graduazione nella forma richiesta per il permesso a seconda del grado del Doganiere.

D. Interrogare il Ministro, sull'ammissibilità di tale graduazione, e il modo di farla.

L'alinea 2°; si modifica inoltre nel modo seguente, a vece di: Il permesso non sarà dato, se non sia provato ecc. Avisi invece : Il permesso può essere dato quando sia provato ecc.

³

Al. 3°: approvato.

[Seduta del] 28 Gennaio, alle ore 9 ant[imeridiana]

Deputati: Brignone, Spaventa, Finzi, Robecchi, Ballanti, Tenca, Rapallo, Capriolo.

Art. 7, al 8°. Si propone la soppressione della pena: incorporazione nei Cacciatori franchi; è respinta la soppressione 5 voti contro 3.

Art. 7, al 9°; si propone la soppressione della pena: a pane ed acqua; è respinta la soppressione con 7 voti contro 1.

D. Proporre al ministro la seguente classificazione della pena (art. 7)

1° Ammonizione	Inflitta dai Superiori
2° Arresto da 1 a 3 giorni in carcere disciplina	per lievi mancanze alla
Inflitte dai Consigli disciplinali	
3° Arresto nella sala di disciplina da 3 a 8 giorni	recidiva
4° Sospensione di ufficio e di stipendio per un tempo non maggiore di 3 mesi	Condotta che rechi offesa alla disciplina
5° Passaggio ad un grado inferiore	
6° Perdita del grado	
7° Sala disciplina con pane e acqua da 3 a 15 giorni	
8° Espulsione dalle guardie doganali	

Inflitte dai Tribunali militari N.B.

9° Incorporazione ai Cacciatori franchi
10° Carcere militare

[Seduta del] 29 Gennaio, alle 9 ½ ant[imeridiana]

Presenti: Brignone, Spaventa, Ballanti, Robecchi, Rapallo, Capriolo, Tenca

Art. 12. Si propone di costituire il Consiglio di disciplina, con un Giudice di Tribunale Provinciale a vece di un Consigliere di Prefettura

La proposta è respinta

Si propone inoltre d'introdurre nel consiglio una semplice Guardia di dogana. La proposta è respinta

D. Si propone d'introdurre nel Consiglio, a scelta del Direttore per ruolo d'anzianità una Guardia doganale di grado pari all'imputato; e quando sia questi, graduato, che il Giudice sia anche d'anzianità maggiore.

Sentasi il Ministro su questa aggiunta.


Art. 13 Pareva avesse a trasferirsi nel regolamento: La Giunta stima però che si debba mantenere nella legge, a rimuovere il dubbio che , in questi Consigli non si possa stare alle norme dei Consigli militari, dove non sono ammesse le difese. L'art. 13 pertanto viene approvato.

Prima di passare all'articolo successivo, viene osservato che nell'art. 13 si accenna alle difese senza accennare se possano essere presentate anche da un difensore eletto. Ciò osservato si propone che sia autorizzata la difesa anche per mezzo di difensore eletto nel Corpo stesso. La proposta è respinta.

Quindi per esprimere chiaramente che non è ammesso il difensore estraneo ma che la difesa deve essere personale, determina la Giunta che le ultime parole: dopo aver sentito le sue difese, dicasi dopo averlo sentito ecc. Così emendato l'art. 13 è approvato.

Art. 14 Si propone dopo la parola servizi le seguenti parole: straordinario nel quale sono mobilitate o per cooperazione alla tutela dell'ordine pubblico; la proposta è accettata , e (*sic*) si sopprimono le seguenti parole.

Art. 15 Si propone che i casi di passaggio dal servizio attivo al sedentario siano determinati per legge e non per regolamento; la proposta non è adottata. Si accetta l'art. 15 togliendo però da esso ciò che riguarda: I quadri, gradi, soldi e pensione per farne soggetto di speciale articolo di legge e di tabelle annesse alla legge stessa, aggiungendo però dopo le parole: arruolamento ed armamento delle guardie doganali, le parole : per l'istruzione militare.



Camera dei deputati. Stampato della relazione presentata dalla Commissione per l'esame del progetto di legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali.

*Relazione della Commissione
per l'esame del progetto di legge,
21 febbraio 1862*

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

BRIGNONE, DE FILIPPO, ROBECCHI G., FINZI, TENCA,
BALLANTI, SPAVENTA, CAPRIOLO, RAPALLO

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata del 23 dicembre 1861

Ordinamento delle guardie doganali.

Tornata del 21 febbraio 1862

SIGNORI,

La vostra Giunta convenne unanime nel riconoscere provvida quanto opportuna la determinazione del Governo d'intendere al riordinamento del Corpo dei doganieri, per modo che ne riesca immegliata e guarentita la sua disciplina, e vengasi in un tempo a porlo in grado di prestare ben anco pronto ed efficace sussidio all'esercito ogniqualvolta sorgano gravi circostanze ad esigerlo.

A riuscire nell'intento di rafforzare la disciplina, facevasi il Governo con questo schema di legge a richiedere particolari requisiti per l'ammissione nel corpo; stabiliva gradualità prescrizioni con cui reprimere tutte assolutamente le infrazioni alle regole del servizio; ordinava speciali Consigli di disciplina perchè siano sollecciti i giudizi, e la pena, meglio misurata alla colpa, riesca sempre di efficace esemplarità; accordava infine Onorificenze e considerevoli diritti per avere anche facile modo di retribuire largamente lo zelo e la esattezza nel costante adempimento di ogni legge del servizio.

A fare poi che questo Corpo dei doganieri possa, abbisognando, rendersi anche efficace ausiliario all'esercito, il Governo in questo suo schema di legge dispone che sia data al Corpo l'istruzione militare, e l'ordinamento ed i gradi

siano pure militari; si attribuisce facoltà di ordinare la mobilitazione del Corpo stesso, e in questo caso lo assoggetta interamente alle leggi ed alle autorità militari; e finalmente, per ciò che riguarda alle onorificenze, alle remunerazioni ed ai diritti di pensione, in determinati casi, assimila compiutamente questo Corpo all'esercito ed all'armata, e così provvede coi singolari benefizi al giusto compenso delle speciali gravezze che pure nell'interesse pubblico vogliansi imporre per guarentire la regolarità e l'efficacia di un servizio che richiede specchiata onestà, non poca intelligenza ed instancabile operosità.

Questi mezzi, ossia questi provvedimenti, nel loro complesso, a giudizio della vostra Giunta, conducono all'ottenimento del duplice scopo di avere un Corpo disciplinato che, nel mentre veglia alle nostre frontiere per impedire il contrabbando e le frodi che possono compiersi a grave danno del pubblico erario, si mantiene nel tempo istesso pronto ed in condizione di concorrere efficacemente a quelle maggiori imprese a cui le armi nazionali hanno immanchevolmente ad essere chiamate o per necessità di difesa, o ben piuttosto per il più sollecito compimento del più sacro dei nostri diritti.

Ond'è che la vostra Giunta, concorde, accolse *in massima* questo disegno di legge; e se venne a discussione, non fu già per il principio, ma si soltanto per alcune particolari disposizioni, e per introdurvi poche modificazioni che, accettate dal signor ministro, confidiamo verranno pure riconfermate dall'autorevole vostro giudizio.

Ciò premesso, non ne resta che di recare a vostra conoscenza, per rapidi cenni e con brevissime parole, i principali argomenti che nel seno della Giunta sollevarono la discussione, non che i precipui motivi che ne determinarono alle poche modificazioni che ora vi si propongono.

I.

All'articolo I, alinea 1°, sopprimevansi le parole: per *mezzo* della direzione generale delle dogane e delle privative, perché parve alla Giunta sconvenga per ogni riguardo che siano nella legge determinati i mezzi e gli agenti subalterni con cui il ministro compia l'esercizio dell'alto suo ufficio.

Dirimpetto alla legge, la responsabilità pesa esclusivamente sul ministro; perciò non è, nè può essere, che in essa si abbia a far menzione di altro esecutore fuor di lui solo, il quale alla sua volta, e sempre sotto la sua responsabilità, provvede con ispeciali disposizioni a mantenere intorno a sé sicuro

ed efficace il concorso che ufficiali a lui subalterni hanno a prestargli nelle molteplici cure dell'amministrazione.

II.

Coll' alinea 3° dell' articolo 2 stabilivasi che «le promozioni conseguite dai doganieri mobilizzati durante la guerra fossero loro mantenute quando ritornavano al servizio doganale».

Parve alla vostra Giunta che con questa disposizione il Governo assumesse obbligo forse esorbitante, a cui non fosse poi sempre in grado di soddisfare senza scapito del pubblico interesse.

Potrebbe infatti avvenire che il doganiere, infimo forse nella specialità del suo servizio, chiamato a far parte del corpo mobilizzato riesca, per singolarità di fortuna o per atti di ammirabile coraggio, a conseguire durante la guerra rapide promozioni e gradi superiori. In questo caso, per niente impossibile, non v'ha dubbio, non gioverebbesi gran fatto al servizio doganale se, cessata la guerra, si avesse per necessità di legge a mantenere all'antico doganiere il conseguito grado superiore anche nell'ufficio delle dogane, dove, per avventura può appena essere in istato di compiere le incumbenze di minor conto.

Ond'è che a rimuovere la possibilità di questo inconveniente l'alinea 3 dell'articolo 2 venne modificato per guisa da lasciare libera facoltà al Governo, finita la guerra, di rimandare l'antico doganiere al servizio doganale, ovvero di ritenerlo nell'esercito, siccome verrà accertato giusto ed opportuno sì per la natura de' prestati servizi, sì per le speciali sue attitudini. - Per tal modo, nel mentre si guarentiscono al doganiere mobilizzato tutti i vantaggi conseguiti durante la guerra, non si assume obbligo alcuno per il quale abbiassi a correre rischio di recare danno al servizio doganale.

III.

Il numero 2 dell'articolo 4 richiede, per l'ammissione nel Corpo dei doganieri, la condizione di celibe, ovvero di vedovo senza prole.

Parve ad uno dei membri della vostra Giunta sconvenisse di pretendere a questa condizione, non solo perchè venivasi per tal modo a rendere incerto od almeno assai difficile il completamento di questo Corpo, ma più ancora perchè la grave esigenza frapponevasi ostacolo poco morale al conseguimento di quello stato che avvia l'uomo alla vita ordinata ed operosa, la quale svolge

in lui le virtù sociali e lo allontana dalle occasioni che troppo sovente fannosi eccitamento ad ogni maniera di disordini ed a lamentevoli vizi.

Lo stesso non parve alla maggioranza della Giunta.

L'instabile residenza del doganiere, le durezza e i rischi del suo servizio gli rendono sovente impossibile il compimento dei doveri di marito e di padre; ond'è che per lui, finchè dura in servizio attivo, lo stato coniugale può ben farsegli frequente cagione d'inquietudini e di pericolose strettezze, ma troppo difficilmente potrebbe avviarlo a quelle virtuose consuetudini, che per l'ordinario non si acquistano se non colla facile convivenza in famiglia e col costante adempimento di tutti i doveri che vanno a quello stato congiunti.

Che se non è, possa aversi per esorbitante e funesta l'esigenza di non ammettere nel Corpo chi non sia celibe, vedovo senza prole, è invece che dessa costituisce una delle primarie guarentigie per riuscire certamente ad ottenere nel servizio, uniforme regolarità e costante onestà.

Il soldo con cui si retribuisce il doganiere non è, nè può essere tale e tanto da bastare anche al sostentamento ed alla educazione di una famiglia; come potrebbesi pertanto ragionevolmente tollerare che il doganiere assuma uno stato dal quale derivino obbligazioni a cui egli non possa soddisfare, e lusingarsi, nel tempo stesso, che tuttavia egli non verrà meno alle leggi del suo ufficio, e non adoprerà, spinto dai prepotenti affetti di marito e di padre, a cercare nuove fonti di lucro, che non saranno sempre pura, onde sovvenire alla famiglia come e quanto non lo potrebbe col troppo misurato suo soldo? - In queste dure lotte troppo sovente soccombono anche i più onesti; vuol ragione pertanto che nel comune interesse si adoperi a scansarle, tanto più se riflettesi ai facili mezzi ed alle troppo frequenti occasioni che si presentano al doganiere.

Del resto vuolsi pure ricordare che alla fin fine trattasi di un arruolamento affatto volontario, per cui quegli che preferisce un altro stato che non sia quello di celibe e di vedovo, non sia che a smettere il pensiero di entrare nel Corpo dei doganieri.

E' a ricordare inoltre che, entrato nel Corpo, restano all'iscritto ancora sei mesi di esperimento per ben chiarire la sua determinazione di posporre temporaneamente lo stato coniugale a quello di doganiere; che, per di più, presa la ferma dopo i sei mesi di esperimento, questa non lo vincola che per soli quattro anni e mezzo, trascorsi i quali torna ad essere libero intorno alla scelta di uno stato; che finalmente, anche stando nel Corpo dei doganieri, gli resta pur modo di ammogliarsi allorchè sia ammesso a far parte del corpo

sedentario, ovvero ottemperando alle prescrizioni dell'articolo 6 di questo stesso progetto di legge.

Dal che risulta evidentemente che l'esigenza di cui al numero 2 dell'articolo 4, ben lungi di essere esorbitante, la sia invece per troppi riguardi lodevole e da ammettersi, tanto massime se, come viene proposto in questo disegno di legge, al Corpo dei doganieri accordansi in determinate circostanze, diritti di pensione identici a quelli accordati all'esercito; in questo caso, ragione di giustizia e necessità di eguaglianza richiedono imperiosamente che, siccome sono identici i diritti, così siano identiche le condizioni, epperò vogliasi il celibato per gl'inscritti nel Corpo dei doganieri, nel modo istesso che lo si vuole per gl'inscritti nell'esercito.

IV.

Al numero 2 dello stesso articolo 4 si richiede per l'ammissione al Corpo dei doganieri, che siasi raggiunto l'anno *ventesimo*.

Parve alla Giunta tornasse meglio di determinare l'anno successivo, cioè il *ventunesimo*, quando dal richiedente si è già soddisfatto all'obbligo della leva militare. Per tal modo si sfugge la facile eventualità che l'ammesso nel Corpo non abbia ad uscirne appena dopo pochi mesi, per accorrere a compiere il suo dovere di soldato.

V.

Coll'ultimo alinea sempre dell'articolo 4 ammettonsi nel Corpo dei doganieri coloro che escono dal servizio militare di terra o di mare a condizione:

1° Che non abbiano oltrepassata l'età d'anni 35;

2° Che non sia passato 1 anno dal giorno dell'ottenuto congedo.

La vostra Giunta riconobbe fondata la prima condizione, perciocchè, ordinariamente, non è oltre l'età di 35 anni che si possa intraprendere, con ragionevoli speranze, uri servizio dell'indole di quello dei doganieri.

Non credette però di accogliere la *seconda* condizione, perciocchè non è la *data* del congedo che possa mai essere una giusta misura della forza e delle attitudini di chi, uscendo dal servizio militare, vorrebbe essere iscritto nel Corpo dei doganieri. Comunque la data del congedo sia *anteriore all'anno* in cui si richiede l'ammissione nel Corpo dei doganieri, sta sempre però che col prestato servizio militare si contrassero consuetudini e conoscenze che pur giovano sommamente per riuscire di sicuro vantaggio anche nel servizio

doganale. Altronde non torna per niente di vincolare il Governo con questa seconda condizione, quando massime il progetto di legge nel successivo articolo 5 accorda ad esso Governo un semestre per sperimentare il nuovo iscritto. Una quale facoltà di *esperimento* costituisce per certo una prova ed una guarentia d'assai maggiore, e ben più ragionevole che non sia quella che per avventura possa ricavarsi dalla *data del congedo*.

VI.

Col primo alinea dell' articolo 5, all'iscritto, nell'atto di ammissione al Corpo, viene assegnato il premio di lire 50; ed è *soggiunto* che queste lire 50 *saranno pagate direttamente* alla massa e poste a credito dell'iscritto sul libretto di arrolamento.

La vostra Giunta è d'avviso che abbiasi a sopprimere questa soggiunta, perciocchè i modi di pagamento dell'assegnato premio non è nella legge che abbiano ad essere determinati, ma ben piuttosto nel regolamento.

E nel farlo, avrà il Governo ad avvertire che l'iscritto, durante il semestre di esperimento, ha egli pure il diritto di abbandonare il servizio come e quando gli torni meglio; che per conseguenza, importerà di prevedere e provvedere perchè, avvalendosi egli di questo diritto, non venga per avventura ad appropriarsi un premio che evidentemente gli si concede, non già perchè gli piacquero di farsi inscrivere nel Corpo, e di rimanervi per qualche giorno, ma bensì soltanto a titolo d'incoraggiamento, e per un qualche compenso del servizio quinquennale che avrebbe a prestare arrolandosi definitivamente nel Corpo.

Ed è appunto per questo che nell'articolo 19 del progetto della Giunta, ove è cenno del regolamento, si aggiunge che in esso abbiansi anche a stabilire il modo e le condizioni *di* pagamento del premio indicato in questo articolo 5.

VII.

Coll'articolo 6, alinea 2° del progetto ministeriale, per far possibile l'autorizzazione al matrimonio si richiede indistintamente quale pur sia il grado della guardia attiva, il possesso, in pubblica rendita, del capitale di lire 4,000.

Crede la Giunta non sia da reputarsi troppo conforme a giustizia che non s'abbia a fare distinzione fra il graduato e la semplice guardia. Come la differenza di loro condizione influisce certamente sulla somma dei pesi che avranno a sostenere nello stato coniugale, ragion vuole che abbia pure ad

influire sulla somma della sostanza che pretendesi a qualche guarentigia, possano i nuovi pesi onoratamente sostenersi.

Ond'è che la vostra Giunta, a vece di un'unica somma, ve ne propone quattro distinte, appunto per mantenere una giusta differenza fra i graduati tra di loro ed il graduato e la semplice guardia.

Per la determinazione di queste somme, la Giunta stimò di non potersi appigliare a misura migliore di quella stabilita dal regolamento militare del 30 ottobre 1859.

E come avrebbe fatto altrimenti, quando da questa legge il Corpo dei doganieri riceve ordinamento compiutamente militare; quando inoltre a questo Corpo, come fu già osservato, accordansi, in caso di ferita o di morte incontrate in servizio, diritti alla pensione identici affatto a quelli acconsentiti all'esercito ed all'armata.

E questi diritti alla pensione, notisi bene, estendonsi anche alla famiglia.

Se pertanto si lasciasse in questa legge tale disposizione per cui il matrimonio tornasse più facile al doganiere che, non al soldato, verrebbe a sanzionare un'ineguaglianza che costituirebbe la più grave e la più intollerabile delle ingiustizie.

Pertanto ne parve giusto quanto necessario che all'articolo 6, alinea 2° del progetto ministeriale venisse senz'altro sostituito l'articolo 53, § 196 del preannunciato regolamento militare.

VIII.

La sostanza degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 dello schema ministeriale non fu per niente mutata. Colle modificazioni che vi si propongono nei corrispondenti articoli del progetto della Giunta non si fa che disporre più ordinatamente le prescrizioni stesse suggerite dal progetto del Ministero.

Si determina inoltre più esplicitamente la precisa competenza dei superiori del Corpo e dei consigli di disciplina, ed in un tempo si indicano, quasi per categorie, tutte le infrazioni, accennando tassativamente alle punizioni a cui possono assoggettarsi.

L'articolo 7 comprende una serie di ben dieci punizioni che procedono gradatamente dalla minima che è l'ammonizione, alla massima, che è il carcere, e tuttavia non trovansi poi indicate le infrazioni che possono autorizzarne l'applicazione, se non è solo per la pena massima, cioè per il carcere, l'applicazione del quale viene in chiaro modo limitata dal successivo articolo 10 dell'istesso progetto ministeriale.

Parve alla Giunta che quanto venne opportunamente fatto per l'applicazione della pena del carcere, si avesse pure a fare per le precedenti nove punizioni, non acconsentendo ragione e giustizia che al superiore del Corpo od al Consiglio di disciplina si lasci l'enorme facoltà di spaziare per qualsiasi infrazione indifferentemente fra l'una e l'altra di quelle punizioni fra cui vi corre tanta differenza di gravità.

Abbandonare ogni misura di applicazione di quelle punizioni al solo regolamento, gli è fare atto almeno inconsulto.

I regolamenti sono di loro natura e facilmente mutabili, e mal valgono per conseguenza ad attribuire quella sicurezza e quelle guarentie a cui ha pure incontrastabile titolo chiunque, affidato alla legge, contragga una ferma dalla quale derivano non solo dei doveri, ma ben anco dei diritti.

Crede pertanto la Giunta di aver provveduto opportunamente facendosi ad indicare, in modo generico, le infrazioni e le relative punizioni a cui vanno soggette, e lasciando solo al regolamento quelle specificazioni e quelle maggiori dichiarazioni che valgono pur sempre a rendere il concetto della legge di più facile e più sicura esecuzione.

IX.

Fu a lungo dibattuto se la pena dell'incorporazione nei cacciatori franchi, sancita al n° 8 dell'articolo 7 avesse ad ammettersi.

Opponevasi che mal si addice vengano, per misura disciplinare, iscritti in Corpo assolutamente militare coloro che, in sostanza, non appartengono alla milizia.

Che altronde non eravi necessità di acconsentire a consimile provvedimento anormale, quando a reprimere le infrazioni nel Corpo doganale, oltre alle altre pene determinate nell'articolo 7, eravi pur quella dell'espulsione, che quasi sarebbe bastata da sola a rimuovere ogni pericolo che il Corpo possa mai venire gravemente minacciato nella regolarità del suo servizio e ne' suoi ordinamenti.

Riservata com'è, ai Consigli di disciplina la facoltà di espellere il delinquente non solo, ma benanche l'indisciplinato, viene meno senz'altro ogni ragione per introdurre in questa legge pene anormali, e tanto meno questa della incorporazione nei Corpi franchi, la quale, in sostanza, non costituisce che una più rigorosa continuazione di servizio esclusivamente militare.

A queste considerazioni contrapponevasi: che il Corpo dei doganieri, se non è e non può essere, per indole sua, Corpo esclusivamente militare, è

fuori dubbio tuttavia che con questa legge riceve tale ordinamento che lo assimila strettamente al militare, non solo per le norme di sua disciplina e per la disposizione che lo assoggetta alla mobilitazione, ma ben più ancora per il suo pareggiamento, in determinate circostanze, all'esercito ed all'armata, e nelle onorificenze; e nelle remunerazioni, e nella pensione di riposo.

Se pertanto accettasi l'assimilazione, e più ancora il pareggiamento per tutto ciò che riguarda i vantaggi, non vedesi fondata ragione per cui lo si possa poi ricusare, allorquando trattasi di guarentire che non sia così facilmente turbata la disciplina del Corpo e non abbia l'insufficienza della pena a rendere frequenti quei disordini che impedirebbero si possa mai raggiungere lo scopo per cui il Corpo viene istituito ed ordinato per guisa che assuma forza e carattere di Corpo militare.

Nè perchè coll'articolo 7 sanciscansi altre punizioni, può derivarne necessaria la conseguenza che possa farsi a meno di questa, dell'incorporazione nei Corpi franchi. Quando la condotta del doganiere arrechi grave scandalo e siavi a temersi, possa il mal esempio condurre i molti all'indisciplina e ai disordini, è pur necessario che abbiasi un freno efficace ed un sicuro modo di esemplare riparazione. A giudizio del Ministero e della Giunta questo freno e questo modo ne vengono immanchevolmente dalla speciale indole di questa punizione, la quale, nel mentre giova sommamente alla correzione del delinquente, toglie in un tempo che il funesto esempio possa facilmente diffondersi gravissimo ed irreparabile pregiudizio del Corpo.

La pena dell'espulsione, da sola, non può sempre riuscire pena efficace. Può infatti avvenire che il doganiere, appena alcuni mesi dopo che venne iscritto nel Corpo, pieghi al desiderio di svincolarsi dalla contratta ferma quinquennale, ed all'uopo di conseguire l'intento suo, commetta tal colpa che faccia necessaria la sua espulsione; in questo caso, per la commessa colpa, non è più una pena che scontrerebbe, ma otterrebbe invece la soddisfazione dei suoi desideri, otterrebbe un premio. La qual cosa, mentre costituirebbe da per sè una lamentevole ingiustizia, riuscirebbe in un tempo di scherno alla legge e di gravissimo danno alla disciplina del Corpo.

Per ciò tutto la vostra Giunta convenne nel partito di mantenere come fu proposta, la pena dell'incorporazione nei Corpi franchi.

X.

Coll'articolo 18 del progetto ministeriale, si attribuisce al regolamento di determinare, fra le altre cose, anche sui gradi e i soldi.

Crede la Giunta che consimili determinazioni non possano affidarsi al regolamento, perchè, già si disse, i regolamenti sono per loro natura troppo mutabili, e perchè non è bene, anzi non può comportarsi che così importanti disposizioni sfuggano alla diretta azione del Parlamento.

Pertanto, sopprese in quest'articolo le parole che riferivansi ai *gradi* ed ai *soldi*, la vostra Giunta, vi propone in iscambio un apposito articolo, cioè l'articolo 21 a cui va annessa la tabella ove sono indicati i gradi, determinati i soldi, e fissate le pensioni da corrisondersi, in proporzione degli anni di prestato servizio, al doganiere giubilato, ed alla sua vedova, ed ai suoi orfani.

E qui porremo termine al nostro rendiconto, tacendo, sempre per proposito di brevità, di alcune altre modificazioni di pochissimo conto, perciocchè i motivi che le determinarono si appalesano e si giustificano abbastanza da per se stessi.

Non taceremo però che ne sarebbe paruto di venir meno al debito nostro, qualora avessimo affatto trascurato di preoccuparci delle conseguenze di questa legge in rapporto al pubblico erario.

Ci adoprammo perciò a misurare queste conseguenze, e per le assunte informazioni ne venne a risultare:

Che oggidì il Corpo dei doganieri ascende in complesso al numero di 13,094, ed accagiona alle finanze dello Stato una spesa complessiva di lire 7,784,693. Che, col nuovo ordinamento ora propostosi, il Corpo si verrebbe a ridurre al numero appena di 12 mila all'incirca; e tuttavia, a causa del maggior soldo che con questa legge, per poter ragionevolmente pretendere alla costante regolarità del servizio, vuol essere assegnato, la spesa complessiva, non ostante la riduzione del Corpo, aumenterebbe di qualche centinaio di mille lire, cioè a dire ammonterebbe alla somma di lire 8,406,000.

E' da ritenersi però che questo Corpo, in un prossimo avvenire, può anche essere ridotto assai considerevolmente, perciocchè, a costituire l'attuale numero di 12,000 circa, concorrono oggidì le guardie dei dazi di consumo che in alcune provincie si riscuotono ancora per conto dello Stato e le guardie poste a vegliare i confini di quelle provincie dove non si estendono ancora identiche le private e le tariffe, come sarebbe per il sale e tabacco. -Non andrà molto, confidasi, che i dazi di consumo verranno, in ogni parte dello Stato, ad appartenere ai comuni, come pure che in ogni parte dello Stato, o saranno introdotte le stesse private, o cesseranno per tutti - epperò non andrà molto che cesserà per lo Stato il bisogno di guardie per la riscossione dei dazi di consumo e per la sorveglianza di confini interni, e così si potrà di

altrettanto ridurre l'attuale numero del Corpo dei doganieri e la somma che oggidi vuolsi stanziare per il suo mantenimento.

Non sono mai i calcoli ipotetici che possano presentarsi come sicuri ed immanchevoli; tuttavia ne pare non si corra gran rischio di andare errati quando si affermi fin d'ora che, fra non molto, la spesa per questo Corpo delle guardie doganali può essere ridotta per guisa da non oltrepassare i sei milioni.

Dopo ciò non ne resta che di proporvi l'approvazione di questa legge, e perchè si provvede con essa a tale ordinamento che guarentisce meglio la regolarità e l'efficacia del servizio doganale, e perchè si provvede in un tempo, sì ad aumentare la nostra forza, che a muovere un altro passo verso quella unificazione a cui sono volte le migliori nostre speranze, e le più costanti nostre aspirazioni.

CAPRIOLO, relatore.



Camera dei deputati. Resoconto stenografico della seduta del 21 marzo 1862, nella quale inizia la discussione sulle linee generali del progetto di legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali.

**Resoconto stenografico
della discussione in Assemblea,
21 marzo 1862**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge dell'ordinamento delle guardie doganali.

Il progetto ha ricevuto varie modificazioni dalla Commissione; domando al commissario regio se sono accettate dal Ministero.

MANNA, *commissario regio*. Il Ministero le accetta.

MASSARI, *segretario*, *procede alla lettura del progetto*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

D'AYALA. Domando di parlare.

Quantunque io avessi a badare alle gravi difficoltà di un ordinamento non pur di guardie doganali, ma di qualunque altro minore servizio, e quantunque avessi veduti gli studi della Giunta creata per regio decreto del 18 settembre, e vedessi la critica posta dalla Commissione dei nostri uffici, pur tuttavolta io deggio manifestare un mio dubbio.

A me pare che il disegno di legge presentato sia informato da un difetto ch'io chiamerei bello, ma pur sempre difetto, a cui è necessario che la Camera ponga mente.

Il difetto è di voler forse arrecare in mezzo alle guardie doganali tutto il bello e il buono in soverchia misura della nostra milizia; nondimeno a me pare che il bello e il buono d'una istituzione non possa tutto trasmutarsi in un'altra, poiché ogni istituzione ha il suo proprio bello e il suo proprio buono che ne forma la vera e speciale essenza.

Infatti a me pare che, appunto per essere informata da questo principio la legge, si è venuto alla conseguenza di voler forse fare delle guardie doganali una forza pronta anche a combattere, mobilizzandola nel bisogno; e per venire a questo si è dovuto prendere certi espedienti necessari, incominciando dal celibato. (*Ironico*)

Le guardie doganali devono esser celibi. Non basta, non dico il celibato de' preti, non basta il celibato delle guardie di pubblica sicurezza, non basta il celibato delle guardie municipali, né quello delle guardie a fuoco, forse il ministro d'agricoltura e commercio ci vorrà proporre il celibato delle guardie forestali e di altre guardie; forse il ministro pei lavori pubblici vi potrà

proporre il celibato dei cantonieri (*Risa*), e in questa guisa, a mio parere, noi non guarderemo al decoro delle famiglie.

Un altro principio esagerato della legge è che coteste guardie doganali debbano essere per avventura soggette alle leggi militari, in guisa che, non solamente debbano essere celibi, ma debbano essere sottoposte ad un Consiglio di disciplina, ad un tribunale militare.

Ed io invero credo che, a tutto rigore, noi non possiamo sottrarre i cittadini dai loro giudici naturali, e, se è necessario un Consiglio di disciplina per un corpo che forse ingiustamente è stato dispregiato anche col vocabolo disagiata di *doganieri*, questa disciplina però potrà essere opera del corpo medesimo, quando invece nei Consigli di disciplina del nostro disegno di legge io veggio intramettersi un luogotenente o capitano dell'esercito e un consigliere di prefettura.

E io non parlo dell'argomento maggiore, se le guardie doganali dipendenti dal Ministero delle finanze possano essere sottoposte ad un Consiglio di guerra, e non chiederò neanche perché si sia cercato, sempre coll'intendimento, di certo onorevole, di moralizzare questa gente, di introdurre le pene militari. Io ne cito solamente due, il passaggio nei corpi franchi ed il carcere militare.

Ma mi fa di certo gran senso il vedere che queste due pene possono essere anche accompagnate dall'espulsione del corpo.

Or bene, che cosa ne potrà avvenire? Che una guardia doganale sarà mandata ai cacciatori franchi, e nello stesso tempo espulsa dal corpo.

Ebbene, vogliamo espellere dal corpo delle guardie doganali un cittadino per dargli un onore maggiore, metterlo in mezzo all'esercito? Imperocché i cacciatori franchi alla fin fine son parte dell'esercito non solo, ma tra i cacciatori franchi coloro i quali si purgano, in virtù della loro onorevole condotta, delle colpe cui andarono incontro, hanno diritto di passare un'altra volta nelle file dei loro reggimenti. In guisa che ne verrebbe una conseguenza per me stranissima, che una guardia doganale sarebbe espulsa dal suo corpo, andrebbe nei cacciatori franchi, e poscia diverrebbe soldato, poiché, espulso dal corpo delle guardie doganali, non potrebbe rientrare nel medesimo.

Mi pare quindi che noi dobbiamo porvi mente, ed anche por mente all'altra pena militare del carcere; imperocché io non veggio in vero quanto pro si possa ricavare da questa punizione, che, per i nostri medesimi ordinamenti, potrebbe essere alquanto indugiata, poiché una guardia di dogana di

Girgenti e di Marsala dovrebbe venir quassù ad espiare la pena del carcere militare.

Io quindi appunto per questo non vorrei di troppo preso il legislatore dal timore che non possa il soldato delle dogane essere facilmente corretto, quando non abbia una disciplina di ferro; io credo che forse si potranno avere delle guardie doganali, le quali saranno più facilmente frenate, ma che forse continueranno a far quello che hanno fatto, e forse peggio, schivando la paura ed altri danni che potrebbero loro avvenire.

Né in verità mi farebbe essere più inchinevole a mettere tra le guardie doganali tutte le discipline militari la speranza di maggiore moralità; perché non vorrei di certo intromettere fra questa gente il principio che deve regolare un corpo il quale è a contatto colle corruzioni, mentre il soldato ha una disciplina più propria. Esso ha, a mio parere, meno doveri che obblighi, laddove in una guardia doganale io vi veggo più doveri che obblighi; in guisa che, se si può colla forza facilmente comandare al soldato il cambiamento di fronte o il passaggio delle linee, a cui non si può di certo non prontamente obbedire, non si può facilmente comandare agli uomini siano dessi a cavallo od a piedi: non rubate, siate morali.

Moralizziamo prima questa gente. Mi dispiace invero di non aver veduto trionfare l'emendamento all'articolo 29 della legge che abbiamo votato testé sui sali e tabacchi, emendamento che io di tutto cuore appoggiai, e se non levai la mia voce fu perché io sono renitente a prolungare le discussioni, e d'altra parte portava speranza che l'onorevole commissario regio, il quale è anche mio collega nel Consiglio comunale di Napoli, non avesse dovuto rammentare che da noi quando si ebbero impiegati doganali pei dazi di consumo la prima cosa che facemmo fu quella di aumentare bensì gli stipendi, ma nel medesimo tempo d'impedire che si dividessero le multe fra loro, tanto più che il vocabolo stesso usato nella dogana di Napoli era per me sdegnoso, quello di *capianti*, quasi entrassero nella divisione dello spoglio. Tanto più poi quando per entrare in questa divisione i regolamenti forse usano gli uffizi e il brutto vocabolo di *rivelatori*, che in fin dei conti poi non sono che spie.

Guardiamo al dover nostro, e facciamo che contrabbandi non se ne facciano colla nostra prevenzione e colla oculatezza, e più che con queste colla onestà degli impiegati; ma nel tempo stesso io credo che non sarà bene per un Governo libero di dar campo soverchio alla smania delle rivelazioni, ossia allo spionaggio.

Io avrei altre osservazioni a fare, ma conchiuderò il mio dire. Le professioni di vita cittadina sono tutte egualmente nobili, si chiamino *guardie nazionali*, si chiamino *esercito*, si chiamino *guardie doganali*, si chiamino *guardie di pubblica sicurezza*; chi ci difende la libertà interna e chi la libertà esterna, ossia l'indipendenza; chi ci salva dagli incendi, chi dai ladri e chi dal contrabbando; ogni mandato è mandato nobile, non vi è diversità di mandato; compie il sacro suo mandato chiunque serve onestamente e fortemente la patria.

SELLA, *ministro per le finanze*. Non c'è alcuno che esamini come si fa attualmente il servizio delle nostre dogane, il quale abbia qualche perizia del modo con cui procedeva il commercio, che ignori come attualmente si faccia (è pur troppo dolorosissimo a dirlo!) un contrabbando su grande scala. È quindi cosa urgente ed importante il curare questo male alla radice.

Il mio onorevole predecessore ha creduto di riconoscere che il male stesse essenzialmente nel difetto di organizzazione delle guardie doganali. Questa opinione divido interamente anch'io, e non posso abbastanza commendarlo dello zelo con cui egli cercò di metterci rimedio, presentando il progetto di legge su cui oggi la Camera è chiamata a deliberare.

Infatti, vediamo anzitutto come stanno le cose. Oggidì abbiamo delle guardie doganali nelle varie parti d'Italia in condizioni talmente dispari, che basterà enunciare una cifra, perchè la Camera intenda come assolutamente ci si voglia porre rimedio, come giustizia esiga che non si tolleri più oltre questo stato di cose.

Vi sono delle guardie doganali in Piemonte che hanno un assegno che giunge fino a 68 lire mensili. Ve n'ha di quelle in Sicilia, il cui assegno mensile non eccede 21 lira. Di modo che lo stipendio di questi importantissimi agenti del Governo varia da uno a tre.

Eppure le fatiche sono le stesse, le incombenze sono le stesse; le noie del mestiere, a tutte le latitudini, in tutte le regioni sono le medesime.

Di qui intende bene la Camera che, anche per la sola ragione di giustizia, converrebbe portar rimedio a questa intollerabile condizione di cose.

Ma v'ha di più. Non c'è alcuno che abbia un po' esaminato il modo con cui si fa il servizio doganale, che non abbia a riconoscere come, se qualche volta le guardie doganali diventano meno attive nell'esercizio del loro dovere, oppure (e pur troppo succede anche questo) se cedono a sollecitazioni, ad influenze, insomma se si lasciano (diciamo la parola) talvolta corrompere, egli è soprattutto allorquando rimangono lungo tempo nello stesso sito.

Infatti, quando succede un qualche inconveniente in una dogana, essendo molto difficile cogliere in fallo chi ci cade, senza entrare in un certo sistema di delazione, contro il quale a ragione si elevava testé l'onorevole D'Ayala, ci si rimedia puramente e semplicemente mediante la traslocazione della guardia o dell'impiegato doganale su cui cade il sospetto.

Ora, se gli stipendi degli uni sono di 21 lire e quelli degli altri sono di 68 lire, una traslocazione di questo genere diventa impossibile.

Ben intende per altro verso la Camera che gli assegni di queste guardie doganali, i quali sono per la maggior parte inferiori di assai alle 50 lire, non sono sufficienti per far fronte ad una traslocazione.

Dirò di più. Questo stipendio è così tenue che il fallo di corruzione in cui cadono talvolta è, per lo meno, quasi perdonabile.

Quando un agente del Governo non ha di che vivere, ed è in mezzo alla tentazione, ci vuole un certo coraggio per gettar la pietra contro di lui, ci vuole un certo coraggio a condannarlo assolutamente, se egli, avendo famiglia e non toccando uno stipendio sufficiente, qualche volta cede all'assoluta necessità.

Da quanto dissi già si sarà convinta la Camera come sia necessario rimediare a questo stato di cose; giustizia vuole che lo stipendio delle guardie doganali sia lo stesso dappertutto; è giustizia, è convenienza che questi stipendi sieno in ogni parte d'Italia eguali ed elevati in guisa che le guardie doganali possano vivere senza mancare al loro dovere; a questo è essenzialmente diretto il disegno di legge presentato alla Camera dal mio predecessore il conte Bastogi.

Veniamo ora all'organizzazione del corpo delle guardie doganali, contro la quale elevò l'onorevole D'Ayala delle obbiezioni, rivolte principalmente a censurare l'idea di dare a questo corpo un'organizzazione militare.

Se debbo dire l'impressione in me prodotta dalle parole dell'onorevole D'Ayala, dirò che mi fu di qualche meraviglia udire quest'obbiezione da un uomo tenerissimo delle milizie italiane, da una persona la quale ha tanto contribuito e continuamente contribuisce coi mirabili suoi scritti a rialzare lo spirito militare in Italia, a far sì che in ogni ceto di cittadini penetri questo spirito militare, ed udirla oggi in cui si vede, dirò, da tutti i pori trapelare questa tendenza militare, in cui vediamo i cittadini i più pacifici vestire l'assisa militare nella guardia nazionale, in cui perfino i bambini crediamo dover organizzare alla militare, per dar loro dal bel principio della vita quelle

abitudini di disciplina e di moralità, quelle invidiabili abitudini d'ordine che costituiscono il più bel pregio dell'armata.

Io non capisco come si voglia negare l'organizzazione militare alle guardie doganali, le quali io credo siano, coi carabinieri e colle guardie di pubblica sicurezza, soldati in istato perpetuo di guerra, perchè perpetuamente hanno a disimpegnare i loro doveri, sorvegliando che il contrabbando non si eserciti, e sappiamo che questo dovere dappertutto si debbe esercitare con disagio grandissimo della persona, ed in qualche luogo non si esercita senza pericolo della vita stessa.

L'onorevole deputato D'Ayala vorrà, spero, meco riconoscere che in caso di guerra le guardie doganali che vivono sempre nelle balze delle montagne che sono ai confini, ovvero che vigilano alle spiagge, debbono appunto per l'esercizio della loro professione conoscere minutamente i più reconditi sentieri, i passaggi meno frequentati, abbiano a riescire eccellentissime guide, e per conseguenza in caso di guerra siano altissime a prestare un servizio utilissimo.

L'onorevole D'Ayala spero vorrà meco riconoscere che le persone le quali fanno questo mestiere di guardia doganale, che si avvezzano a vivere esposti all'intemperie, sono più d'ogni altro ordine di cittadini veramente rotte alle fatiche militari e si trovano in caso di sopportarle in caso di guerra. Per conseguenza vorrà meco convenire che, se questo corpo, che comprende, come vediamo dalla relazione, un dodici mila persone, è in tal guisa organizzato che in caso di guerra se ne possano senz'altro con una semplice chiamata formare immediatamente tre o quattro reggimenti, che io credo abilissimi, vorrà meco convenire che questo è un vantaggio che noi non dobbiamo disprezzare. (*Il deputato Bottero fa segni di diniego*).

Supponiamo che noi ci troviamo in guerra coll'Austria, evidentemente non si parla più di frontiere né di dogane tra le due parti belligeranti; credo quindi non sia fondata l'obbiezione che odo susurrare, che, cioè, in questo caso di guerra non cessi il servizio delle dogane.

L'onorevole D'Ayala ha trovato sconveniente questa organizzazione militare, perché queste guardie doganali sono condannate al celibato. Io vorrei che anche i preti potessero prender moglie (*Ilarità*) (parlo in generale, senza emettere un'opinione che abbia che fare colle disposizioni canoniche), per conseguenza non vorrei negare certamente in principio questo vantaggio a nessuna classe di cittadini. Ma vediamo un momento se questi doganieri siano o no in condizione di poter convenientemente attendere ai doveri di

capo di famiglia. Io nego recisamente che la cosa stia in questi termini; imperocché, prima di tutto, devono fare una vita errante.

Si noti che nel progetto di legge vi ha una distinzione tra le guardie attive e le guardie sedentarie; alle guardie sedentarie, le quali non sono soggette a traslocazioni, ed a cui non incombe questo dovere di passare le notti continuamente fuori di casa e di fare un servizio assolutamente analogo a quello di un militare in tempo di guerra, a queste guardie è concesso di prendere moglie; ma per coloro i quali devono attendere al servizio attivo per verità io non veggio come potrebbero conciliare i loro doveri colla cura della propria famiglia.

Per le stesse ragioni per cui si crede conveniente di negare il diritto di prender moglie a coloro che sono soldati, finché stanno sotto le bandiere, mi pare che la stessa cosa si debba fare per queste guardie doganali, perché, finché stanno nel servizio attivo, debbono esporsi ad ogni specie di pericolo. Oltre di questa considerazione deesi notare che hanno un assegno che, se è sufficiente per vivere discretamente finché si è soli, non basta al certo per una famiglia. Bisogna anche tener conto di questo.

Il mio onorevole predecessore si è dovuto preoccupare di portare rimedio al male che si lamenta della non troppo grande moralità di alcuna di queste guardie doganali; per ottenere questo intento bisogna mettere le medesime in condizione di poter vivere.

Ora io dico: se date stipendi di 55, di 60 lire al mese, come è portato dalla tabella della Commissione unita all'attuale progetto di legge, una persona sola con questo stipendio potrà campare, ma, se vi aggiungete una famiglia un po' numerosa, io dico che non avrete ottenuto nulla con questo progetto di legge, imperocché non avrete tolta l'assoluta necessità in cui possono trovarsi queste guardie doganali, di tradire il loro dovere se vogliono campar la vita.

Bisogna dunque, ripeto, tener conto di questo fatto, che è molto importante, cioè che, se alle guardie doganali non si dà tanto da poter vivere, non si moralizzeranno mai, perché contro la natura non si procede. Ora voi dovete disporvi, se volete lasciare alle guardie doganali la facoltà di prender moglie, dovete disporvi ad accrescere d'assai il loro stipendio, altrimenti non avrete rimediato per nulla agl'inconvenienti d'immoralità che oggi si lamentano.

L'onorevole D'Ayala ha inoltre trovato men conveniente che queste guardie doganali, allorquando debbono essere per certe colpe punite, siano mandate ai corpi dei cacciatori franchi, dove si trovano in contatto coi soldati. Io

capirei tutto il valore dell'obbiezione dell'onorevole D'Ayala qualora le colpe per cui le guardie doganali possono essere mandate ai corpi franchi fossero di tal natura da disonorare l'individuo; ma se invece l'onorevole D'Ayala ha la bontà di esaminare il progetto di legge vedrà che le ragioni per cui si manda una guardia doganale ai corpi franchi sono: o l'abbandono del posto, od altre cause analoghe a quelle per cui vi si manda un soldato; perchè diversamente, quando in questo progetto di legge si fosse detto doversi mandare al corpo dei cacciatori franchi quelle guardie doganali a cui s'imputano colpe le quali ledano l'onore, sarei stato io il primo ad unirmi all'onorevole D'Ayala nel dire che un soldato, il quale è punito per insubordinazione o per alcun fallo di simile natura in cui non siavi nulla che rechi lesione all'onore, non si deve trovare a contatto con chi è punito per avere estorto o ricevuto danaro che non gli spettava, o aver commesso altra colpa disonorante.

Ma nulla avvi di simile.

Le guardie doganali saranno considerate, quali io credo veramente che sieno, come soldati, e sono mandate per conseguenza ai corpi franchi negli stessi casi in cui vi sarebbe mandato un soldato, e qualora queste guardie doganali abbiano espiata la loro punizione, non sono già inviate ai reggimenti, ma ritornano al loro servizio, come i soldati ai loro corpi per finire la ferma dopo aver espiata la pena.

L'onorevole D'Ayala ha perfettamente ragione di preoccuparsi del decoro del soldato, di vigilare che non si faccia nulla che l'esercito possa reputare offensivo.

Io dico la verità: qualunque fosse il vantaggio che si avesse con questo progetto ad ottenere, se il risultato dovesse essere quello di offendere l'esercito, io sarei il primo a dire: ritiriamolo, o votate contro, perchè l'armata deve conservarsi rispettata, onorata, come quella che ci deve condurre al conseguimento dello scopo verso il quale tutti tendiamo; ma io posso assicurare l'onorevole D'Ayala che l'esercito non si adonta per nulla di questa sua parificazione, direi, sotto certi rispetti, colle guardie doganali.

Imperocché questo progetto di legge venne concertato dal mio onorevole predecessore assieme al suo collega il ministro della guerra, e debbo dire che il ministro della guerra lo ha lungamente esaminato, precisamente in vista di questi timori, dei quali l'onorevole D'Ayala aveva ragione di farsi interprete presso la Camera, cioè che potesse offendere l'esercito il vedere questa equiparazione. Ma i generali e gli ufficiali superiori, che ebbero ad esaminare questo schema, furono unanimi nel riconoscere che, stando com'è, e massime

essendo quella punizione dei corpi franchi data solo nei casi in cui la guardia doganale non commise falli per cui l'onore suo avesse ad essere offuscato, nulla vi poteva essere che potesse spiacere all'armata, e che anzi vi potevano solo essere dei vantaggi in caso di guerra.

Al postutto, se l'onorevole D'Ayala vuole una prova, e sarà l'ultima che io addurrò, che questa organizzazione militare delle guardie doganali non è sconveniente per il servizio, né può offendere l'armata, io gli addurrò in prova un solo esempio, e questo è quello della nazione più militare del mondo, quella presso cui lo spirito militare è più elevato che in ogni altra parte del globo, cioè della Francia.

In Francia le guardie doganali sono organizzate militarmente e sono equiparate ai militari, e ognuno di noi sa con quanto zelo, con quanta moralità, con quanta onestà si faccia il servizio doganale in Francia. Non v'ha alcuno tra noi, che abbia traversata quella frontiera, il quale ignori come non ci sia esempio di mancia e di concussione di sorta, casi che (dobbiamo confessarlo, imperocché lo sappiamo tutti) pur troppo si verificarono alcuna volta nei nostri uffici doganali.

Sappiamo tutti con quanta dignità, con quanta onestà si faccia codesto servizio colà, e quella generosa armata, cui dobbiamo la liberazione di tanta parte d'Italia, quel generoso esercito, il quale è il primo al dì d'oggi in Europa per la elevatezza de' suoi spiriti militari, non si trovò per nulla offeso dal vedere le guardie doganali equiparate ai soldati. Ed io non ho dubbio alcuno che il soldato italiano non troverà offesa di sorta in ciò che queste guardie doganali gli vengano equiparate; imperocché questa organizzazione militare si dà alle guardie doganali per indicare loro che noi attendiamo da esse lo stesso spirito di ordine e di moralità, la stessa attività che anima il nostro valoroso esercito.

MARLIANI. Signori, tanto nella seduta passata, come oggi, ho sentito parlare lungamente del contrabbando, ma non ho avuto il piacere di sentire qual sia il vero rimedio per farlo cessare.

Io non credo che le guardie doganali, maritate o celibi, siano un ostacolo al contrabbando, delle merci, s'intende. (*Si ride*) Credo che il vero ed unico rimedio che è stato finora proclamato contro il contrabbando siano i diritti tenui.

Invano vorrete confondere il ladro e il contrabbandiere. Il contrabbando trova in tutti una specie di benevolenza, almeno un giudizio attenuante del male, che lo rende più facile e tale da sfuggire a tutte le vostre punizioni.

È invalsa in tutti l'idea che il contrabbando non è un gran delitto, e forse non si conteranno molti degli onorevoli deputati che qui seggono i quali non abbiano fatto il loro piccolo contrabbando. (*Si ride*)

Non c'è assolutamente altro rimedio contro il contrabbando che i diritti tenui; ed io l'altro giorno ho applaudito con tutta l'anima mia alle parole dell'onorevole Lazzaro, quando diceva che effettivamente era qualche cosa d'immorale il dare un premio ai doganieri che sono già pagati dallo Stato per sorvegliare e scoprire il contrabbando; non c'è dubbio che gli è istigare gli uomini col premio dell'avidità a mancare ai doveri di coscienza; ma gli uomini sono fatti come sono e non saremo noi che potremo rimediare la loro natura. Non potremo rimediare all'occasione del delitto che colla diminuzione dei diritti, e questo è tanto certo che in Francia il contrabbando è tariffato nel modo il più esatto. Per introdurre i cotonei, per esempio, secondo le frontiere, si paga da 35 a 50 per 0,0 del valore; per i fili di cotone si paga da 15 a 35 per 0,0; per i tullì e altre mercanzie più preziose da 15 a 20 franchi. Per le frontiere della Svizzera s'introducono tutti gli anni da 100 a 130 mila orologi, e l'assicurazione del contrabbando è dal 5 al 10 per 0,0.

Ma dove il contrabbando si fa sopra una scala immensa è sulle frontiere del Belgio; ivi, o signori, vi è un'armata di 60.000 cani destinati ed ammaestrati a fare il contrabbando; il Governo francese paga 18 franchi per ogni cane ammazzato di quelli che fanno il contrabbando. In dieci anni se ne sono ammazzati 40.288, il che vuol dire 4.000 cani all'anno. Il contrabbando di questi cani si fa nel modo seguente: questi cani sono rinchiusi, tenendoli a molta dieta, poi gli si pone addosso un carico del valore di 600 od 800 franchi, indi li sferzano in modo barbaro uomini vestiti da doganieri francesi (*Si ride*), poi gli aprono le porte e questi cani scappano e vanno al di là della frontiera in un determinato posto, dove li aspetta un lauto pranzo in compenso delle loro fatiche.

Con questo mezzo ogni anno si introducono nel Belgio in Francia merci per più di dieci milioni di libbre. In Francia niente ha potuto impedire questo contrabbando, malgrado, come aveva l'onore di dirvi, che in dieci anni se ne siano ammazzati 40.288 di questi cani, malgrado che il Governo francese faccia pagare 20 franchi per ogni cane che esce condotto dal suo padrone; niente ha potuto bastare mai; ma il giorno che il Governo francese si persuaderà che diminuendo i diritti soltanto egli potrà impedire il contrabbando, questo sconcio cesserà del tutto.

Dopo l'esposizione di questi piccoli ragguagli, che sono autentici, io pregherei gli onorevoli deputati che sono in caso di avere col loro voto influenza sulla soppressione del contrabbando di leggere il famoso discorso che pronunciava l'11 marzo 1842 sir Roberto Peel nella Camera dei Comuni, quando egli fece cessare ad un tratto i diritti sopra 750 articoli.

Egli diceva: è un inganno manifesto quello che si fa all'industria con dei diritti eccessivi, perché questi diritti eccessivi non vengono pagati alle dogane; ma al contrabbando, e questo rende illusorii i diritti creati per proteggere l'industria; ed egli ne diede l'esempio, facendo scomparire dalla tariffa delle dogane 750 articoli in una volta.

Signori, io non posso meglio riassumere il mio pensiero che con una dichiarazione di un capitano di nave olandese, in un'inchiesta fatta da quel Governo. Egli diceva, quando fu interrogato perché faceva il contrabbando, e come lo faceva: se io, diceva, pensassi di fare un gran beneficio andando all'inferno, ci andrei anche abbruciando le mie vele.

Ecco condensate in un assioma quale sia la spinta che conduce il contrabbandiere, ecco il codice che regola il contrabbando.

D'AYALA. Se io dovessi incominciare come ha incominciato l'onorevole ministro, dovrei di certo usare parole che potrebbero offendere la sua modestia. Comincio invece da dove egli ha finito; imperocché io non ho avuto scopo di rizzarmi, quantunque ne avessi il debito, a difensore dell'esercito, imperocché fra i membri della Commissione, tutti onorevoli, vi è pure un uomo il quale meriterebbe il nome dell'Achille del 30 maggio a Palestro. Perciò non eridendomi a difensore dell'esercito, poiché vi hanno egregi difensori di esso nella Commissione, dirò soltanto che in me è stato il pensiero piuttosto che tutto ciò che si vorrebbe dalle guardie doganali non fosse una conseguenza di una prevenzione contraria a codeste corpo, la qual prevenzione contraria io la trovo soverchia, perché io credo che i cittadini corrotti sono conseguenza dei Governi corruttori, e che difficilmente vi possono essere cittadini corrotti in mezzo ad un Governo come il nostro, Governo moralizzatore. Lo spavento maggiore io lo veggio, ed è ingiustissimo, circa la corruzione delle provincie meridionali; ingiustissimo, perché, se nelle provincie meridionali, in qualunque ordine di cittadini, vi ha potuto essere corruzione, è stato solo perché ebbero un Governo corruttore per eccellenza.

Ed infatti la corruzione investì anche l'incorruttibile armata, perchè, educandosi appunto alla corruzione della reggia, non ne fece più soldati, ma sgherri e carnefici.

Ecco a che giunge la corruzione dei Governi; ma non sono i cittadini corrotti, perchè alla fin fine gli ufficiali napoletani sono di certo degni anche di omaggio.

Intorno poi al celibato, io debbo in verità, né questo mi pare sia argomento da sorrisi, io debbo invero sostenere che se il celibato si ritiene per l'onestà, io vorrei interrogare la statistica degli onesti e dei disonesti guardiani della cosa pubblica. Perché all'incontro credo che un padre di famiglia, il quale vede nei suoi figli la miseria e l'onestà, abbia nei medesimi un argomento per essere onesto; e non sarebbe questo un condannare la classe più onorando della società, i poveri padri di famiglia, i quali col sudore della loro fronte educano all'onore i loro figliuoli?

Né io mi appago invero troppo dei regolamenti, poiché i regolamenti vorrei che fossero tutti conseguenza della legislazione ed applicazione pura e semplice dei principii delle leggi, poiché, se qualche articolo di regolamento giungesse nell'aula del Parlamento, io non credo che si permetterebbe (come infatti non l'ha permesso la Commissione nostra nominata dagli uffizi) che un soldato o un sott'uffiziale fosse giudicato dalla Commissione di disciplina a porte chiuse e senza neppur permettere che l'incolpato segga presso i giudici, senza neppur permettere la difesa. Ed io faccio plauso alla Commissione (non ricordo se sia opera del Ministero) la quale non ha permesso le porte chiuse, ma ha spalancato le porte del Consiglio, che essi chiamano *di disciplina*, laddove nel regolamento invocato del 1859 si chiama non Consiglio, ma Commissione; poiché il Consiglio di disciplina non giudica che gli uffiziali, mentre la Commissione giudica soldati e sott'uffiziali.

E infatti, se tutti i regolamenti venissero nell'aula del Parlamento, noi non avremmo letto con dolore per tutti i giornali un articolo del mio dolcissimo amico, Luigi Settembrini, il quale ha veduto colpito un suo figlio da un articolo di regolamento, quasi calpestando l'onore di un nome onoratissimo in Italia; e basterebbe a renderlo onorando l'ergastolo che ha patito per tanti anni. Io spero che il nuovo ministro della mariniera italiana saprà rendere a questo illustre cittadino il debito che gli compete, onde questa smania di regolamentazione non ci soffochi e ci uccida. (Bene! *a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Spaventa.

SPAVENTA. Veramente, dopo quanto ha detto il ministro delle finanze per giustificare la necessità e la ragione di questa legge, alla Commissione rimane poco da aggiungere. Dirò prima una parola di risposta all'onorevole Marliani, che se egli è vero, come tutti sappiamo, che uno dei motivi principali del contrabbando è l'altezza dei dazi, egli è ancora verissimo che, finché ci saranno dazi, anche piccoli, ci sarà necessità di doganieri che debbano vigilare alle frontiere.

Per conseguenza il discorso ch'egli ha fatto per provarci una cosa in cui tutti conveniamo, come veramente non attinente alla discussione di questa legge, può passare senz'altra risposta dal canto nostro.

Risponderò ora qualche cosa all'onorevole D'Ayala.

Egli conviene che il corpo delle guardie doganali ha bisogno d'essere moralizzato; è egli stesso che ha detto che questo corpo, nel modo come presentemente è costituito, massime nelle provincie meridionali, abbisogna di una riforma. Il progetto di legge è informato di questo principio, che cioè una riforma delle guardie doganali in guisa che assicuri la regolarità e l'efficacia del servizio, e metta fine nel tempo stesso alla poca moralità che si lamenta, non possa ottenersi senza assimilare perfettamente il corpo di questi ufficiali pubblici alla milizia. Questo è il principio della legge: assimilazione delle guardie doganali alla milizia per quanto è possibile. Ritenuto questo principio, tutte le disposizioni della legge non sono che altrettante conseguenze: i requisiti d'ammissione, tra cui il celibato; le disposizioni disciplinari, tra cui l'incorporazione ai corpi franchi; il Consiglio di disciplina, e in pari tempo le pene; i premii, le onorificenze, non sono che tante conseguenze del principio d'assimilazione di questo corpo alla milizia regolare.

Ora è a vedere se questo principio sia giustificato. Io credo che lo sia così dallo stato presente delle guardie, come dalla natura stessa del servizio a cui debbono adempiere. Questo servizio richiede obbedienza, disciplina, esattezza, esige uno spirito d'ordine così perfetto, che tutto ciò non si può conseguire altrimenti che con un'organizzazione militare. Ciò ammesso, ne nascono le conseguenze ch'io additava così quanto ai requisiti d'ammissione, come quanto ai mezzi disciplinari e quanto ai premii e alle onorificenze.

Tra i requisiti d'ammissione quello che offende maggiormente l'onorevole D'Ayala è il celibato. Io riconosco, per vero dire, che il matrimonio è uno stato superiore a quello del celibato. Non sono di quelli i quali credono che il celibato sia uno stato di santità, in cui si possa conseguire la perfezione meglio che nel matrimonio; ma nel tempo stesso reputo e confido che con

me convengano tutti coloro che hanno pratica della vita, che il matrimonio, quando in esso non concorrano le condizioni necessarie ad adempierne i doveri, sia un'occasione di corruzione o di perversione forse maggiore che non il celibato.

MICHELINI. Chiedo di parlare. *(ilarità)*

SPAVENTA. L'onorevole signor ministro delle finanze ha esposto largamente come nella condizione delle guardie doganali i doveri del matrimonio potevano essere difficilmente adempiuti, così perchè la guardia doganale non può avere una famiglia stabile, come perché non ha i mezzi valevoli a sostentarla.

L'onorevole D'Ayala è offeso ancora più dalla disposizione che abilita i Consigli di disciplina ordinati nella legge a condannare le guardie all'incorporazione nei cacciatori franchi.

L'onorevole ministro delle finanze ha detto come questa disposizione non ha nulla che possa offendere l'esercito e non ha nulla d'infamante neppure per la guardia che vi viene sottoposta. Io aggiungerò che la necessità dell'incorporazione nei cacciatori franchi è dimostrata dal bisogno di ristabilire assolutamente la disciplina in questo corpo.

Tutte le altre penalità disciplinari che possono escogitarsi, per correggere le guardie doganali disordinate, sono sperimentate insufficienti. Il solo timore di dover andare a scontare il tempo che rimane della loro ferma in un corpo il quale ha per iscopo precisamente la correzione, può riescire efficace a farci conseguire lo scopo che ci proponiamo.

L'onorevole D'Ayala è ancora sbigottito che l'incolpato sia lasciato senza difesa; ma, mio Dio! qui non si tratta se non di cause disciplinari, ed in queste, quando l'imputato è inteso personalmente nelle sue difese, è tutto quello che gli si può concedere. Non si tratta di giudizi formali, di giudizi sopra reali. Quando ciò fosse, la guardia doganale è rinviata ai tribunali ordinari od è giudicata dal tribunale militare, ed in questo caso non è lasciata senza difesa, né senza tutte le guarentigie che le leggi comuni accordano...

PRESIDENTE. *(Al presidente del Consiglio, che sta per uscire)* Pregherei il signor presidente del Consiglio, se i suoi affari glielo permettono, di fermarsi ancora alcun poco, dovendo il deputato Lovito dirigerli alcune domande.

(Il presidente del Consiglio ritorna al suo posto.)

SPAVENTA. Nei casi in cui veramente si tratti di reati e non di infrazioni alla disciplina la guardia doganale non è lasciata senza tutte quelle guarentigie che le leggi così comuni, come militari, assicurano agli imputati. Per

questa parte l'onorevole deputato D'Ayala può star sicuro che la Commissione si è preoccupata di non offendere i diritti comuni dei cittadini nelle persone delle guardie doganali.

Non so veramente a qual altra obbiezione rispondere. Se l'onorevole D'Ayala insiste sopra le difficoltà da lui fatte nella discussione degli articoli, la Commissione avrà occasione di rispondergli più ampiamente.

Si riprende la discussione del progetto di legge concernente le guardie doganali.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione sul progetto. Il deputato Michellini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io non intendo presentare osservazioni sul complesso della legge. Ho chiesto la parola quando si trattava la quistione del celibato. (*ilarità*) Mi riservo pertanto di parlare quando verrà in discussione l'articolo 4, ed invito i miei colleghi, i quali abbiano osservazioni a fare (perché molte delle cose che si sono dette si raggirano sopra le disposizioni dei singoli articoli), ad imitare il mio esempio.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si procede alla discussione particolare degli articoli:

«Art. 1. Le guardie doganali fanno parte integrante della forza pubblica e dipendono dal Ministero di finanze.

«Esse sono distinte in guardie attive e sedentarie.

«Le guardie attive sono destinate alla custodia e vigilanza della linea e delle zone doganali di terra e di mare, ed alla repressione del contrabbando delle merci soggette a dazio e dei generi di privativa.

«Le guardie sedentarie esercitano la vigilanza negli uffici doganali e negli stabilimenti delle private.

«Le guardie sedentarie sono scelte fra le attive, secondo la loro anzianità e idoneità.»

D'AYALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'AYALA. Conseguente alle osservazioni generali che ho fatto nel primo discorso, io credo che la forza pubblica dello Stato non possa essere che l'e-

esercito e la guardia nazionale, e me ne dà prova anche l'articolo primo della legge della guardia nazionale, che io non avrei bisogno che di rammentare ai miei colleghi, ma che credo meglio di leggere perché forse nelle parole medesime vi sarà un argomento sulla natura della forza pubblica:

«La milizia comunale è istituita per difendere la monarchia ed i diritti che lo Stato ha consacrato, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare e ristabilire l'ordine e la tranquillità, secondare (notate bene), secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza del nostro Stato.»

Mi pare dunque che nella definizione legislativa della guardia nazionale, e richiamando la definizione dell'ufficio dell'esercito, non vi può essere altri che l'esercito e la guardia nazionale che costituiscano la forza dello Stato.

Se la coscienza mia sarà acquetata da assicurazioni di giureconsulti che qui sono, da professori di diritto costituzionale, io non avrei di certo nessuna ripugnanza a votare questo primo articolo, salva qualche leggiero emendamento, e forse comincierei allora da un emendamento per far scomparire il vocabolo *integrante*, perché porrebbe quel corpo nella stessa condizione dell'esercito e della guardia nazionale. Io non vorrei che da questa specie di mania, di chiamare questo aiuto alla forza pubblica, nascesse quest'idea illusoria di adunare questi 13.000 soldati delle guardie doganali che sono sparse per tutta l'Italia da Girgenti fino ad Aosta.

Queste guardie non possono essere annoverate costituzionalmente nella forza pubblica.

Io comincierei anche dal domandare che invece di dirsi: *guardie doganali*, si debba dire: *il corpo delle guardie doganali*, poiché in questo progetto di legge all'articolo 6 quasi di straforo si parla di tenenti e sottotenenti. Dunque questi tenenti e sottotenenti sono o no considerati nel disegno di legge, quando il disegno di legge si forma e si compila? Si comincia colle guardie doganali, senza occuparsi se queste guardie abbiano o no i loro ufficiali, i loro brigadieri e sottobrigadieri.

Domanderei egualmente che, invece dell'epiteto di *sedentarie*, si dovesse dire *di vigilanza*. Né questa è pedanteria di parole, giacché di certo nell'accettazione universale la parola *sedentario* ha qualche cosa di meno dell'attivo, laddove qui la guardia sedentaria ha qualche cosa di più dell'attivo.

Se dunque i vocaboli devono anche far destare l'idea giusta della cosa, io prego la Commissione di voler accettare...

MELLANA. Domando la parola.

D'AYALA... che si dica *di vigilanza*; allora nel quarto comma, dove si parla appunto che le guardie sedentarie esercitano la vigilanza, cambieremmo la dizione, e diremmo: «Le guardie di vigilanza intendono agli uffici doganali ed agli stabilimenti delle private.»

Tanto più mi pare necessaria questa mutazione, in quanto che nell'ultimo comma si legge: «Le guardie sedentarie sono scelte fra le attive.» Ma noi non *scegliamo* mai fra gli attivi i sedentari, tutto al più scegliamo quelli fra questi.

Mi limito a queste considerazioni, salvo sempre il significato costituzionale di *forza pubblica*.

PRESIDENTE. Il deputato Spaventa ha la parola.

SPAVENTA. Se il signor Mellana vuol parlare, io parlerò dopo.

MELLANA. Io non posso comprendere la suscettività dell'onorevole preopinante per le parole: *di forza pubblica*, applicate alla guardia nazionale. Io credo che, costituzionalmente parlando, il precipuo fine di questa istituzione sta in questo: che le armi cittadine, separatamente da tutte le altre armi dello Stato, debbono difendere l'integrità dello Statuto. Ma l'ufficio della guardia nazionale non è ristretto a questo solo; essa appoggia l'esercito quando la difesa del paese il richiede, ed appoggia la forza pubblica nella difesa dell'ordine quando lo esigono le circostanze.

Adunque sotto il nome di *forza pubblica* s'intende tutto quel complesso di armi che materialmente difende le leggi dello Stato sotto la sorveglianza del Governo medesimo. Epperò non posso capire come non debba comprendersi in questi vocaboli di *forza pubblica* anche il corpo di coloro che difendono dal contrabbando le frontiere dello Stato, e che, giustamente secondo questa legge, possono, in alcune evenienze, essere in altro modo chiamati a difendere lo Stato.

Credo bene che dal numero della forza pubblica l'onorevole preopinante non vorrà togliere il corpo dei carabinieri e quello delle guardie di sicurezza pubblica. Or bene io gli domanderò: è egli di avviso che, moralizzando il paese, non sia indispensabile di far capire alle nostre popolazioni che è assai più immorale colui che ruba una parte dei diritti della nazione che non quegli che ruba ad un semplice individuo? La cagione per cui il corpo delle guardie nazionali, come tutti gli altri agenti governativi, è stato colpito sotto l'assolutismo si è perché allora la nazione era il più delle volte in opposizione col proprio Governo. Quindi l'opinione pubblica contraria al Governo colpiva il medesimo nei suoi agenti.

Ma in un Governo libero, in cui nessuna imposta, nessuna tariffa di dogana può esser messa in esecuzione senza l'assentimento dei rappresentanti della nazione, non vorremo noi che le nostre popolazioni si convincano una volta che chi ruba alle finanze dello Stato ruba a tutti gli altri individui? Esse dovranno comprendere che chi reca un danno al pubblico tesoro obbliga i rappresentanti della nazione a stabilire un altro balzello, e che un onesto cittadino non solo paga la prima, ma ancora la seconda imposta pel disonesto cittadino il quale rifiuta di sostenere i carichi dello Stato.

Sotto questo rapporto fo plauso altamente a questa legge là dove ha voluto innalzare questo corpo. Se non che non approvo che la divisa del medesimo sia lasciata al Governo, perché si sa che i ministri, come vediamo nell'esercito, si fanno un piacere di cambiarla assai di frequente. Ma, se si vuole lasciare al ministro delle finanze l'incarico di disegnare il figurino di questo nuovo suo esercito, credo che dovrà procurare il più che sia possibile d'assimilare questa divisa a quella dei carabinieri, per far acquistare a questo corpo l'autorità morale che quello dei carabinieri ha saputo meritare.

In risposta alle osservazioni dell'onorevole preopinante dichiarerò ancora che, per quanto io sia tenero di tutto ciò che riguarda lo Statuto, credo che per nulla sia menomata la dignità della guardia nazionale e dell'esercito dallo stabilire, come non si può a meno di fare, che le guardie doganali fanno parte della forza pubblica. Qual altra qualificazione si potrebbe dare a questo corpo? Esso infatti appartiene al ministro delle finanze, il quale è funzionario dello Stato, che rappresenta la nazione.

Ritengo che quanto più rialzeremo il morale di questo corpo, di tanto ne potremo diminuire il numero. Se ora, per la disistima in cui è caduto questo corpo, sono necessari 12.000 uomini, ne sarà necessario un molto minor numero quando, mercè una buona organizzazione, questo corpo avrà ottenutò quell'autorità morale di cui gode il corpo dei carabinieri.

Una cosa che colpisce, signori, è il vedere che, mentre per la difesa dell'ordine in tutto lo Stato non vi sono che 18.000 carabinieri, occorrono 12.000 uomini per chiudere le frontiere al contrabbando. Se questa necessità di 12.000, dico, può scusarsi in questo momento (ed io la combatterò quando ne sarà il caso), è puramente perché non si hanno ancora gli effetti che si sperano da questa legge.

Io quindi, ripeto, appoggierò tutte le disposizioni della legge, le quali concorrano a dare una forza morale a questo corpo, sia perché sia moraliz-

zata la nazione, sia perché col tempo questo corpo possa essere grandemente diminuito senza scapito delle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Spaventa ha facoltà di parlare.

SPAVENTA. Sono lieto di essere d'accordo coll'onorevole Mellana, e le sue ragioni valgono anche per la Commissione in risposta all'onorevole D'Ayala. Se non che non posso a meno di acchetare la coscienza cittadina dell'onorevole deputato D'Ayala sopra un punto di diritto, cioè sul punto della distinzione della forza pubblica da qualunque altra forza. L'onorevole D'Ayala sa che cosa sia forza pubblica.

Forza pubblica è una forza sotto la dipendenza delle autorità politiche ed amministrative chiamate all'esecuzione della legge.

Essa si distingue dalla forza armata, inquantoché la forza armata, per concorrere all'esecuzione della legge, deve essere richiesta da alcune autorità, e non può essere richiesta da tutte.

L'esercito, per esempio, è una forza armata; e non si dice una forza pubblica. Ma la guardia nazionale, i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie campestri, le guardie doganali, si chiamano forza pubblica, in quanto sono sotto la dipendenza delle autorità politiche ed amministrative, e concorrono da sé all'esecuzione delle leggi.

La Commissione non può punto accettare l'emendamento dell'onorevole D'Ayala, il quale vorrebbe che si cancellasse la parola *integrante*. La parola *integrante* nell'articolo non v'è per niente; la parola *integrante* vi è in quanto significa che il corpo delle guardie doganali fa parte della forza pubblica in un senso più ristretto che non ne fanno parte tutti i cittadini. Tutti i cittadini possono essere richiesti dalle autorità per concorrere all'esecuzione della legge, ma fra i cittadini vi sono delle forze ordinate dipendenti dal Governo, che formano un complesso, che ha nome di *forza pubblica*, e il corpo delle guardie doganali è parte integrante di questo tutto, e quella parola *integrante* ha appunto questo significato. Per conseguenza la Commissione non può accettare la soppressione di quella parola.

La Commissione non può nemmeno accettare la proposta di sostituire le parole: *guardie di vigilanza*, alle parole: *guardie sedentarie*.

La parola *sedentarie* è opposta a quella *attive*. Le guardie doganali si distinguono in due classi: l'attiva e la sedentaria; le guardie attive son quelle che prestano un servizio, direi così, di guerra contro i contrabbandieri; le guardie sedentarie sono quelle che servono negli uffici, e, facendo questo servizio,

non si muovono rispetto a quelle che devono sempre andar girando, perché le leggi di finanza siano osservate.

Per conseguenza pare alla Commissione che questi vocaboli siano propri per distinguere l'un genere di guardie dall'altro, e mantiene la sua redazione.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ayala propone...

D'AYALA. Chiedo di parlare. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'AYALA. A dir vero, non è ancora sciolto il mio dubbio. È necessario che lo sottoponga di nuovo, perché me ne ha dato argomento lo stesso preopinante.

La forza pubblica è chiamata a provvedere all'adempimento delle leggi, ma delle leggi generali, non delle leggi particolari, come sarebbero quelle delle finanze; se per forza pubblica si volessero intendere tutti i corpi a cui sia lecito di armarsi per assicurare l'eseguimento di leggi speciali, nessuno di essi sarebbe escluso dal far parte della forza pubblica. Qualora stesse tale massima, io non so perché i nostri pompieri, o guardie a fuoco, le guardie municipali, non dovessero ritenersi come facienti parte della forza pubblica. E per ciò potremmo dire di avere cento altri corpi che fanno parte della forza pubblica. Ma evidentemente non regge e non si può negare che la forza pubblica sia quella, la quale è deputata a tutelare le leggi universali dei cittadini, non le particolari.

Quanto ai vocaboli, non ne fo di certo una questione; mi è bastato il far notare che per noi *sedentario* è qualche cosa di giù, non qualche cosa di su; pazienza! il vocabolario doganale sarà diverso dal vocabolario generale.

Ho citata l'analogia della guardia nazionale, ma la guardia nazionale attiva è al certo qualche cosa di più notevole della guardia nazionale sedentaria. Non è così per rapporto alle guardie doganali: in esse le guardie sedentarie sono più pregevoli delle attive, e tanto è ciò vero che nell'ultima pagina della tariffa le guardie sedentarie hanno uno stipendio maggiore delle attive:

Finalmente, quanto al sostituire alla dizione: *le guardie*, la dizione: *il corpo delle guardie doganali*, non essendosi opposta alcuna obbiezione, ritengo che almeno quest'emendamento sarà accettato.

MANNA, *commissario regio*. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

MANNA, *commissario regio*. Poche parole di spiegazione.

Prego l'onorevole deputato D'Ayala di gettare uno sguardo sull'articolo 3, il quale forse risponde sufficientemente alla prima domanda.

L'articolo 3 dice:

«Le guardie doganali, sì attive che sedentarie, sono obbligate di concorrere alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a richiesta delle autorità competenti e secondo le norme indicate nel regolamento organico.»

Quest'articolo basta per esprimere che le guardie doganali, sì attive che sedentarie, oltre all'ufficio specialissimo di tutelare le dogane, possono ad ogni momento essere chiamate anche a tutelare la pubblica sicurezza, come gli altri agenti della forza pubblica.

Questo quanto alla prima domanda.

Quanto alla seconda farò osservare che nell'intelligenza del progetto le guardie *sedentarie* sono distinte dalle *attive* nel senso che, siccome quando siano militarizzate, secondo il progetto, non perdono la loro dipendenza diretta da un'autorità amministrativa, e siccome, anzi, le guardie hanno un avvenire nella carriera amministrativa, così le guardie *sedentarie* sono, per dir così, la transizione tra il servizio militare ed il civile. Non può essere che dalle guardie *sedentarie*, come crede il signor deputato, si scelgano le *attive*. Le *attive* hanno in vista, come premio, lo arrivare alla qualità di *guardie sedentarie*; poiché, per queste, le condizioni sono meno dure; il matrimonio, per esempio, non è più vietato; i proventi sono alquanto maggiori, come ha notato lo stesso onorevole D'Ayala.

Dunque non potrebbe mutarsi la dizione, perchè dicendole *guardie di vigilanza*, parrebbe che si attribuisse alle *guardie sedentarie* un ufficio diverso da quello delle *attive*, che fosse diversa l'istituzione degli uni da quella degli altri.

Quanto alla terza osservazione, certamente non farei grande difficoltà se, invece di *guardie doganali*, si volesse dire: *corpo delle guardie doganali*. Ma mi sembra che non sia necessario, perchè, dicendo *guardie doganali*, si comprendono tutti i gradi; ed è chiaro che, siccome nella legge relativa alla pubblica sicurezza si è detto *guardie di pubblica sicurezza*, e non si è creduto necessario di dire altrimenti per comprendere i sotto-ufficiali e gli ufficiali, così mi pare che altrettanto si potrebbe fare per l'articolo presente.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato D'Ayala più non insiste sulle sue due prime proposte, sibbene insiste sulla terza, perchè si dica: *il corpo delle guardie doganali*, anziché *le guardie doganali*.

Domanderò se questa proposta sia appoggiata.

D'AYALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

D'AYALA. Non insisto di certo sulla mia proposta; ho domandato solo ai miei colleghi un lume maggiore, e chiudo sempre il mio discorso con un timore, che, certamente, né qui né sotto il regno italiano è giustificato; ma rammentiamoci bene che questa forza è sempre una forza maggiore, che, non nell'ipotesi possibile, bensì nelle reminiscenze passate, sarebbe un'arma potente in mano alla tirannide, poiché sarebbe un'altra forza armata (*Rumori*); ed ecco perché io rifiutava di dichiararla parte della forza pubblica.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Minervini.

MINERVINI. Signori, le cose esposte dal mio onorevole collega D'Ayala sono verissime, e non è men vero che la forza pubblica nei reggimenti costituzionali vuolsi considerare...

PRESIDENTE. Su che cosa intende parlare?

MINERVINI. Io intendo fare un emendamento all'articolo 1, e credo che le cose che sono per sottomettere alla Camera siano degne di meritare buon viso dalla Commissione e buon viso ancora dal Ministero.

PRESIDENTE. Era soltanto per sapere se intendeva di insistere sugli emendamenti che sono stati ritirati dal deputato D'Ayala.

MINERVINI. Io intendo unicamente di proporre un emendamento che salvi il principio e nulla tolga a questa legge.

Signori, la forza pubblica in un regime costituzionale è quella forza la quale ha il mandato di poter vigilare per sorprendere in flagranza la violazione della legge. Il mandato della forza pubblica, lo hanno insegnato tutti i pubblicisti, viene dalla legge direttamente a ciascun individuo di quella, epperò per eccellenza si addimanda *forza pubblica* quella la cui istituzione è la tutela dell'ordine generale, ossia la pubblica e la privata sicurezza; tutte le altre forze possono esser assimilate alla forza pubblica, ma questa ha incombenzi speciali, ha dei doveri e dei privilegi propri a sé, che non possono essere estesi agli altri cittadini; quindi non si può dire che la forza doganale è parte integrante della forza pubblica, senza sconoscere la questione di costituzionalità, la quale è quella che ci deve governare.

La forza pubblica non è altro, o signori, che quella forza la quale ha mandato precipuo di tutelare gli ordini costituiti, le leggi in generale, la società tutta quanta di tutti i cittadini.

Io credo che tanto il signor ministro, quanto il regio commissario e i miei colleghi, vorranno accettare l'emendamento che io propongo, il quale soddisfa all'idea proposta dal signor D'Ayala assecondata dal signor Mellana, e dà alla

legge quella maestà che si conviene; sono questioni di vocaboli che sembrano cose di poco momento, mentre in una legge sono gravi cose per le conseguenze, giacché, quando voi dichiariate parte integrante della forza pubblica le guardie di dogana, si crederà che esse valgano quanto le guardie nazionali, quanto i carabinieri reali. (*Rumori*) Sì, o signori, la guardia nazionale in assisa, i carabinieri in assisa, sono forza pubblica sempre per la legge. La forza doganale non così, perocché la sua istituzione è la sorpresa e la vigilanza del contrabbando. Sicché, quando esercita cotale funzioni, è giusto che alla forza pubblica sia equiparata per le garanzie positive e negative, ma fuori di queste sue funzioni, se non obblighi ed oneri, non può né deve godere privilegi di forza pubblica. E questa confusione deriverebbe dalla locuzione dell'articolo che io combatto. Quindi io prego la Camera e il ministro di assentire a che si dica in questo primo articolo:

«Le guardie doganali nell'esercizio delle loro funzioni sono equiparate alla forza pubblica e dipendono dal ministro delle finanze.»

Questo è il modo che trovate in tutte le codificazioni; aprite tutti i Codici e troverete usata questa temperanza. La ragione n'è positiva, imperocché la forza pubblica per eccellenza è quella, come vi dissi, che ha il mandato diretto dalla legge in ciascun individuo di essa; le altre forze armate lo hanno in ispeciali incumbenze d'ordine non generale.

Laonde la forza pubblica ha degli obblighi speciali, ha delle guarentigie speciali, e tutti questi obblighi e queste guarentigie non possono essere comuni alla forza doganale, la quale dal suo stesso nome è designata a fare le debite perlustrazioni onde impedire il contrabbando.

Così abbiamo i carabinieri reali, il cui speciale attributo è quello di tutelare la sicurezza interna, di prevenire i reati, di sorprendere in *flagranti* i malfattori; e se, come arma di sicurezza pubblica, l'arma dei carabinieri reali può anche avere la missione della vigilanza sul contrabbando, non potrà mai avere le attribuzioni della forza doganale nell'esercizio delle sue funzioni, che è tutta speciale; né la forza doganale può avere le prerogative e gli obblighi dei carabinieri.

Quindi, dal momento che si vuole far entrare la forza doganale nel novero delle forze vive dello Stato, io vi ripeto come sopra vi diceva: aprite pure tutti i Codici, e non vi troverete mai in nessuno che la forza doganale si sia chiamata con questa denominazione, cioè di *forza pubblica*, fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Adoperate nomi propri nelle leggi, questo è uno dei fondamentali principii del diritto costituzionale; e quando voi adopererete nelle leggi i veri termini propri allo scopo che voi vi prefiggete, voi otterrete in questo una delle principali guarentigie della loro esecuzione.

Il mio emendamento pertanto concilia i postulati della scienza legislativa colla sicurezza pubblica, poiché tutti i poteri armati bisogna che siano categoricamente distribuiti per modo tale, che non vi siano dubbi, e che vi sia sempre adoperata la specialità di vocabolo; tutto ciò che non è chiaro non può mai essere utile; e ciò che si può assimilare in una data condizione non si può assimilare in un'altra, e due cose essenzialmente distinte non debbonsi confondere.

Quindi io proporrei di dire all'articolo 1 come di sopra notai:

«Le guardie doganali nell'esercizio delle loro funzioni sono equiparate alla forza pubblica, e dipendono dal ministro delle finanze.»

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto di deputato Minervini è appoggiato.

(È appoggiato.)

SELLA, *ministro per le finanze*. Mi sento spinto a dichiarare francamente alla Camera quello che ho nell'animo mio. Io capisco come possano farsi delle discussioni per delle idee, ma non giungo a comprendere (forse non sono abbastanza letterato) delle discussioni che continuano da un'ora e mezza per sole parole. (*Bravo! Bene!*)

Sono circa due ore che si sta discutendo se abbiassi a dire: *il corpo delle guardie doganali*; piuttosto che *le guardie doganali*; se abbiassi a dire che fanno parte della forza pubblica, o se sono parte integrante della forza pubblica; oppure se sono parte integrante della forza pubblica sol quando sono nell'esercizio delle loro funzioni.

Io domando perdono alla Camera, ma parmii che convenga essere un po' più economi del nostro tempo; bisogna pensare che l'Italia aspetta da noi una quantità di leggi, aspetta l'assestamento delle nostre finanze; non è quindi il caso di spendere due ore sopra delle parole. Scusi la Camera, io ho forse torto a far simili dichiarazioni, ma mi credetti in debito di esporle (*Bene! Benissimo!*), non posso a meno di esprimere quello che passa nell'animo mio.

Ciò posto, non ho più nulla da obbiettare contro quello che ha detta l'onorevole Minervini. Egli trova che convenga meglio dire che le guardie doganali fanno parte, nell'esercizio delle loro funzioni, della forza pubblica.

Io, dico la verità, non ci trovo differenza essenziale, e credo che per semplicità convenga adottare, senz'altro, la locuzione che ha studiato e che ci propone la Commissione eletta dalla Camera.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del deputato Minervini.

Esso consiste nel sostituire alle parole: «fanno parte integrante della forza pubblica,» queste altre: «le guardie doganali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono equiparate alla forza pubblica, e dipendono, » ecc.

Lo pongo ai voti

(Non è approvato)

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato)

«Art. 2. Le guardie attive di terra e di mare possono, in caso di guerra, essere mobilitate con decreto reale e poste sotto la dipendenza del ministro della guerra o di quello della marina.

«Durante il tempo in cui sono mobilitate saranno soggette alle leggi ed ai regolamenti militari, conservando la loro divisa, i loro gradi ed i loro soldi, oltre il soprassoldo di campagna nella misura stabilita per la fanteria di linea.

«Le promozioni che abbiano conseguite durante la guerra saranno loro mantenute o nell'esercito, ovvero nel corpo doganale.

«Il comando delle guardie doganali mobilitate è affidato ad ufficiali eletti dal ministro della guerra o da quello della marina.»

MELLANA. Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. Chiederei all'onorevole ministro per le finanze ed alla Commissione se nel caso in cui le guardie doganali possano essere mobilitate e venir chiamate a far parte integrale dell'esercito, nel quale, secondo questo disegno di legge, conserveranno il medesimo grado ed il medesimo soldo, avranno anche il rancio, ed altre cose, come ha il rimanente dell'esercito.

Conviene evitare ogni equivoco ed ogni contraddizione. Se fosse espresso nella legge che le guardie doganali anche in guerra hanno diritto a conseguire al loro soldo, potrebbero pretenderlo nel modo che è loro pagato usualmente; ma invece, in questa circostanza, vi dev'essere una norma fissa, senza pregiudicio delle suaccennate guardie.

Per esempio, una guardia ha 700 e tante lire; il soldato tra il pane e la paga giornaliera ne ha soltanto 500 è qualche cosa. Dunque queste guardie avranno un soldo speciale; ma bisogna che sia definito nella legge che in

quella circostanza il Governo conferisce una parte del soldo, come si usa negli altri corpi dell'esercito, giacché è impossibile il non conservare un'uniformità in questa circostanza.

SPAVENTA. Il dubbio mosso dall'onorevole Mellana è sorto anche nel seno della Commissione, ed alcuni autorevoli membri della medesima appartenenti all'esercito, hanno opinato che la legge della mobilitazione della guardia nazionale provvede al caso, e che una volta che le guardie doganali come le guardie nazionali mobili sono chiamate a far parte dell'esercito esse sono provvedute del rancio e di tutto l'occorrente come i soldati.

E poi la Commissione ha considerato come, oltre al soldo, le guardie doganali mobilitate hanno un soprassoldo eguale a quello stabilito per la fanteria.

Dunque, se esse sono obbligate a riscare qualche parte del loro soldo per provvedere al vitto o ad altro, questo ricade sul soprassoldo che ricevono.

Così fu risolto il dubbio in seno alla Commissione.

MELLANA. Veramente il dubbio spiegato da questi autorevoli membri non è quello che io mossi.

L'esempio citato della guardia nazionale non può aver relazione col caso da me previsto; avrei piuttosto voluto che mi si fosse fatto cenno di due casi che già si avverarono in questo paese.

L'incorporazione delle guardie doganali nell'esercito non è cosa nuova per noi; già fu sperimentata nel 1848 e nel 1849, quando, sebbene non vi esistesse ancora la legge, si scelsero da questo corpo i più abili, che molto bene meritavano della causa italiana, combattendo valorosamente al fianco dell'esercito.

Così il carabiniere nelle sue piccole stazioni è anch'egli pagato in un modo speciale e secondo le circostanze; e anche in questo corpo, in caso di guerra, buona parte è riunita all'esercito.

Or bene, sarebbe necessario vedere se nei due casi citati non sorsero difficoltà alle quali convenga di provvedere.

La guardia nazionale non ha che fare col caso attuale; essa non è pagata abitualmente, e solo quando è mobilitata consegue un dato soldo. Invece voi qui garantite alle guardie doganali, in caso di guerra, l'integrità del soldo; ed io dico che forse questa garanzia, fatta per legge e che il Governo non può revocare, metterà il Governo stesso nella difficile condizione di dover corrispondere l'intero soldo, e in pari tempo prenderne una parte per pagare il rancio in modo uniforme al rimanente dell'esercito.

Quindi, se la Commissione è persuasa che questo dubbio c'è, dappoiché di quest'oggi non si voterà la legge, si potrebbe passare agli altri articoli e sospendere questo per evitare un qualche sconcio; ché qui si tratta di un corpo di dodici mila uomini e della spesa di otto milioni, e si darebbe con questa legge una facoltà che, in dati casi previsti, può recare gravi inconvenienti. Io metto innanzi tale osservazione nella speranza che questo caso non sia tanto lontano dall'avverarsi. È mio desiderio che si avvicini il giorno che tutte le nostre forze abbiano a concorrere all'ultimo trionfo della causa nazionale, e quindi credo che sia bene evitare ogni sorta d'inconvenienti che all'atto pratico potrebbero emergere.

MANNA, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MANNA, *commissario regio*. Penso che l'onorevole Mellana teme che dicendosi nell'articolo: *i loro soldi*, venga esclusa una differente forma di soddisfare i soldi medesimi.

MELLANA. Sì.

MANNA, *commissario regio*. Se colla frase di quest'articolo viene stabilito che il soldo debba essere loro corrisposto anche mentre le guardie sono mobilitate, non mi pare che questo escluda che la forma di dare il soldo sia diversa dall'ordinaria. Ora la *ritenuta*, colla quale si compenserebbe loro una parte del soldo, non mi pare che porti nessuna contraddizione. Può ben stare che il soldo si debba dare per legge, e che poi con un regolamento venga detto che una parte di questo sarà rappresentata dal *rancio*. Mi pare che questa facoltà non possa venir tolta per l'articolo della legge. L'articolo dice che debba darsi un certo soldo; ma non sotto una forma piuttosto che sotto un'altra.

PRESIDENTE. Se il deputato Mellana non insiste nella sua proposta...

MELLANA. Le ultime osservazioni del commissario regio pare chiariscano la cosa. Adunque, siccome ogni legge ha il suo regolamento spiegativo, questo dubbio che ho manifestato farà sì che il Ministero, in un regolamento interpretativo della medesima, sia indotto, ove ne sia il caso, a rimuovere meglio questo dubbio.

PRESIDENTE. Se non si fa altra osservazione, l'articolo 2 s'intenderà approvato.

(La Camera approva.)

«Art. 3. Le guardie, sì attive che sedentarie, sono obbligate di concorrere alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a richiesta delle autorità

competenti, e secondo le norme indicate nel regolamento organico.»
(La Camera approva.)

«Art.4. L'ammissione al corpo delle guardie doganali attive di terra e di mare si farà per arruolamento volontario.

«Perché alcuno possa essere ammesso nelle guardie doganali è necessario:

«1° Che sia nazionale o naturalizzato;

«2° Che sia celibe o vedovo senza prole;

«3° Che abbia raggiunto il ventunesimo e non oltrepassato il trentesimo anno d'età;

«4° Che sia riconosciuto di buona condotta e fisicamente idoneo al servizio;

«5° Che sappia leggere e scrivere;

«6° Che non sia stato espulso dalle guardie di pubblica sicurezza, o dall'esercito, o dall'armata;

«7° Che non sia stato condannato, né sia imputato per reato che porti pena superiore a quelle di polizia secondo le leggi penali.

«Quelli che escono dal servizio militare di terra o di mare possono essere ammessi fino all'età di anni trentacinque.»

MELLANA. Ho chiesto di parlare per far notare una contraddizione che ravviso in questo disegno di legge.

La contraddizione sta in ciò, che mentre vi ha un articolo posteriore che autorizza il ministro a concedere, sotto alcune garanzie, alle guardie doganali la facoltà di contrarre matrimonio, al numero 2 dell'articolo 4 si stabilisce che sia celibe colui che vuole venir ammesso in questo corpo. Se chi vi fa già parte può contrarre matrimonio, non si deve esigere che sia celibe colui che vi entra, ove trovisi egli nelle stesse condizioni volute a tale effetto dalla legge, vale a dire se è provvisto d'una rendita di 300 lire iscritta sul debito pubblico.

Poiché ho facoltà di parlare, farò osservare a questo riguardo che non si dovrebbe esigere che la rendita fosse iscritta sul debito pubblico; dovrebbe, a mio giudizio, servire allo stesso scopo la rendita territoriale. Sono anzi d'avviso che quest'ultima sia da preferirsi.

Voci. Ora non è più esclusa.

MACCHI. La preferenza accordata alla rendita iscritta sul debito pubblico è stata tolta appunto per soddisfare ai desiderii dell'onorevole Mellana.

MELLANA. La Commissione l'ha tolta?

MACCHI. Il progetto ministeriale dice:

«Il permesso non sarà dato se non sia provato il possesso di un capitale di lire quattromila in rendita inscritta sul Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia.» La Commissione ha detto invece: «Il permesso non si può dare se non sia provato che l'uno o l'altro degli sposi, o fra amendue, non posseggano almeno un'annua rendita,» ecc.

Ad essi spetterà provare come abbiano questa rendita; ma non si esige più che sia iscritta sul Libro del debito pubblico.

MELLANA. La Commissione ha modificato quest'articolo, che veramente era cattivo nel progetto ministeriale, inquantochè io osservo che nei paesi di piccola coltura, come, per esempio, nella Svizzera ed in molte parti delle montagne, gli uomini emigrano per cercare del lavoro, lasciando la famiglia alla coltivazione del piccolo loro podere.

Ora io domando: perché non ammettere in quel corpo delle guardie doganali questi uomini, i quali, appunto per non trovare nel loro paese tanto con che sostentare la famiglia, cercano altrove un lavoro?

Io sostengo pertanto, limitandomi a questa sola osservazione, che le medesime condizioni per le quali è accordata al ministro per le finanze la facoltà di concedere, a chi è già incorporato nelle guardie doganali, di contrarre matrimonio, debbano valere per l'ammissione di quegli ammogliati che l'invocassero; provando di trovarsi nelle medesime condizioni.

Farò ancora un'ultima osservazione. Se, per regola generale, questo celibato può essere ammesso, non bisogna poi spingerlo alle sue estreme conseguenze. L'unica ragione che si adduca è quella che l'uomo col suo stipendio può provvedere soltanto a se stesso e non alla famiglia, e che mal può attendere al servizio colla moglie affianco.

Io dico: anche ammettendo gli ammogliati a far parte delle guardie doganali, potrebbe benissimo accadere che la moglie non seguisse il marito. Essa avrà la stabile dimora presso il padre del marito, presso la famiglia.

Si parla del sostentamento della famiglia, quasi che sia l'uomo solo che debba mantenere la famiglia. Quante mogli sono a nostra conoscenza, le quali sostengono la famiglia, mentre forse il marito le è di pregiudizio, anziché di lucro! Dunque bisogna determinare i vari casi e stabilir una norma generale. Se venisse adottato il solo principio che tutti fossero ammogliati, e che le donne potessero vivere nel quartiere col marito, questa sarebbe una cattiva disposizione; ma quando si è provveduto a questo inconveniente, non bisogna poi andar tanto a rigore.

Comunque sia, allo stato della questione io mi restringo a dire, che qualunque siano le condizioni per le quali si dà facoltà al ministro di concedere alle guardie doganali di contrarre matrimonio, quando esse sono già incorporate, le stesse condizioni devono pure essere dichiarate buone in quest'articolo per facilitare agli ammogliati, in cui concorressero, l'ammissione loro nel corpo medesimo.

PRESIDENTE. Osservi l'onorevole Mellana se la sua idea potrebbe trovar luogo più opportuno nell'articolo 6, dove si fanno le eccezioni.

MELLANA. E subito fatto l'emendamento. Si può dire:

«Che sia celibe o vedovo senza prole, salve le eccezioni ammesse nell'articolo 6.»

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

MANNA, *commissario regio*. Se non fosse per altro che per giustificare la distinzione, è utile che si sappia che si è riguardata l'una cosa in una maniera molto differente dall'altra. Si è creduto che, quando si trattasse di ammettere la prima volta un individuo nel corpo, si potesse esser più rigoroso ed escludere gli ammogliati, ma che invece per quelli già ammessi l'esperimento della persona potesse contribuire ad ottenerle il consenso dell'amministrazione al matrimonio. Non dico che questa sia una decisiva ragione di differenza, ma certo è una ragione plausibile per istabilire un trattamento diverso per quelli che si ammettono la prima volta nel corpo e quelli che ne fanno già parte.

Ma vi è ancora qualche altra ragione. Sarà difficile tener fronte alle molte richieste di matrimonio che si faranno. Inoltre, dovendo utilizzare, per quanto è possibile, il corpo delle attuali guardie doganali, dove, non so se fortunatamente o sventuratamente, si trovano ora molti ammogliati, sarà prudente non abbondar tanto nelle concessioni per conservare il più che si possa il carattere militare nel corpo.

Allargare di troppo la mano in questo momento non è cosa savia né prudente. Presento queste poche osservazioni più per ispiegare le disposizioni del progetto che per insistere sul mantenimento di esse.

PRESIDENTE. Il deputato Michellini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Il mio emendamento è più radicale di quello proposto dall'onorevole Mellana, in quanto che, volendo che lo stato di matrimonio non sia di ostacolo né all'ammissione, né alla permanenza nel corpo delle guardie doganali, io propongo che si sopprima il secondo numero di quest'articolo, e ne verrebbe per conseguenza anche la soppressione di tutto l'articolo 6.

All'occasione di quest'articolo io non tratterò la questione, se sia bene o male il dare un organamento militare a queste guardie doganali; in questa questione io non posso approvare intieramente le idee del mio amico il generale D'Ayala, ma mi acconcio più volentieri a quelle che sono state manifestate dal ministro delle finanze.

Nei tempi che corrono, colla probabilità di una prossima grossa guerra contro l'Austria, dall'esito della quale dipenderà la completa nostra indipendenza o la nostra schiavitù, non abbiamo mai troppo di armi e di armati, e le guardie doganali possono all'uopo essere all'Italia di un valido sussidio, purché siano bene organate.

A questo proposito mi sovvengo che una volta, quando nel Parlamento si discuteva una delle leggi di riforma della tariffa doganale, avendo io propugnato la diminuzione di qualche dazio; quel sincero liberale che era il mio amico Josti, con quel suo piglio iroso mi disse: avete fatta una bella cosa colla vostra smania di diminuire i dazi! A forza di diminuzione noi non avremo più contrabbandieri. Ebbene io voglio che vi siano contrabbandieri, e ve ne siano molti, perché, essendo essi avvezzi alle fatiche ed all'armeggiare, quando verrà il gran giorno della liberazione d'Italia, i contrabbandieri, cambiato mestiere, ad essa coopereranno efficacemente. (*Ilarità*)

La Camera vede che a quell'anima grande e patriottica di Josti poco importavano le ricchezze, ed infatti non faceva gran caso dell'economia politica; la patria stava in cima dei suoi pensieri. Ad ogni modo, malgrado la mia venerazione per lui, io preferisco che la patria sia servita nelle battaglie dell'indipendenza dalle guardie doganali, piuttosto che dai contrabbandieri.

Non mi oppongo quindi che loro si dia un organamento militare. Ma la questione del celibato nulla ha da fare con questo organamento.

Per sostenere che le guardie doganali debbano essere celibi si sono in sostanza adottati due motivi.

Il primo è che lo stipendio che loro si dà non è sufficiente al mantenimento della moglie e della famiglia.

A questo io rispondo che lo stipendio minimo delle guardie doganali è di due lire al giorno, e che nelle nostre campagne ed anche nelle città trovansi molti operai che mantengono la famiglia con una entrata ragguardevolmente minore. I cantonieri delle strade nazionali, che sono anch'essi al soldo del Governo, non sono tenuti al celibato, quantunque non abbiano che 35 lire al mese.

L'altro motivo che si adduce per costringere le guardie doganali al celibato consiste nella difficoltà che la moglie e la famiglia possano convivere col marito e col padre.

A questo io rispondo primieramente che tal cosa non riguarda noi od il Governo, ma unicamente le guardie doganali. Il Ministero delle finanze imponga ad esse quelle prescrizioni che crede utili, ne esiga rigorosamente l'adempimento, ma non si faccia il loro tutore.

In secondo luogo non è vero che la convivenza sia impossibile; ciò sarebbe se le guardie doganali abitassero in caserme come i soldati, ma per lo più abitano in villaggi, ovvero nelle remote montagne; quivi se ne trovano manipoli di sette od otto. Ebbene, che male sarebbe che uno o due di questi avesse moglie? Essa potrebbe tener casa, far la cucina al marito ed ai di lui compagni. (*Si ride*)

Io veramente non comprendo il motivo di queste risa. Si può ridere di tutto, ma io parlo sul serio.

Bensì credo doversi preferire gli ammogliati ai celibi, per la maggiore moralità dei primi. Imitiamo i chiaroveggenti capi delle manifatture, i quali nella scelta degli operai antepongono gli ammogliati ai celibi, ancorché abbiano a pagarli un po' di più, perché sanno che sono più amanti dell'ordine, più economi, più morigerati.

Sì, generalmente parlando, gli ammogliati, essendo più morali, sono anche più economi.

Chi non sa che costa di più il mantenimento di un vizio, che quello della moglie? (*Si ride*) E questo risponda alla tenuità dello stipendio invocata da coloro che sostengono sentenza contraria alla mia.

Il nostro Parlamento, somigliante in questo ad alcuni altri, è invasato dalla smania di tutto regolamentare. Perché crediamo che una cosa sia buona, non ci contentiamo di seguirla noi, ma vogliamo subito imporla agli altri, senza badare che, essendo fallibili, possiamo ingannarci; senza badare ancora che una cosa può essere buona in un caso, cattiva in un altro.

Io ammetto, ciò che non credo, che in generale sia bene che le guardie doganali siano celibi. Ma chi vi assicura che ciò abbia sempre luogo? Io suppongo che vi sia un posto vacante e due concorrenti, di cui uno ammogliato, virtuoso, morigerato, fornito di tutte le altre qualità fisiche ed intellettuali che si richiedono nelle guardie doganali; l'altro celibe dato al vino, al giuoco, di gracile complessione, poco atto in sostanza alle fatiche di guardia

doganale. Ebbene, colla nostra legge il ministro è obbligato o a scegliere il meno capace, od a lasciare vacante il posto.

Mandiamo a monte questa smania di regolamentare che ci domina. Lasciamo libertà ai doganieri di ammogliarsi, ed al ministro di scegliere i migliori, celibi od ammogliati. Il solo ministro, conoscendo quelle circostanze che noi non possiamo conoscere, può fare una buona scelta. Non costringiamolo a farne una cattiva.

CATUCCI. Signori, mi dispiace dover tornare sulla questione del celibato che il numero 2 dell'articolo 4 vorrebbe pronunciare a danno di chi voglia essere impiegato doganale. Vi confesso, io, francamente parlando, non saprei se fosse più regolare o no che questa specie d'impiegati si mantenga nel celibato; nel dubbio però, senza alcuna esitazione, mi pronuncio a favore del matrimonio, poichè questo forse potrà essere motivo di povertà, quello, cioè il celibato, motivo forse d'immoralità.

Quello poi che certamente non posso tollerare si è che il *vedovo non debba avere prole*, se voglia essere impiegato doganale; come ognuno vede, non vi è ragione alcuna in tale divieto. Un cittadino può avere un figlio solo, che viva da sé e che non ha bisogno del padre; perchè dunque vietare a questo padre l'impiego doganale, avendo tutti i requisiti? Perché obbligarlo a stendere altrui la mano per campare la vita?

Una legge che non trova alcun appoggio nella logica non deve creare arbitrariamente un divieto. Forse col matrimonio si è voluto evitare un numero di figli, che può essere molto, e così scansare le inconvenienze notate dal relatore della Commissione, il che al certo può bene non verificarsi quando un *vedovo abbia un figlio solo*. Io trovo che nel vedovo non concorra nessuno dei pericoli che la Commissione vede nel matrimonio.

Adunque non si creino limitazioni, non si restringano i diritti dei cittadini, che pur son sacri; ciascuno ha il diritto sacro di vivere sia ammogliato con figli o senza, quando può bene adempire ai doveri dell'impiego, e lo Stato ha l'obbligo di darglielo.

Io quindi conchiudo che o si depenni per intero il numero 2 dell'articolo 4, o per lo meno si annientino le parole: *vedovo senza prole*, comeché contengono un assurdo, un manifesto arbitrio che disdice alla dignità, di una codificazione.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone la soppressione del numero 2 dell'articolo 4.

SPAVENTA. La Commissione mantiene l'articolo tal quale è formulato.

L'onorevole Michellini ha detto che egli non sa vedere che due ragioni per cui il celibato sia richiesto come condizione per l'ammissione delle guardie doganali.

Due ragioni saranno state allegate, ma io ne avrei cento e tutte buone.
(*Rumori*)

MICHELINI. Sentiamone novantanove!

SPAVENTA. L'onorevole Michellini dice che egli conosce dei contadini ammogliati i quali vivono essi e le loro famiglie con una rendita molto minore di quella che si assegna ai doganieri.

L'onorevole Michellini forse non ha posto mente alla natura del servizio che le guardie doganali sono chiamate a prestare. Questo servizio richiede in quelli che vi adempiono diligenza, attività, fatiche e coraggio; e queste qualità si riscontrano possibilmente più negli scapoli che non negli ammogliati.

Gli ammogliati sono preoccupati della cura della famiglia, sono ammorbiditi dalla dolcezza della vita domestica, e non è presumibile che facciano il migliore servizio.

Per tutte queste ragioni la Commissione mantiene fermo l'articolo quale è formulato.

Ma vi ha ancora un'altra ragione e molto serio, perché tocca la finanza.

MICHELINI. Domando la parola.

SPAVENTA. L'onorevole Michellini senza dubbio ha studiata la legge in tutte le sue parti ed avrà anche considerato quella che riguarda le pensioni che sono date ai doganieri. Se noi dunque lasciamo che i doganieri prendan moglie, lo Stato avrà poi da pagare la pensione alle vedove ed ai figli di tutti, e voi sapete come è delicata ogni questione di spese a carico dello Stato e dei contribuenti; quindi lo Stato debbe essere molto parco nel permettere ai doganieri di ammogliarsi, altrimenti si sobbarca ad una spesa non indifferente. Laonde la Commissione ha creduto di pareggiare la posizione dei doganieri a quella dei soldati. Essa ha richiesto certe determinate condizioni per permettere che il doganiere ammesso al servizio prenda moglie, ma ha tenuto per regola generale che ogni doganiere per essere ammesso debba essere celibe od almeno vedovo senza prole.

PRESIDENTE. Attesa l'ora tarda, la discussione è differita a domani.

La seduta è levata alle ore 18.00.

**Resoconto stenografico
della discussione in Assemblea,
25 marzo 1862**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento delle guardie doganali.

La Camera era rimasta all'articolo 4, nel quale furono proposti tre emendamenti, l'uno del deputato Michelini inteso a sopprimere il numero 2; l'altro del deputato Mellana, il quale chiedeva si aggiungesse un'eccezione conforme a quella stabilita all'articolo 6; l'altro del deputato Catucci per togliere le parole *vedovo senza prole*.

La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. Ministero e Commissione sostengono essere incompatibile lo stato matrimoniale colle incombenze cui debbono disimpegnare le guardie doganali; ma tanto il Ministero quanto la Commissione ammettono immediatamente delle eccezioni, autorizzando coll'articolo 6 di questa legge il ministro delle finanze a concedere dispense.

Dunque, non c'è quell'incompatibilità che si dice, perché l'incompatibilità non ammette eccezioni.

Mi basterebbe quest'osservazione per rispondere alle mille ed una ragioni che voleva addurre l'onorevole membro della Commissione, il quale difendeva una sentenza contraria alla mia, ma che si tenne in petto.

Tuttavia aggiungerò poche osservazioni a quanto egli ha detto per difendere la sua tesi.

Egli diceva; in sostanza, che le guardie doganali non devono ammogliarsi per non essere distratte dai loro doveri. Ma io dico che appunto per ciò esse meglio attenderanno ai loro doveri; cioè per mantenere la famiglia saranno più diligenti, più zelanti. Nego nel modo il più assoluto che il matrimonio distragga dall'adempimento dei propri doveri; sostengo anzi che in generale gli ammogliati li adempiono meglio che i celibi.

Lo stesso onorevole deputato aggiungeva che gli ammogliati sono occupati delle cure della famiglia.

Bene! ed appunto per ciò, appunto per provvedere al mantenimento della famiglia adempiono con maggiore diligenza ai doveri della professione che esercitano. Tutti sappiamo che le minute cure domestiche in una famiglia

bene ordinata spettano alla moglie e non al marito. Questi in generale, se non ha professione, non si occupa dell'interno, ma si abbandona all'ozio ed ai vizi. Ad ogni modo rimane dimostrato essere insussistente la ragione che si allega delle cure domestiche.

Fu anche invocato l'interesse delle finanze, perché lo Stato, pagando pensioni alle vedove delle guardie doganali, è bene che il loro numero sia il minore possibile.

Ma è una carità pelosa quella che voi fate alle guardie doganali, promettendo pensioni alle loro vedove, se ne esigete il sacrificio di uno dei principali, dei più sacri loro diritti, quello di prender moglie. Sopprimete piuttosto la pensione, e non togliete il diritto, e così le cose si accomodano facilmente.

Inoltre, si proibisce forse agli altri impiegati, le vedove dei quali hanno anche diritto alla pensione, di prender moglie? No, per certo. Qual è dunque la ragione di questa ineguaglianza, mentre sempre si grida eguaglianza?

Cosa singolare! Continuamente si parla di libertà; libertà! gridano coloro che per essa sostennero prigioni, esilii, patimenti di ogni maniera; libertà! gridano ancora, e forse in tuono più forte, coloro che prima del 1848 nelle provincie settentrionali, e prima del 1860 nelle meridionali, erano i più validi sostegni del despotismo; ma quando si tratta di attuare la libertà non se ne trova mai il tempo.

Conchiudo pertanto col dire che noi dobbiamo dalle guardie doganali esigere l'adempimento del loro dovere e non entrare nelle loro famiglie e lasciare ad esse la più grande libertà possibile.

Scelga il ministro ammogliati o celibi come crede opportuno. Se crede che i celibi siano più atti al servizio delle dogane li preferisca pure, ma non gli sia impedito di prendere anche degli ammogliati, ove questi abbiano tutti gli altri requisiti che sono necessari per fare una buona guardia doganale.

NISCO. L'onorevole Michellini si oppone alla condizione stabilita dalla legge di dover essere i doganieri celibi ed egli invoca per questi la libertà.

Certamente nessuno toglie la libertà agli uomini di essere o non essere celibi. Coloro però che vogliono darsi al servizio di guardie doganali hanno l'obbligo imposto dalla legge di essere celibi.

Quest'obbligo, che impone la legge, ha per iscopo l'esattezza del pubblico servizio.

Io ignoro la condizione del personale delle dogane delle provincie settentrionali e centrali; però conosco abbastanza quella delle provincie meridionali, e posso francamente dire che è la peggiore possibile.

Questo dipende essenzialmente dal non essere i doganieri celibi, dall'essere carichi di povera famiglia, onde sono obbligati dalla miseria a stendere la mano anche quando sono in fazione; e a me stesso è toccato di dover dare la mancia ad un doganiere in fazione per poter passare, senza però commettere nessun contrabbando.

La piccola retribuzione che hanno i doganieri non è tale da sopperire ai bisogni di una famiglia; quindi è ch'essi si mettono in grado di soddisfare a questi bisogni mercè i furti, chiamati col modesto nome di *lucris*, per forma che noi disgraziatamente vediamo che non v'è contrabbando nelle provincie meridionali in cui non siano complici i doganieri.

Il commissario regio qui presente, mio egregio amico Manna, che è stato direttore delle dogane di Napoli, ha potuto conoscere come questa mala condotta dei doganieri sia principal cagione di rendere il contrabbando un male che tormenta le nostre popolazioni e ne guasta la moralità.

Né si deve non considerare che i doganieri poi, per poter camminare in questo loro mestiere di furto, per poter, come dicono essi, mantenere le loro famiglie, si rendono dipendenti da quella triste schiera di soverchiatori, ora già famosi col nome di *camorristi*, i quali nelle provincie napoletane turbano tutti gli ordini governativi.

A me stesso è toccato ultimamente di dover pagare due piastre per avere un mio cembalo che arrivava da Firenze, ad onta che l'egregio mio amico Manna avesse dato tutte le disposizioni affinché il cembalo uscisse dalla dogana; e il prefetto Mayr pochi giorni fa mi narrava com'egli fosse stato obbligato a pagare una piastra per mille sigari che gli giungevano da Bologna.

Tutto questo si fa perché i doganieri dividono colla *camorra*, la quale domina nella dogana da padrona assoluta.

Ora, se noi vogliamo che questi doganieri non siano spinti dal bisogno ad unirsi colla camorra per rubare, se vogliamo diminuire il grande male demoralizzatore del contrabbando, dobbiamo far sì che non abbiano una numerosa famiglia.

Quindi è che io, rispettando altamente il principio della libertà e non volendo obbligar nessuno ad esser o non esser doganiere, dico però che tutti coloro i quali vogliono essere doganieri si debbono sottoporre a questa principale condizione di essere celibi. E soggiungo di più che i doganieri delle provincie meridionali (poiché di quelli delle altre provincie io non so che cosa dirmi) sono per lo più composti di tutti i congedati, i quali, non avendo l'abitudine del lavoro, non sapendo esercitare nessun mestiere e avendo voglia

di menar moglie, sono passati dall'esercito ai doganieri. Così, carichi poscia di una numerosa famiglia, cadono nella grandissima colpa di non fare il loro dovere e di non prestare i loro servigi allo Stato.

Persuadiamoci, signori, che non bisogna giammai per qualsiasi legge o regolamento mettere gli uomini nella necessità di mancare al proprio dovere per provvedere alla sussistenza de' figliuoli.

Laonde io domando che sia mantenuto lo stabilito nell'articolo, di richiedere cioè che i doganieri siano celibi; massime perché, se tali non fossero, sarebbe impossibile di renderli mobili in caso di guerra.

MACCHI. Io non voglio impegnarmi or qui nella questione se debbano o no i doganieri essere ammogliati. Voglio dire però che, se vi è una ragione che debba indurre il legislatore a sancire il progetto qual venne presentato dal Ministero ed appoggiato dalla Commissione, che, cioè, i doganieri debbano restar celibi, io credo sia soltanto per la considerazione di ridurre anche questo corpo di doganieri alle norme della milizia, ossia militarizzarli. Ma io non posso in nessun modo accettare la teoria propugnata or ora dall'onorevole Nisco, cioè che si debbano tener celibi i doganieri per averli più morali; imperocchè a questa stregua converrebbe dire che il matrimonio, il quale per consenso di tutti i moralisti (*Bravo!*) è uno dei principii più moralizzatori, sia all'opposto un principio dissolvente di ogni moralità. Io dico anzitutto...

NISCO. Domando la parola. (*Si ride*)

MACCHI. Io dico anzitutto che, se un uomo, quando è celibe, trova dieci eccitamenti a delinquere, coll'ammogliarsi ne perde almeno una metà. Il solo fatto di dover render ragione del viver suo alla propria moglie, il solo pensiero di dover tornare dinanzi ai propri figli è un gran freno contro i delitti, ed è un grande eccitamento a persistere sulla via dell'onestà e della moralità.

Né vale il dire che i doganieri, trovandosi in dure necessità e carichi di famiglia, possano avere una ragione di più che li spinga al delitto; imperocchè, se questa ragione fosse buona, bisognerebbe inferirne che la società deve vietare il matrimonio a tutti coloro che non guadagnano tanto come i doganieri; e questo, io credo, nessuno di noi vorrà consentirlo.

Del resto, per scemare importanza alla osservazione di chi afferma crescere i bisogni in proporzione del crescere della famiglia, io dirò che ciò poteva verificarsi in altri tempi, quando la povera donna si trovava nell'impossibilità di fare il menomo guadagno; ma ora, grazie allo sviluppo della civiltà ed il

progresso dei tempi, anche alla donna del popolo è dato procurarsi qualche mezzo di onorata sussistenza.

Voci. Ai voti!

NISCO. Io qui non debbo certamente venire a sviluppare la teoria del matrimonio come mezzo moralizzatore; io ammetto che il matrimonio è certamente un mezzo moralizzatore; né discuto se debba la società interessarsi o no dell'uomo che prenda moglie e di quello che rimane celibe; questo rientra nel campo della libertà individuale. Ogni espediente per moltiplicare o diminuire i matrimoni è sempre turbativo dell'ordine naturale da cui soltanto è dato alla civiltà di prosperare e di progredire. Debbo però dire che, quando lo Stato vuole organare un servizio, e vuole che questo servizio sia esatto, deve badar bene a stabilirne le condizioni dirette a siffatto scopo.

Ora, ammettendo che i doganieri possano ammogliarsi, ne verrà che essi avranno una famiglia condannata per i continui traslocamenti ad essere nomade, a soffrire spese alle quali il piccolo stipendio non può supplire.

Adunque io non volli attaccare il matrimonio, né dire che il matrimonio non sia un mezzo moralizzatore, ma sostenere che 'pei doganieri il matrimonio sia un mezzo di ridurre l'uomo in istretta miseria, e quindi in condizioni da dover mancare al suo dovere.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo stata appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

(La chiusura è adottata.)

Pongo ai voti la proposta Michelinì per la soppressione del n° 2.

Però, siccome la discussione ebbe luogo l'altro giorno, credo mio debito di rammentare ora che tanto il progetto della Commissione, quanto quello del Ministero, mantengono il n° 2 che l'onorevole Michelinì vorrebbe soppresso.

(L'emendamento Michelinì non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento Mellana, il quale dice: che sia celibe o vedovo senza prole, salvo l'eccezione di cui all'articolo 6.

(Non è approvato.)

Finalmente pongo ai voti l'emendamento del deputato Catucci, il quale propone che si tolgano le parole: *vedovo senza prole*.

(Non è approvato.)

ROBECCHI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

MICHELINI. Chiedo la parola per proporre un emendamento.

Non si sgomenti la Camera né la Commissione, non è che un emendamento di forma.

PRESIDENTE. La parola sarebbe al deputato Robecchi Giuseppe, ma siccome la discussione è stata chiusa sull'articolo 4...

ROBECCHI GIUSEPPE. Mi pare che non fosse chiusa che sul numero 2 di questo articolo.

MICHELINI. Mi sembra che non si possa chiudere la discussione su di un argomento che non si è ancor discusso e che non era in discussione.

Ora io ho in animo di proporre un nuovo emendamento a questo articolo.

PRESIDENTE. Mi permetta; la discussione fu aperta dall'onorevole Andreucci, vice-presidente nell'ultima tornata, non sopra i paragrafi distinti dell'articolo, ma su tutto l'articolo 4; per conseguenza, quando fu chiesta ed approvata la chiusura lo fu su tutto l'articolo.

Ciò stante, pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

«Art. 5. Coloro i quali sono la prima volta ammessi nel numero delle guardie doganali attive avranno un premio di lire cinquanta.

«L'ammissione è considerata come esperimento per i primi sei mesi, durante i quali colui che fu ammesso può ritirarsi e l'amministrazione può congedarlo.

«Le guardie che saranno riconosciute idonee dopo l'esperimento assumeranno l'obbligo per anni cinque, nei quali saranno computati gli anzidetti sei mesi.

«Terminati i cinque anni, le guardie non potranno rimanere in servizio se non rinnovando l'arrolamento di tre anni in tre anni.

«L'obbligo dei cinque anni e dei tre anni può essere sciolto:

«1° Per congedo ottenuto dal Ministero delle finanze;

«2° Per chiamata al servizio militare;

«3° Per espulsione dal corpo.

«Ogni interruzione di servizio di più di tre giorni, non autorizzata, è considerata come diserzione.»

SALARIS. Domando la parola.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Proporrei la soppressione del primo alinea dell'articolo 5.

I motivi della mia proposta furono accennati nella stessa relazione della Giunta.

L'ammissione è un favore che la legge presente non accorda che a coloro che riuniscono alcuni requisiti, considerando questo corpo quale corpo speciale, cui saranno affidate delicate incumbenze.

L'ammissione non è però che in via di semplice esperimento che sarà accordata, e questo esperimento dovrà durare per il termine di sei mesi, pendenti i quali sarà facoltativo all'ammesso il ritirarsi, facoltativo all'amministrazione il congedarlo.

Per un semplice esperimento non mi pare conveniente che le finanze debbano ad ogni ammesso corrispondere un premio di lire 50.

Soppresso il primo, l'articolo 5 dovrebbe cominciare col secondo alinea, cambiando il terzo che diverrebbe secondo, in questi termini:

«Le guardie che saranno riconosciute idonee dopo l'esperimento, potranno continuare il servizio assumendone obbligo per cinque anni, ne' quali saranno computati i primi sei mesi, e riceveranno, all'atto della ferma, un premio di lire 50.»

In questo modo si eviteranno molti inconvenienti, e soprattutto non si cumuleranno favori a favori.

Fra gl'inconvenienti a' quali darebbe campo il sistema della Commissione e del ministro giovi far osservare i seguenti.

Suppongasì che dopo due mesi l'ammesso cui furon corrisposte lire 50 si riconosca poco capace a tal genere di servizio; egli dovrà a mal grado continuarlo per estinguere questo debito verso l'amministrazione del corpo. Quindi, nel mentre si pretenderebbe che al corpo delle guardie doganali appartengano persone capaci, e vi appartengano volontariamente, si farebbe in modo che il servizio si prestasse da incapaci e contro loro volontà.

Lo stesso dicasi rispetto all'amministrazione la quale dovrebbe talora ritenere al servizio qualcuno da congedarsi, solo perché dovrebbe soddisfare al debito proveniente dal premio di lire 50, e che certamente gli fu corrisposto senza ragione plausibile. Altrimenti le finanze dello Stato si esporrebbero a perdite considerevoli.

Credo sia più giusto che il premio di lire 50 sia concesso a coloro che dietro l'esperimento di sei mesi avranno dato prove non equivoche di capacità e di onestà, all'atto che assumeranno l'obbligo di rendere questi servigi per anni cinque.

In siffatto modo né sarà gravosa la restituzione per parte di chi riceve le lire 50, né le finanze saranno esposte a perdita di sorta.

Mi lusingo che la Commissione avrà nulla ad opporre, ed accetterà questo emendamento.

BRIGNONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Michelini.

MICHELINI. Nemico d'ogni arbitrio, io propongo che non sia fatta facoltà al ministro delle finanze di accordare il congedo alle guardie doganali...

Voci dal banco della Commissione. È un'altra questione.

PRESIDENTE. Termineremo prima questa quistione, poi gli darò la parola. Il deputato Brignone ha facoltà di parlare.

BRIGNONE. La questione ora accennata dall'onorevole preopinante è stata discussa nel seno della Commissione, dove una parte delle sue osservazioni vennero ampiamente sviluppate.

Ma essendosi determinato che queste guardie doganali, dal punto in cui sono ammesse al servizio per sei mesi di esperimento, dovessero necessariamente indossare l'uniforme, ne consegue che il Governo doveva abbuonar loro un sufficiente ingaggio onde provvederli della necessaria divisa; ed egli è per ciò che la vostra Commissione ha creduto di approvare le proposte delle lire cinquanta, mentre anzi ha osservato che questa somma è forse anche tenue per provvedersi integralmente degli oggetti di corredo che loro occorrono.

MANNA, *regio commissario*. Aggiungo un'altra semplice spiegazione, la quale concorrerà a soddisfare maggiormente l'onorevole Salaris, ed è che, nel regolamento che accompagna la legge, sarà provveduto in maniera che l'erario non sia mai, per quanto è possibile, defraudato di questa piccola largizione, la quale non è che la terza parte di quello che si fa per le guardie di sicurezza pubblica, che hanno un premio di lire 150.

Le ritenute che si faranno sopra i sei mesi, durante i quali la guardia debb'essere certamente pagata, potranno essere regolate in modo che nulla o quasi nulla si possa perdere, laddove la guardia avesse ad uscire.

D'altra parte, la tenuità della somma che si corrisponde e l'essere il servizio faticoso consigliano a non usar tanto rigore.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Salaris nella sua proposta ?

SALARIS. Non insisto dopo che la Commissione considera le lire cinquanta da corrispondersi agli ammessi come un compenso per il vestiario, e non come un premio.

ROBECCHI GIUSEPPE. Aggiungerò un'ultima considerazione, ed è che la somma non è pagata all'individuo ma è posta a suo credito sul conto di massa, e quando esce dal corpo è obbligato prima dei sei mesi a restituire sotto altra forma le 50 lire che gli sono state date dall'amministrazione; poiché l'amministrazione dà alla guardia 50 lire perché sia provveduto al corredo, all'uniforme, che poscia è obbligata a restituire sempre quando esca dal corpo prima d'aver terminata la ferma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Michelini.

MICHELINI. Io diceva adunque che, nemico d'ogni specie d'arbitrio, non vorrei che il ministro delle finanze avesse la facoltà d'accordare il congedo alle guardie doganali. Questo congedo è un favore od è una punizione: nell'uno e nell'altro caso non credo che il ministro debba avere questo arbitrio.

Quindi propongo la soppressione del primo numero che dice: «per congedi ottenuti dal ministro delle finanze».

SELLA, *ministro per le finanze*. Mi pare che possa benissimo presentarsi il caso in cui dalle due parti contraenti si desideri di scindere questo contratto, che dovrebbe durare cinque anni per la prima volta, e poi in seguito di tre in tre anni.

Può succedere che una guardia doganale o per malattia o per qualche altra ragione sia assolutamente inabile a continuare il servizio. Si può intendere agevolmente che vi sieno delle contingenze in cui la guardia doganale stessa desideri di rescindere questo contratto e ne faccia domanda al ministro delle finanze, il quale, considerata la natura del servizio che può rendere questa guardia, visto come stanno le cose può facilmente supplirlo con altri, ed accedere o no alla domanda che questa fa...

MICHELINI. Domando la parola.

SELLA, *ministro per le finanze*. ...secondo che saranno le circostanze.

Mi parrebbe troppo duro se questo contratto dovesse da ambe le parti adempirsi sino alla fine, senz'ammettere mai il caso in cui questo contratto potesse essere scisso per desiderio d'ambe le parti.

PRESIDENTE. Il Ministero non accetta?

SELLA, *ministro per le finanze*. Non accetto.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini, ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Mi pare che le circostanze accennate dall'onorevole ministro dovrebbero essere specificate almeno almeno in un regolamento, ed allora cesserebbe l'arbitrio, perché la legge sarebbe anteriore al caso cui si deve applicare; laddove, secondo il progetto che esaminiamo, legge e sentenza

sarebbero posteriori, ed il ministro sarebbe legislatore e giudice. Non violiamo per carità i più ovvii principii di diritto pubblico.

SELLA, *ministro per le finanze*. Domando di aggiungere ancora un'osservazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA, *ministro per le finanze*. A termini dell'articolo 19, un regolamento si deve fare, nel qual regolamento si possono anche prevedere questi casi. Ma anche in un regolamento io credo che sia assolutamente impossibile delineare minutamente tutti i casi, tutte le circostanze per cui possa desiderarsi, possa essere realmente utile al pubblico servizio che una guardia doganale cessi d'esser di peso alle pubbliche finanze collo stipendio che gli si deve dare, quando d'altra parte non potesse poi prestare il servizio che da lui si richiede.

Quindi io credo che anche nel regolamento, dove per certe si avrà cura di accennare alle cose addotte dall'onorevole Michellini, sia impossibile prevedere assolutamente tutti casi che si possono presentare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Michellini, il quale vorrebbe che fosse soppressa la frase:

«per congedi ottenuti dal ministro delle finanze.»

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 5.

(La Camera approva.)

«Art. 6. Le guardie attive di terra e di mare non possono contrarre matrimonio senza permesso del Ministero delle finanze.

«Il permesso non si può dare se non sia provato che l'uno o l'altro degli sposi, o fra amendue non posseggano almeno un'annua rendita:

«a) Di lire 1.200, corrispondenti al capitale di lire 24.000, se trattasi di tenente o sottotenente;

«b) Di lire 500, corrispondenti al capitale di lire 10.000, per i brigadieri;

«c) Di lire 400, corrispondenti al capitale di lire 8.000, per i sotto-brigadieri;

«d) Di lire 300, corrispondenti al capitale di lire 6.000, per le semplici guardie.

«Chiunque infrangerà questo divieto sarà espulso dal corpo e perderà ogni diritto a pensione.»

ROBECCHI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROBECCHI GIUSEPPE. Io propongo che siano sopprese le ultime parole dell'articolo: *e perderà ogni diritto a pensione.*

Osservo anzitutto che questa clausola non è contenuta nel regolamento militare, perché in esso al § 199, dove si parla dei militari che si sono ammogliati senza permesso, si dice che gli ufficiali che s'ammogliassero contro il prescritto della legge sono rivotati dall'impiego, ma non si dice che perdano il diritto alla pensione, e così pure che si tratta di bassi ufficiali, quando siano giubilati, non perdono il diritto alla pensione solamente pel fatto di essersi ammogliati.

Osservo che le guardie doganali hanno diritto a pensione per due titoli: in primo luogo per ferite riportate in servizio; ed io non credo che si debba far perdere questo diritto alla pensione solamente per il fatto di essersi ammogliati; in secondo luogo hanno diritto alla pensione per anzianità di servizio, cioè per aver servito almeno 15 anni, poiché il diritto alla pensione non decorre prima di questo tempo. Ora io sostengo che è ingiusto che, quando un impiegato ha prestato un buon servizio per 15 anni per lo meno, perda ogni diritto a pensione solamente per il fatto che egli abbia preso moglie, cioè nel momento in cui ha maggiori bisogni, perchè ha una famiglia da mantenere.

Queste sono le ragioni principali per cui prego la Camera di togliere dall'articolo 6 le parole: *e perderà ogni diritto a pensione.* Mi pare che sia una punizione sufficiente l'espulsione dal corpo, senza che quest'espulsione debba trarre con sé la perdita dei diritti alla pensione che si fosse acquistata per ragioni di servizio.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi propone che siano sopprese dall'articolo 6 le parole: *e perderà ogni diritto a pensione.*

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

SELLA, *ministro per le finanze.* Osservo alla Camera che, se si accettasse l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi ne verrebbe per conseguenza che non ci sarebbe propriamente una punizione per chi, avendo preso un impegno, credesse di ammogliarsi per liberarsene. Infatti la conseguenza di questa infrazione ai patti non sarebbe che l'uscita dal corpo; ma questo non si può veramente considerare come una punizione. Se si vuole che realmente questa clausola sia osservata, che, cioè, le guardie doganali non abbiano a prender moglie finché durano in servizio, vi ha da essere una punizione. Dobbiamo riflettere eziandio che, passati i primi cinque anni, la ferma non

si stipula più che di tre in tre anni, e che colui che volesse prender moglie e non più continuare in questo servizio non ha che da attendere che il tempo della sua ferma sia terminato per trovarsi libero di fare quello che meglio gli attalenti.

Alla fine dei conti questo è un contratto. Si dice a queste guardie: avete tanto di assegno, avete tanto di pensione, ma badate che vi si impone quest'onere di non poter prender moglie; se vorrete prenderla, allora sarete espulsi dal corpo e non godrete più di questi vantaggi. Del resto, ripeto, ogniqualevolta queste guardie credano di doversi ammogliare non hanno che da attendere il termine della loro ferma.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

MANNA, *commissario regio*. Mi permetto di aggiungere che non è già una punizione pel matrimonio la perdita della pensione; è piuttosto un mezzo di tenere la ferma. Se si è detto che si contrae l'obbligo di cinque anni, e se si lascia che col matrimonio se ne possa uscire, ben si vede che è questo un mezzo di violare l'obbligo preso della ferma, perché, se col matrimonio si esce in qualunque tempo, si potrà così rompere l'obbligo assunto della ferma presa.

La perdita della pensione non è dunque come punizione del matrimonio contratto, ma come mezzo indiretto per impedire l'immaturo scioglimento della ferma.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi, né mi muovono le ragioni addotte dal signor ministro delle finanze, e meno ancora quelle accennate ultimamente dal regio commissario.

L'onorevole ministro diceva: se si tolgono le ultime parole, non esiste punizione. Mi perdoni, ciò non è esatto, poiché l'espulsione dal corpo delle guardie doganali, per matrimonio contratto in frode alla legge, non esiste solo per le semplici guardie, ma anche per i graduati, cioè per gli ufficiali. Quindi ben vede il signor ministro che l'essere espulso dal corpo importerebbe la perdita di un grado acquistato, per cui non si vorrà dubitare che sia questa una vera punizione.

Ma ciò non basta. Un sottotenente che ha contratto matrimonio in frode alla legge, venendo espulso dal corpo, perde la promozione a cui poteva legittimamente aspirare. Ed ecco un'altra punizione.

Non può dunque negarsi che l'espulsione dal corpo sia una pena, e grave pena; ma si dovrà pur confessare che questa pena è gravissima, considerati tutti i suoi effetti.

Ma si noti ancora che con questa prescrizione si lederebbero i diritti acquisiti. Infatti la pensione è dovuta dietro la prestazione di servigi per il tempo dalla legge stabilito. Col tempo dunque il diritto alla pensione è acquistato; né il fatto posteriore del matrimonio contratto secondo la legge varrebbe a cancellare i servigi precedentemente prestati.

Infatti, secondo la legge stessa, che si vorrebbe estesa al corpo delle guardie doganali, il militare che contrae matrimonio senza uniformarsi alla legge non viene privato della pensione. Egli è vero che si considera sempre nubile, in guisa che la di lui vedova o figli non abbiano mai diritto alla pensione che sarebbe loro spettata se il marito o padre rispettivo avesse contratto matrimonio secondo il prescritto dalla legge.

Voi vedete, o signori, che la legge stessa, che si vuole estendere alle guardie doganali, rispetta il diritto acquisito, non privando della pensione il militare che, in frode alla citata legge, contraesse matrimonio.

L'articolo però che è in discussione priva per un fatto posteriore il doganiere della pensione alla quale acquistò diritto col continuato servizio per il tempo stabilito, perocché il diritto alla pensione s'acquista colla continuazione de' servigi per un definito numero d'anni.

Ora, io domando, ha costui prestato o no i suoi servigi per il tempo dalla legge richiesto? Se li ha prestati, ha acquistato diritto alla pensione, diritto che non se gli potrà togliere per il fatto del matrimonio contratto in frode alla legge.

Si applichi anche alle guardie doganali la legge che si applica ai militari; si consideri il militare come non avente moglie e figli; si accordi a lui solo la pensione, e con lui si estingua, senza che possa liquidarsi in favore della moglie o de' figli, ed allora troverò giusta la prescrizione della legge.

Ma l'onorevole ministro delle finanze dicea che una guardia doganale non ha bisogno di contrarre matrimonio in frode alla legge, poiché dopo il quinquennio essa rinnova la ferma ogni tre anni, e quindi potrebbe attendere che sia sciolto dall'obbligo contratto per celebrare le nozze.

L'onorevole signor ministro ha rivolto il suo sguardo alle semplici guardie doganali, ma questa disposizione legislativa non riguarda quelle soltanto, sibbene gli ufficiali, i quali non sono ritenuti dalla ferma.

Ma il signor ministro dirà: gli ufficiali chiedano le loro dimissioni e vadano tranquillamente a nozze.

Ma, chiedo al signor ministro, perché non si dovrà dire lo stesso agli ufficiali dell'esercito? Perché si vorrà stabilire una stregua per gli uni ed un'altra per gli ufficiali delle guardie doganali?

In vero io credo che, applicandosi la stessa legge, dovrebbe essere eguale la condizione degli uni e degli altri.

Il signor ministro ben vede adunque che i motivi da lui messi in campo a sostegno di questa disposizione non possono reggere ad una critica severa, ed è forza convenire che l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi è rivestito di tutti i caratteri di giustizia; per la qual cosa spero verrà accolto dalla Camera.

ROBECCHI GIUSEPPE. Siccome all'ultimo alinea dell'articolo 15 è detto che l'espulsione produce sempre la perdita del diritto alla pensione, bisognerebbe fare una eccezione alla massima generale, e quindi il mio emendamento lo formulerei nel seguente modo:

«Chiunque infrangerà questo divieto sarà espulso dal corpo senza che in questo caso l'espulsione porti con sé la perdita del diritto alla pensione.»

PRESIDENTE. Mi pare che anche togliendo solo l'inciso da lui indicato prima, si può modificare, qualora la Camera accetti l'emendamento, l'articolo 15; ma è molto meglio che la questione venga definita adesso, e poi, quando si passerà all'articolo 15, si applicherà l'opportuna modificazione.

BRIGNONE. Prima che la Camera passi a votare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Robecchi, mi permetto d'osservare, poiché trattasi d'una assimilazione coll'esercito, che gli ufficiali dell'esercito i quali contraggono matrimonio senza permesso sono, in virtù della legge sullo stato degli ufficiali, rivotati dal loro impiego, e qualunque sia la pensione alla quale abbiano diritto, non la conservano più che per i tre quarti, vale a dire perdono un quarto della pensione loro spettante. Ciò per gli ufficiali.

Quanto ai sott'ufficiali che prendono moglie senza permesso, essi sono rimossi dal loro grado e mandati a terminare la loro ferma nei corpi franchi od altro corpo di disciplina per essere congedati ultimata la ferma loro.

Non ignora adunque la Camera e non ignora l'onorevole deputato Robecchi che un sott'ufficiale che abbia quindici o venti anni di servizio e che abbia diritto ad una pensione, essendo mandato nel corpo dei cacciatori franchi e rimosso dal suo grado, perde naturalmente il diritto che aveva alla pensione.

Conseguentemente non credo che la Camera debba ammettere l'emendamento dell'onorevole Robecchi Giuseppe, che spero di vedere respinto.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi propone che sia cancellato l'ultimo inciso che dice: «e perderà ogni diritto a pensione».

Domando se è ammessa questa cancellazione.

(Non è ammessa.)

Pongo ai voti l'articolo 6. Chi lo approva, s'alzi.

(La Camera approva.)

«Art. 7. Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti delle guardie doganali sono punite nei seguenti modi:

«1° Coll'ammonizione;

«2° Con la sospensione temporaria dall'ufficio e dallo stipendio;

«3° Coll'arresto in caserma da uno ad otto giorni ;

«4° Coll'arresto nella sala di disciplina da tre ad otto giorni;

«5° Coll'arresto nella sala di disciplina a pane ed acqua da tre a quindici giorni;

«6° Col passaggio ad un grado inferiore;

«7° Con la perdita del grado ;

«8° Coll'incorporazione nei cacciatori franchi;

«9° Coll'espulsione dalle guardie doganali;

«10 Colla pena del carcere militare. »

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINERVINI. Mi ha fatto molta impressione che noi dovessimo sancire una legge nella quale si mette l'uomo a pane ed acqua. (*Risa*)

Signori, noi siamo un po' troppo severi non solo, ma poco serii. Le punizioni vanno intese in un modo ragionevole; questo abuso sul corpo degli individui non è degno della libertà. (*Movimenti*)

Avete messo questa punizione nella legge militare (io la condanno), e sia, ma non so ammettere che si possa condannare un uomo a pane ed acqua per uno spazio di tempo da tre a quindici giorni; questo è un attaccare precisamente la vita dell'uomo. (*Ilarità*) Sì, o signori, la privazione della libertà e l'obbligo di non avere per tre giorni alimento, ma solo pane ed acqua, sono delle punizioni che a molti temperamenti ed età non possono umanamente adattarsi. E notisi che il soldato, il quale ha un'attività per ginnastica e per esercizio, ha maggiore abitudine al solido e convenevole alimento.

Con questo adunque si attacca l'economia della vita dell'uomo, per il che io credo che questi poveri disgraziati non debbano stare a pane ed acqua come i ragazzi non più sarebbero ora nei luoghi di educazione.

Né mi si venga dicendo che vi sia qualche altro regolamento che contenga questa stessa disposizione, poiché ogni qualvolta disposizioni o sanzioni penali di questa sorta venissero a noi proposte, io cento volte ritornerei a rigettarle.

La punizione, o signori, non deve essere che un mezzo per far sì che serva d'esempio per gli altri, e di certo di tal genere non è il porre a pane ed acqua un uomo; ma io non intesi ancora che un uomo si lasciasse imporre da siffatta pena, neppure nei fanciulli degli istituti, neppure fra i monaci; ed io credo che neppure nella truppa questo si faccia; quindi io pregherei l'onorevole ministro ed i miei amici della Commissione di togliere via questo arresto o disciplina da 3 a 15 giorni a pane ed acqua, e gli arresti nella sala di disciplina stiano pure, ma le parole *a pane ed acqua* siano cancellate.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Minervini per la soppressione delle parole: *a pane ed acqua*.

(È appoggiato.)

Chi lo approva, sorga.

SALARIS. Darò uno schiarimento.

Voci. No! È votato.

MINERVINI. La prova è dubbia; domando la controprova!

PRESIDENTE. Si procederà alla controprova.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 7.

(La Camera approva.)

«Art. 8. Le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 del precedente articolo sono inflitte dall'amministrazione, e per essa dagli ufficiali che la rappresentano:

«a) Per lievi mancanze alla disciplina;

«b) Per lievi mancanze alle regole del servizio.»

(La Camera approva.)

«Art. 9. Le punizioni di cui ai numeri 5, 6, 7, 9 dell'articolo 7 sono inflitte dai Consigli di disciplina nei casi:

«a) Di recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente;

«*b*) Di gravi mancanze alla disciplina;

«*c*) Di diserzione semplice: e sarà sempre considerata come tale ogni interruzione di servizio, non autorizzata, per più di tre giorni. »

(La Camera approva.)

«Art. 10. La punizione di cui al numero 8 dell'articolo 7 è pure inflitta dai Consigli di disciplina:

«*a*) Per abbandono del posto;

«*b*) Per gravi mancanze non comprese negli articoli 9 e 11.

«Salve sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale nei casi di maggiore gravità del reato. »

(La Camera approva.)

«Art. 11. E' punita col carcere militare e dai tribunali militari :

«1° La diserzione *qualificata*, cioè con asportazione d'armi del corpo doganale;

«2° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto; salvo sempre il rinvio ai tribunali ordinari, ogni qual volta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale.»

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SALARIS. Al numero 1° dell'articolo 11 si prescrive generalmente che sia ritenuta diserzione qualificata quella che seguì con asportazione d'armi del corpo doganale.

Io penso che qui gioverebbe introdurre un emendamento acciò l'asportazione della daga non basti a far ritenere qualificata la diserzione.

Questo emendamento fu anche introdotto nel Codice penale militare, in cui oggi è espressamente stabilito che l'asportazione della daga non costituisca la qualificazione della diserzione.

In vero, se ciò non fosse, ognuno può facilmente comprendere che la diserzione sarebbe sempre qualificata; poiché, niuno potendo uscire dal quartiere senza l'arma, sarebbe strano pretendere che consegna la daga, svelando l'intendimento di disertare.

A scanso d'equivoco, io proporrei che si dichiarasse, come fu fatto per l'esercito regolare, che l'asportazione della daga non costituisce qualificazione della diserzione.

SPAVENTA. La Commissione acconsente.

BRIGNONE. Io crederei che si possa includere nello stesso alinea l'idea del preopinante senza aggiungerne un altro.

Si potrebbero aggiungere le parole: con asportazione d'armi *da fuoco*; e mi pare in tal modo escluso il caso di asportazione della semplice daga.

SALARIS. Accetto quest'emendamento.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

SELLA, *ministro per le finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Resta adunque inteso che in questo primo alinea alle parole: «con asportazione d'armi,» si aggiungerà: «*da fuoco* del corpo doganale. »

MINERVINI. Domando la parola sul secondo alinea.

Il secondo alinea dice:

«L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto, salvo sempre il rinvio ai tribunali ordinari, ogni qual volta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con una pena maggiore dal Codice penale.»

In conseguenza mi pare necessario che la Commissione dichiarasse che non può essere soggetto a duplice pena.

SALARIS. Resta inteso che la pena maggiore assorbe la minore.

MINERVINI. Se si mantiene questa locuzione, può nascere il dubbio che in caso di reato più grave dovesse l'imputato soggiacere alla punizione inflitta dai tribunali ordinari. Tale è la locuzione, *salvo sempre il rinvio*, ecc.; imperocchè ciò inchiude che nel caso più grave, oltre alla punizione disciplinare, si avesse a rinviare sempre al potere competente per la maggiore punizione. Ed ecco due punizioni possibili per quella locuzione.

DE FILIPPO. Non so veramente comprendere come l'onorevole Minervini richieda una dichiarazione della Commissione per una cosa che è così chiara che non ammette spiegazione; io non comprendo come possa entrare nella mente di chiunque abbia letto questo secondo alinea dell'articolo 11 l'idea che un individuo che si rendesse colpevole d'insubordinazione al superiore con minaccia o via di fatto possa soggiacere ad un doppio giudizio, e quindi ad una doppia pena. Ma chi non sa che la pena maggiore assorbe la minore e che un accusato non può essere per lo stesso fatto giudicato due volte? S'intende che se l'insubordinazione non porta una pena maggiore, la guardia doganale accusata sarà soggetta al tribunale militare, che non potrà altrimenti applicare che la pena del carcere; se invece, in seguito dell'istruzione processuale, si trova che il reato per sua indole mena ad una pena maggiore,

naturalmente il colpevole, senza esser giudicato prima dal tribunale militare, sarà esclusivamente sottoposto ai tribunali ordinari per l'applicazione della pena maggiore.

Per conseguenza la Commissione crede inutile qualunque dichiarazione, ritenendo chiarissimo il concetto ond'è informato il secondo comma dell'articolo 11, e non tale da dar luogo al dubbio accennato dall'onorevole Minervini.

MINERVINI. Domando la parola.

Io non ho fatto mai il torto né al Ministero, né alla Commissione, come l'onorevole mio amico veniva dicendo; io lo comprendo benissimo, né certamente lo avrei mai immaginato. Ma debbo dire che la locuzione non è per lo meno felice, perché non rende questa idea che annunzia il membro della Commissione.

Io proporrei che almeno si dicesse:

«L'insubordinazione al superiore, accompagnata da minacce o vie di fatto, ogniquivolta la minaccia o le vie di fatto sieno tali da costituire un reato punito con pena maggiore, sarà fatto l'invio ai tribunali ordinari.»

Così ogni dubbio sarà tolto; ma se si dice: «salvo sempre il rinvio,» può nascere il dubbio, che io ammetto non fosse nel concetto né del Ministero, né della Commissione, ma che io credo tuttavia necessario di eliminare completamente.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta dell'onorevole Minervini è semplicissima: egli lascia il primo inciso tal quale: «L'insubordinazione al superiore, accompagnata da minacce o vie di fatto» Poi capovolge il secondo inciso in questo modo: «Ogniquivolta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con maggior pena dal Codice penale avrà lungo il rinvio ai tribunali ordinari.»

MINERVINI. Perfettamente.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DE FILIPPO. Mi pare che sia inutile.

SAN DONATO. Non è superflua.

SPAVENTA. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

LEOPARDI. Io voleva proporre la soppressione della parola *sempre*, la quale induceva un certo equivoco. Soppressa questa parola *sempre*, secondo me, ogni dubbio era dileguato.

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo 11 colle variazioni accettate dal Ministero e dalla Commissione:

«È punita col carcere militare e dai tribunali militari:

«1° La diserzione *qualificata*, cioè con asportazione d'armi da fuoco del corpo doganale;

«2° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto.

«Ogniquale volta le minacce o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale avrà luogo il rinvio ai tribunali ordinari.»

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

«Art. 12. Colla condanna alle punizioni indicate ai numeri 8 e 10 dell'articolo 7 può sempre pronunziarsi l'espulsione.»

SALARIS. Anche all'articolo 12 chiederei una variazione.

Avuto riguardo alle pene contemplate nei numeri 8 e 10 dell'articolo 7, io proporrei che in quest'articolo alla parola *può* si sostituisse la parola *deve*, in guisa che a quelle pene sia pur annessa l'espulsione dal corpo come una necessaria conseguenza di quelle pene. Né vorrei che questa conseguenza dipendesse dall'arbitrio de' Consigli di disciplina o de' tribunali militari.

Forse la Commissione avrà dato questo senso alla parola *può*, e in questo caso sarà arrendevole all'emendamento da me proposto.

MANNA, *commissario regio*. Domando la parola.

SALARIS. Se mi permette, svolgerò brevemente i motivi della mia proposta.

Il corpo de' doganieri, secondo questa legge, si vuole corpo scelto, e ciò si desume da' requisiti de' quali devono essere forniti coloro che vogliono esservi ammessi.

Ora io non trovo conveniente che colui che gravissime mancanze fu incorporato in un reggimento di punizione faccia poi ritorno a questo corpo scelto. (*Mormorio di dissenso*) io vorrei che si osservasse riguardo a questo corpo quanto si osserva per il corpo de' carabinieri, in seno ai quali non può essere restituito colui che per mancanze anche lievi fece passaggio al corpo dei cacciatori franchi.

Non credo neppure che sieno da riammettere nel corpo gl'individui che furono puniti colla pena del carcere militare; dappoiché i casi per i quali si applica tale pena sono di tale gravità, che non sarebbe logico farli rientrare

nel corpo dei doganieri. Che se ciò si consentisse, mal comprenderei come si richieda che gl'individui che vogliono far parte di questo corpo abbiano sempre tenuto una condotta irrepreensibile.

Per questi motivi credo che la parola *può* contenuta nell'articolo 12 debba surrogarsi colla parola *deve*.

BRIGNONE. L'onorevole preopinante ha detto che una guardia doganale la quale sia stata mandata nel corpo dei cacciatori franchi non deve più essere riammessa nel corpo dei doganieri.

Credo ch'egli sia in errore manifesto; *il corpo dei cacciatori franchi* è un corpo di disciplina in cui vi sono soldati di tre classi. I soldati dell'esercito, i carabinieri, le guardie di sicurezza pubblica, ecc., mandati ai cacciatori franchi diventano soldati di terza classe. Dopo sei mesi, se hanno tenuto buona condotta, passano soldati di seconda classe, e dopo altri sei mesi di buona condotta passano soldati di prima classe. Ordinariamente, come i soldati di questo corpo sono passati di prima classe, vengono poi rimandati nei corpi dell'esercito. Ora, dal momento che fanno ritorno nei corpi dell'esercito, non so per qual motivo non possano essere rimandati, occorrendo, nelle guardie doganali a proseguire nel servizio loro.

MINERVINI. La discussione tra l'emendamento Salaris e le osservazioni dell'onorevole generale, membro della Commissione, mi consigliano di prendere la parola, e dire alla Camera come io avessi a proporre essere urgente una distinzione fra le particolarità che accompagnano l'incorporazione nei corpi franchi e la pena del carcere militare per i reati di diserzione qualificata e d'insubordinazione.

Ritengo precisamente come l'onorevole generale che, se dopo l'incorporazione nei corpi franchi i soldati non sempre possono essere espulsi, non trovo che lo avessero ad essere sempre i doganieri, secondo l'emendamento Salaris. E se si hanno ad assimilare le guardie doganali alla milizia regolare, se questi uomini danno segno di ravvedimento, possono fare dei passaggi; in verità non trovo ragione ammissibile perché coloro che sono assimilati non avessero ad essere trattati egualmente.

Sicché in questo caso io manterrei la parola *può* e non quella *deve* pronunciarsi l'espulsione. Quindi io sono colla Commissione e col progetto di legge su ciò che riguarderebbe l'incorporazione.

Per ciò che riguarda il rimando al numero 10 dell'articolo 7, di che è proposito nel citato articolo 12, pregherei la Camera, la Commissione ed il Ministero, a voler por mente che l'articolo 12 rimanda ancora al numero 10

dell'articolo 7 e noi troviamo che il numero 10 mentova la pena del *carcere militare*, e che la pena del carcere militare per l'articolo 10 è comminata alla *diserzione qualificata* e all'*insubordinazione accompagnata da minacce e vie di fatto*.

Ora in questo caso invece della parola *può* dovrebbe dirsi *deve*, poiché non credo vi sia mancamento maggiore della diserzione qualificata e dell'insubordinazione ai superiori. Non credo che in questi casi ci sia da dare ai giudici facoltà potestativa e che io chiamo arbitraria.

Per le leggi e i regolamenti militari non credo che sieno conservati nell'esercito i disertori qualificati e gl'insubordinati di che è parola nel numero 10. Ignoro questi regolamenti, ma non credo (e l'onorevole generale in questo potrebbe istruirmi), non credo che si mandino all'incorporazione o si ritengano nell'arma i colpevoli di simili mancamenti.

Io credo che, se i militari per questi mancamenti non sono ritenuti, le guardie doganali assimilate all'esercito avessero a ritenersi e non ad espellersi e pegg ad arbitrio dei giudici.

Quindi io proporrei che nell'articolo 12 si avesse a dire in questi termini:

«Colla condanna alle punizioni indicate al numero 8 dell'articolo 7 può pronunziarsi l'espulsione;» e dopo:

«Colla condanna alle punizioni indicate al numero 10 *deve pronunziarsi la espulsione*,» cioè nei due casi del carcere militare.

Credo che ciò convenga al progetto di legge e raggiunga anche lo spirito dell'emendamento Salaris, dividendo in tal modo i diversi casi di contravvenzione alle leggi.

Se si fanno mancamenti che si possano purgare coll'incorporazione, si lasci la facoltà di potersi o non potersi espellere, siccome interviene per i militari regolari, per cui, essendo assimilati, è giusto che subiscano la punizione a modo dei militari; se poi sono mancamenti di diserzione qualificata e d'insubordinazione, in questo caso credo che la parola *può*, secondo l'emendamento Salaris, dovrebbe mutarsi nella parola *deve*.

Pregherei d'interrogare la Commissione se accetta in questo modo, ed allora formulerò due parole d'emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone che alla parola *può* si surroggi la parola *deve*.

Invece il deputato Minervini propone che si faccia una distinzione fra le punizioni indicate al numero 8 e quelle del numero 10, e si dica:

«Colla condanna alle punizioni indicate al numero 8 dell'articolo 7 può pronunziarsi l'espulsione; colle condanne indicate nel numero 10 dell'annunziato articolo 7 l'espulsione sarà pronunziata.»

SALARIS. Dichiaro di accogliere il temperamento proposto dall'onorevole Minervini al mio emendamento.

Quindi ne' casi che sarà inflitta la pena contemplata nel numero 10 la parola *può* dovrà mutarsi in *deve*; nei casi che si tratti della pena di cui al numero 8, sarà ritenuta la parola *può*.

DE FILIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE FILIPPO. La Commissione non può accettare questo emendamento. L'articolo 12 è conseguenza dell'articolo 9 della Commissione, in quanto che il reato non è rigorosamente specificato e lascia per se stesso una specie di arbitrio.

Diffatti nell'articolo 10 si dice: *per gravi mancanze non comprese negli articoli 9 e 11*; epperò non si specificano definitivamente queste mancanze. Quindi una volta che la Camera ha sanzionato quest'articolo, non può recisamente stabilire come conseguenza della pena l'espulsione rigorosa.

Supponiamo che si tratti d'insubordinazione ad un superiore, accompagnata da qualche minaccia o via di fatto di poco momento. Può benissimo verificarsi che una guardia doganale, la quale abbia sempre con zelo e probità esercitato il suo ufficio, in un momento in cui non ha saputo padroneggiarsi, quasi involontariamente, e costretto dirò così da una forza interna che non ha potuto dominare, abbia commesso un atto d'insubordinazione; ma perché in tal caso privare il corpo delle guardie doganali di un individuo il quale potrebbe continuare a servir benissimo lo Stato, come lo avrà servito per tanti anni? La cognizione di questo fatto si lascia naturalmente al tribunale militare, il quale, secondo le circostanze che lo hanno potuto accompagnare e secondo il carattere ed i precedenti dell'imputato, ha facoltà di espellerlo dal corpo delle guardie doganali o di lasciarlo continuare a servire nel corpo medesimo.

Io non comprendo come si possa togliere questa facoltà quando essa non si esercita arbitrariamente e da un solo, ma da un tribunale, il quale, tenendo presenti tutti i particolari del fatto, può essere il solo giudice competente. Anche nei tribunali ordinari si ammettono le circostanze attenuanti; perché non ammetterle nel caso in esame, segnatamente quando arrecano bene al pubblico servizio?

Per queste ragioni la Commissione crede di dover mantenere fermo l'articolo sì e come è stato proposto.

MINERVINI. Le ragioni che si adducevano dalla Commissione, lungi dal suffragare il suo assunto, danno grave peso alle osservazioni che io sottomettevo alla Camera, imperocché il suo argomento starebbe in ciò che l'insubordinazione potrebbe avere delle ragioni attenuanti.

Ma, signori, la materia a ciò non si presta. Domanderò all'onorevole generale, membro della Commissione: volete voi equiparare le guardie doganali ai militi regolari? Intendete ancora che si ritenga nell'arma colui che fa la diserzione qualificata? Intendete che si ritenga nell'arma colui che ha commessa l'insubordinazione accompagnata da violenza e minacce? Qualunque possano essere le circostanze attenuanti, dobbiamo noi fare pei doganieri una legge a parte? L'onore militare, la disciplina, non sono una stessa cosa, sia che vogliate considerare la cosa *a priori*, o per assimilazione?

Dunque, o volete assimilare questo corpo a quelli dell'esercito, e allora a che queste differenze? o non volete assimilarlo, e allora perché tutte queste domande e questi rimandi ai poteri militari?

Ora, se è vero che le pene sancite col n° 10 dell'articolo riguardano precisamente i due casi della diserzione qualificata e dell'insubordinazione, nei quali reati non si ammettono circostanze attenuanti, ed il mio onorevole amico De Filippo queste cose ben le sa; se è vero che gli uomini i quali hanno violato un grave dovere della milizia, cioè di disertare la bandiera o di manomettere la disciplina, hanno commessi tali reati sui quali non si può transigere, io credo che l'emendamento Salaris non possa incontrare alcun ostacolo nella sua accettazione.

Noi vogliamo qui l'unificazione militare, siamo dunque onesti e facciamo che per questo corpo stia fermo quanto vige per gli altri corpi dell'esercito, poiché io non saprei davvero rendermi ragione come, per un reato dello stesso genere, un soldato debba essere espulso e un doganiere no, e solo perché vi possano essere in suo favore delle circostanze attenuanti.

Io mantengo dunque quanto dissi e faccio adesione all'emendamento dell'onorevole mio amico Salaris.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Mi si consenta una breve risposta all'onorevole mio amico De Filippo.

Io richiamo l'onorevole De Filippo che prese la parola per respingere il mio emendamento alla disposizione del n° 7 dell'articolo 4 di questa stessa legge.

Ivi è stabilito che sia respinta la domanda di colui che soggiacque a pena maggiore di quelle di polizia. Né si richiede per quale reato un individuo abbia patito una condanna a tre mesi di carcere; basta, perché non sia ammesso a questo corpo, la condanna suddetta.

Ognuno può ben immaginarsi che una simil pena può essere inflitta per fatti colposi, che nulla toglierebbero all'onestà di un cittadino. Tuttavia chi s'ebbe tale condanna non può essere ammesso in questo corpo.

Ora, come l'onorevole De Filippo potrebbe riammettere chi fu condannato alla pena contemplata nel n° 10 dell'articolo 7 di questa legge senza una manifesta contraddizione? O riterrebbe forse il signor De Filippo la pena del carcere militare inferiore alle pene di polizia?

Il signor De Filippo, egregio conoscitore di diritto penale, non potrebbe ciò ritenere certamente. La logica dunque imporrà anche a lui di convenir meco che alla condanna alla pena del carcere militare dovrà annettersi per necessaria conseguenza l'espulsione dal corpo.

Credo che questa brevissima considerazione convincerà l'onorevole oppositore della necessità, della convenienza di accettare l'emendamento nei termini che fu modificato dal deputato Minervini.

PRESIDENTE. Il deputato De Filippo ha la parola.

DE FILIPPO. Dirò poche parole per rispondere all'argomento che l'onorevole Salaris intende dedurre dal numero 7 dell'articolo 4, e che a me pare non istia.

Egli dice: se la Camera votando quell'articolo ha ritenuto che non possono essere ammessi a far parte delle guardie doganali gl'individui, i quali per avventura sono stati condannati o trovansi imputati per reati portanti ad una pena superiore a quella di polizia, non v'è ragione per non espellere quelle stesse guardie doganali, le quali si fossero rese colpevoli dei reati che sono puniti di pene militari anche maggiori di quelle di polizia.

Ma io credo che l'argomento di analogia proposto dall'onorevole preopinante non abbia alcun vigore. Altra cosa è costituire un corpo di guardie doganali, posto mente agli abusi che si sono introdotti in questo ramo della pubblica amministrazione ed al bisogno indeclinabile di farli scomparire per garantire le finanze dello Stato contro i contrabbandi, altra cosa è quando

alcuna di queste guardie doganali commetta un reato per il quale essa deve subire una punizione.

Giustamente la Camera ha creduto di essere severa e rigorosa nell'accettare coloro i quali volontariamente si offrono per far parte del corpo delle guardie doganali; ma quando queste stesse guardie doganali, per desiderio di uscire da questo corpo, infrangeranno la legge, precisamente per rompere la ferma alla quale si sono obbligate, la proposta dell'onorevole Salaris equivarrebbe ad aprir loro la strada, a lastrarcar loro la via per compiere quest'atto.

Ecco perchè, ripeto, qui non si tratta di doversi assolutamente tenere al loro posto quelle guardie le quali siensi rendute colpevoli di uno di quei reati per i quali possono essere espulse dal corpo; ma si tratta di rendere giudice di questo fatto il tribunale militare, il quale è chiamato a decidere se quella guardia abbia ragioni particolari che l'abbiano indotta a commettere un dato reato, oppure si sia trovata in uno di quei momenti nei quali un uomo, offuscata la sua mente, non essendo padrone di se stesso, sia stato tratto a commettere uno di quei tali reati per cui debba bensì meritare una punizione, ma non tale che lo Stato debba privarsi dei servizi che quell'individuo potrebbe ancor rendere, avuto riguardo a quelli da lui precedentemente renduti.

Quindi io credo che l'argomento di analogia che l'onorevole Salaris vuol trarre dall'articolo 4, già approvato dalla Camera, non istà nel fatto, e quindi la Commissione non modifica il suo pensiero, e tiene fermo all'articolo nel modo che fu dalla Commissione compilato.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone all'articolo 12 il seguente emendamento:

«Colla condanna alla punizione indicata nel numero 8 dell'articolo 7 può pronunciarsi l'espulsione; colla condanna indicata nel numero 10 dell'articolo 7 l'espulsione sarà pronunciata.»

Pongo ai voti quest'emendamento.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo.

(È approvato.)

«Art. 13. I reati per abuso d'armi commessi dalle guardie doganali per atti del proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari.»

La parola spetta al deputato Calvino.

CALVINO. La presente legge non tien conto dei reati di corruzione; s'intende quindi che sarà applicata la legge penale comune. Ora, la legge penale comune nei casi di corruzione infligge una multa non minore di 150 lire, e pari al triplo del prezzo della corruzione e l'interdizione dai pubblici uffici.

Io credo che questa pena sia insufficiente ad impedire la corruzione; propongo quindi che nei casi di corruzione sia applicata la pena portata dal Codice penale militare, la quale è la relegazione da due a cinque anni.

L'articolo 13 quindi sarebbe emendato in questi termini:

«I reati di corruzione o per abuso d'armi commessi,» ecc., come nello schema.

SPAVENTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SPAVENTA. La Commissione non può accettare questo emendamento.

I reati d'abuso d'armi e i reati di corruzione sono cose differentissime. I reati d'abuso d'armi sono giudicati dai tribunali militari per guarentigia stessa delle guardie, poiché questi reati sono accompagnati ordinariamente da circostanze di cui i militari solamente possono essere buoni giudici. Pertanto la legge stabilisce che i giudici di questa specie di reati siano militari. Quanto ai reati di corruzione io non so che cosa ci abbiano a vedere dentro i militari.

L'onorevole Calvino mi pare si sia preoccupato giustamente della punizione dei reati che formano appunto la piaga principale del corpo dei doganieri, e io posso assicurarlo che la Commissione s'intrattenne egualmente di questa piaga del corpo dei doganieri, e se egli legge, come non dubito avrà già letto, attentamente il progetto di legge, vi troverà, fra le mancanze gravi, generalmente indicate quelle le quali in effetto si riferiscono ai reati di corruzione e che sono gravemente punite secondo l'avviso della Commissione con una pena che può bastare. (*Sì! Sì! Va bene!*)

Io credo che queste spiegazioni possano soddisfare l'onorevole Calvino e indurlo a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Calvino insiste sul suo emendamento?

CALVINO. Persisto.

PRESIDENTE. Il deputato Calvino propone di aggiungere le parole: *reali per corruzione*, alle parole scritte nella legge: *abuso d'armi*.

Lo pongo ai voti.

(E' rigettato.)

Metto a partito l'articolo 13:

«I reati per abuso d'armi commessi dalle guardie doganali per atti del proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari.»

(La Camera approva.)

«Art. 14. Non sono applicabili agli ufficiali ed alle guardie sedentarie le punizioni indicate ai numeri 3, 4, 5, 8 dell'articolo 7.»

(La Camera approva.)

«Art. 15. La punizione stabilita al numero 5 dell'articolo 7 produce sempre la perdita di metà del soldo a beneficio della *massa* del corpo.

«Quelle indicate ai numeri 8 e 10 di esso articolo 7 producono la sospensione del soldo per il tempo in cui vengono scontate.

«Quella indicata al numero 9 dello stesso articolo 7 produce sempre la perdita del soldo e del diritto alla pensione.»

ROBECCHI GIUSEPPE. Per maggior chiarezza domanderei che alla fine del primo alinea, dopo le parole: *produce sempre la perdita di metà del soldo a beneficio della massa del corpo*, si aggiungesse: *durante il tempo della pena*.

SPAVENTA. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo con l'aggiunta al primo alinea delle parole: *durante il tempo della pena*.

(La Camera approva.)

Si riprende la discussione sul progetto di legge concernente l'ordinamento delle guardie doganali.

PRESIDENTE. Si proseguirà la discussione della legge.

«Art. 16. Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina presieduto dal direttore, e composto:

«Di un consigliere di prefettura, destinato dal prefetto a richiesta del direttore;

«Di un ufficiale dell'esercito, che sia capitano o luogotenente, destinato dal comandante militare del luogo ove risiede la direzione, a richiesta come sopra;

«Di un ufficiale delle guardie doganali, scelto dal direttore e che non abbia il comando dell'imputato.

«Un impiegato di segreteria della direzione, a ciò annualmente designato dal Ministero delle finanze, compirà le funzioni di segretario.

«Le deliberazioni del Consiglio di disciplina non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del ministro di finanze.»

SALARIS. Chiunque legge il presente articolo riconoscerà quanto sia irregolarmente formato il Consiglio di disciplina che è chiamato all'applicazione di pene alquanto severe.

Anzitutto farò osservare che nessuna pena che possa essere pronunciata da questo Consiglio esige il beneficio della parità de' voti; quindi anche sotto quest'aspetto il Consiglio di disciplina, nel modo con cui fu formato tanto dal progetto del Ministero, quanto da quello della Commissione, non potrà essere ammissibile, quando abbiamo i tribunali ordinari che applicano solamente pene correzionali, che non sono mai in numero pari, poiché il beneficio di parità è solamente introdotto a favore di pene maggiori.

Fatta questa osservazione, esporrò altre considerazioni per le quali credo debba essere modificato l'articolo 16.

Secondo questo articolo, il direttore, che convocherebbe il Consiglio di disciplina, ne avrebbe ancora la presidenza. Quindi egli in questo quasi giudizio sarebbe accusatore e giudice al tempo stesso. Non basta. Il Consiglio è formato in modo che certamente non può assicurare coloro che avranno a dipenderne, ove si ammetta l'articolo quale ci si propone.

Il direttore presiede questo Consiglio, ed a far parte del medesimo è pur chiamato un ufficiale delle guardie doganali, cioè un dipendente dal direttore presidente.

A mio credere, questa formazione del Consiglio di disciplina non può presentare guarentigia di sorta.

Io proporrei che il Consiglio di disciplina fosse presieduto da un consigliere di prefettura, uomo indipendente affatto dal direttore delle dogane, assistito da un ufficiale dell'esercito e da un ufficiale delle dogane, osservata, ben inteso, la cautela prescritta dal 4° alinea, che, cioè, non avesse il comando dell'imputato.

Quindi io proporrei che l'articolo fosse così concepito:

«Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina presieduto da un consigliere di prefettura destinato dal prefetto a richiesta del direttore, e composto:

«Di un ufficiale dell'esercito,» ecc.

Il resto come nel progetto.

In questo modo il Consiglio sarà formato da tre soli, in luogo di quattro individui, e sarà tolto il beneficio della parità de' voti, beneficio che io reputo conveniente ne' gravissimi giudizi, e affatto inutile ne' Consigli di disciplina.

PRESIDENTE. Il signor Salaris propone che si dica:

«Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina presieduto da un consigliere di prefettura destinato dal prefetto a richiesta del direttore, e composto :

«Di un ufficiale dell'esercito,» ecc.

SALARIS. (*Interrompendo*) Dell'esercito, e di un ufficiale delle guardie doganali, e niente di più. In luogo di essere quattro, i membri giudicanti sarebbero ridotti a tre. Inoltre la presidenza non ispetterebbe al direttore, come propone il progetto, ma ad un consigliere di prefettura, il quale, essendo indipendente, ispirerebbe maggior fiducia nelle decisioni.

Altronde, se si ammettesse il direttore, si avrebbe non solo lo sconcio che quegli che sottopone gl'individui al Consiglio è quello stesso che lo presiede e giudica, per cui sarebbe accusatore e giudice, ma inoltre, essendo presente, influirebbe grandemente sul voto dell'uffiziale da lui dipendente, che contemporaneamente sarebbe anche giudice.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone che siano tolte le parole: *presieduto dal direttore*.

La parola spetta al commissario regio.

MANNA, *commissario regio*. Presenterò due osservazioni all'onorevole Salaris.

Egli forse non ha guardato che questo Consiglio di disciplina non pronunzia *sentenze*. Le sue deliberazioni debbono essere approvate dal ministro delle finanze. Questo risponde a quello ch'ei diceva circa la gravità delle pene che infligge il Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina pronunzia, e poi c'è una sanzione superiore, per modo che la deliberazione stessa del Consiglio può non venire approvata.

La seconda osservazione che vorrei fare si è che mi pare che si torrebbe molto ai Consigli di disciplina quando si togliesse loro il direttore. E vero che c'è già un ufficiale delle guardie, ma importa assai più che ci sia il direttore, il quale in questa specie di argomenti di dogane e privative gioverà a regolare le deliberazioni del Consiglio.

Bisogna ricordare che qui si tratta di punizioni applicate in una materia tutta speciale. Senza il direttore non so chi potrebbe apportare sufficienti

lumi alla discussione: la presenza dell'ufficiale delle guardie doganali non basta.

Né mi fa senso quello che osserva l'onorevole Salaris, cioè che il direttore è colui che pone in accusa. Bisogna togliere via la qualifica di solenne tribunale che si dà al Consiglio. Il direttore non mette in accusa, ma riceve le osservazioni degli ispettori delle provincie. Si dovrebbe quindi dire piuttosto che sono gl'ispettori quelli che verificano le colpe per le quali il direttore provoca la riunione del Consiglio. Prego dunque la Camera di badare alla natura propria del Consiglio di disciplina, e ricordare che esso è destinato a dare un avviso all'autorità superiore, piuttosto che a pronunciare una condanna eseguibile per sè stessa.

MINERVINI. Le osservazioni dell'onorevole Salaris meritano tutta l'attenzione della Camera. Né ciò che ha detto il signor commissario regio può scemare il valore di quanto ha detto l'onorevole Salaris. Vi ha però una cosa che non approvo in quanto ci propone, ed è il togliere in quest'articolo il beneficio della parità; imperocché, quando si eliminasse il direttore, si porrebbe in sua vece un consigliere di prefettura od un ufficiale doganale. Certamente non vorrei che nel sistema giuridico, sia anche disciplinare, avesse ad introdursi un metodo che escludesse il beneficio della parità. Questo è un principio regolatore di tutti i giudizi, e non trovo ragione perché se ne debba far senza nel Consiglio di disciplina delle guardie doganali.

In quanto all'intervento del direttore, diceva il signor commissario regio che non è propriamente il direttore che rivela e denuncia i mancamenti, ma che sono gl'ispettori.

Però non è men vero che il capo di un'amministrazione non deve mai sedere giudice del suo dipendente. Se ciò consentiste, gli torreste quell'ascendente morale che deve avere un capo. Un capo non deve mai giudicare, poiché la forza morale della disciplina si verrebbe confondendo coll'imparzialità e la rigidità del giudice. La sentenza dev'essere approvata dal ministro (diceva il regio commissario); ma questa è una ragione di più per eliminare dalla presidenza del Consiglio di disciplina il direttore, cioè il dipendente del ministro. Ciò esige la moralità del giudizio. Se il direttore delle dogane si facesse sedere nei Consigli di disciplina, si verrebbe a mutare la sua morale influenza con un carattere ben altro che è quello del giudice. Il superiore è un che di diverso dal padre, dal fratello, dall'amico, dal giudice; è un moderatore, è un custode della legge e degli individui che da lui dipendono. Lasciamo al direttore di disporre il lavoro, il servizio, l'andamento delle cose,

e non tentiamo a menomare l'aureola della sua preponderanza militare, o dargli quella severità di giudice che lo farà o troppo aspro o troppo indulgente; sarebbero queste due cose da schivare, eliminando questo direttore e sostituendovi un ufficiale doganale col grado di tenente, ed un altro controllore. Si avrebbero così per la dogana due esperti, i quali potrebbero fornire quelle cognizioni che il regio commissario avrebbe voluto fossero somministrate ai giudici dal direttore; ma levate il direttore.

Io lo elimino nel senso non di sospetto, come molti farebbero, ma nel senso della convenienza.

I superiori che dirigono non devono mai giudicare. Questa è tal verità che non ha bisogno di spiegazione per essere intesa.

Quindi io crederei che la redazione dell'articolo vada così cambiata :

«Art. 12. Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina composto di un consigliere di prefettura, che farà da presidente, destinato dal prefetto a richiesta del direttore; di un ufficiale dell'esercito, che sia capitano o luogotenente, destinato dal comandante militare del luogo ove risiede la direzione, a richiesta come sopra; di un ufficiale delle guardie doganali col grado di tenente, destinato dal direttore; e di un altro ufficiale o controllore di dogana, del pari destinato dal direttore.»

Così sarebbe il Consiglio sotto la moderazione del direttore, ma questi non giudicherebbe di un suo dipendente. Sarebbero raggiunte ad un tempo garanzia e dignità. Spero il Ministero e la Commissione riterranno l'emendamento per me proposto, modificando quello dell'onorevole Salaris.

Ad ogni modo avrò fatto il mio dovere.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone che, mantenendo l'emendamento del deputato Salaris che toglie le parole: *presieduto dal direttore*, vi si aggiunga, là dove dice: *un ufficiale delle guardie doganali*: «due ufficiali delle guardie doganali: uno col grado di tenente, l'altro di controllore.»

Il deputato Pessina ha la parola.

PESSINA. L'articolo 16 come è formulato non lascia chiaramente vedere quale sia stato il concetto della Commissione, se, cioè, di dare al doganiere che debbe sottostare al Consiglio di disciplina, o di negargli quello che si chiama *beneficio della parità*. Imperocché, se si guarda la locuzione: «Il Consiglio di disciplina è presieduto dal direttore e composto di un consigliere di prefettura, di un ufficiale dell'esercito, di un ufficiale delle guardie doganali,» può dedursi come conseguenza di questa locuzione che quelli che

compongono il Consiglio sono i soli che votano, e che il direttore non ha altra parte che quella di presidente.

Queste sono le conseguenze che sorgono dalla locuzione adoperata nell'articolo 16.

Se poi si venisse a dire che il concetto della Commissione è stato quello di accordare il beneficio della parità, io fo notare che bisognava dire che il Consiglio è composto del direttore, di un consigliere di prefettura, di un ufficiale dell'esercito e di un ufficiale delle guardie doganali, e che presidente di questo Consiglio è il direttore.

Oltre a questo dubbio, che sorge nell'animo mio dalla locuzione adoperata dalla Commissione, io propendo per l'opinione di togliere al direttore ed il presiedere ed il votare. Dico il presiedere, imperciocchè è necessario invece che la direzione di questo Consiglio sia affidata al consigliere di prefettura, come a colui che deve essere già addomesticato con le cose dell'amministrazione, e che per la pratica degli affari può meglio di ogni altro dirigere le forme del giudizio. Dico poi che al direttore debbesi negare il votare, appunto per le ragioni espresse dagli onorevoli preopinanti Salaris e Minervini.

Né farebbe peso la considerazione messa in campo dall'onorevole commissario regio, che egli è necessario avere i lumi speciali del direttore dell'amministrazione, e che i membri del Consiglio non sarebbero nello stesso grado in cui egli si trova, a cognizione di tutte le pratiche dell'amministrazione. Questa considerazione del commissario regio merita di essere valutata dalla Camera, ma non nel senso di dare al direttore la presidenza ed il voto nel Consiglio. Egli potrebbe benissimo rappresentarvi la parte del Pubblico Ministero, potrebbe benissimo essere relatore ed informare il Consiglio di disciplina su tutte le specialità del fatto, e su tutto ciò che si rannoda al sistema dell'amministrazione doganale. E quando la condizione sua fosse quella di relatore, egli, nel momento di votare, sarebbe certamente messo in disparte, e rimarrebbe negli altri membri del Consiglio, e segnatamente nell'uffiziale delle guardie doganali (che è scelto da lui tra i suoi dipendenti), la piena indipendenza dell'animo che è necessaria per mettere fuori un voto. Così noi potremo conciliare la presenza dei lumi speciali necessari con l'indipendenza di coloro i quali debbono giudicare della sorte dell'imputato.

Vi ha poi un'altra considerazione fatta dal commissario regio. Non si tratta (diceva egli) di gravi pene che vengano pronunziate dai Consigli di disciplina; si tratta di pene leggiere, tenui, cioè di pure correzioni nei limiti della disciplina.

Risponderò all'osservazione dell'onorevole commissario regio, che, qualunque sia il genere della pena che viene inflitta ad un uomo, essa deve certamente essergli inflitta secondo le norme generali della penalità. Quando la legge non ha voluto lasciare nel solo arbitrio del direttore il pronunziare una pena benché minima, com'è la pena disciplinare; quando la legge, secondo lo schema ministeriale e le emendazioni della Commissione, è venuta appunto a porre nel Consiglio di disciplina (a somiglianza dei Consigli di disciplina della milizia) il giudicare delle mancanze di coloro che formano parte dell'amministrazione doganale, bisogna essere logici nelle conseguenze, bisogna evitare che si riuniscano in un medesimo individuo condizioni inconciliabili tra loro, bisogna evitare che il direttore sia al tempo stesso accusatore e giudice dell'imputato.

Ma, oltre a ciò, la pena disciplinare, secondo le categorie indicate nell'articolo 7 della legge presente, abbraccia fin l'espulsione dal corpo delle guardie doganali, la quale è già qualche cosa di grave in maniera da non potersi equiparare a quel puro correggere un individuo nella cerchia dei suoi legami disciplinari senza metterlo fuori dell'amministrazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento Salaris?

DE FILIPPO. No.

PRESIDENTE. E quello del deputato Minervini?

Una voce dal banco della Commissione. Neppure.

PRESIDENTE. Prego il deputato Pessina a voler formulare il suo emendamento.

PESSINA. Io non posso formulare il mio emendamento se la Commissione non viene a chiarirmi qual è il concetto suo, cioè se vuole che quattro sieno i voti, e quindi il beneficio della parità; oppure tre, facendo sì che il direttore presieda solamente al Consiglio.

DE FILIPPO. Domando la parola.

La Commissione ha avuta precisamente l'idea di accordare il beneficio della parità all'accusato per misure di disciplina. E credo che essa abbia bene espresso il suo concetto quando disse che il Consiglio sarà presieduto dal direttore.

Ora egli è evidente che al presidente di un qualunque tribunale è insita, è connaturale la facoltà di votare. Non è concepibile un Consesso col suo presidente, in guisa che i componenti di questo Consesso abbiano il diritto di votare, e sia questo diritto tolto al presidente. Quindi una volta che il direttore è chiamato a presiedere un Consiglio, egli deve naturalmente

votare. Ecco il perchè la Commissione, dopo di aver detto che il direttore era chiamato a presiedere il Consiglio, non credette, per non ripetersi, di dire che il Consiglio sarebbe composto del direttore, di un consigliere di prefettura, di un ufficiale dell'esercito, di un ufficiale delle guardie doganali, imperocchè ha creduto che nel dire *presieduto dal direttore* fosse virtualmente inteso che questi avesse voto. Parimenti, allorché è venuta a parlare del segretario, non ha creduto specificare che il segretario non avesse facoltà di votare essendosi espressa in questi termini:

«Un impiegato di segreteria della direzione, a ciò annualmente designato dal Ministero delle finanze, compirà le funzioni di segretario.»

Pare a me che queste dichiarazioni, che io fo a nome della Commissione, siano tali da far dileguare il dubbio posto innanzi dall'onorevole Pessina, dopo di che egli potrebbe formulare il suo emendamento.

La Commissione, giova ripeterlo, tiene a che l'accusato, soggetto al Consiglio di disciplina, goda precisamente del beneficio della parità.

E per vero è cosa sorprendente come taluno trovi che quest'articolo è troppo mite, e vorrebbe escludere dal beneficio della parità l'accusato, ed altri lo trovi troppo rigoroso, e vorrebbe evitare che il Consiglio fosse presieduto dal direttore delle gabelle, e che anzi vorrebbe che non vi prendesse alcuna parte, scosso dall'idea che un direttore, il quale convochi un Consiglio di disciplina, anticipatamente abbia il pensiero che l'accusato debba essere colpevole, e quindi porti con sè un convincimento preconcelto contro l'accusato.

Ma la Commissione crede che il direttore debba far parte del Consiglio ed esserne il presidente; imperocchè bisogna por mente che dapprima le mancanze delle guardie doganali erano punite esclusivamente, assolutamente dal direttore delle gabelle.

Egli era padrone d'infliggere quella punizione che più gli talentasse, nei limiti naturalmente della legge e dei regolamenti.

La legge presente invece vuole una maggiore guarentigia. Non permette che il direttore abbia il *summum ius* nel giudicare delle colpe delle guardie doganali; ma non è possibile che si possa giudicare di un subordinato e di fatti speciali e che hanno attinenza ad un ramo particolare di una pubblica amministrazione senza che il direttore di quella amministrazione che conosce e regola l'andamento del servizio abbia a far parte del Consiglio e presiederlo.

Difatti, quando si tratta del Consiglio di disciplina per le guardie di pubblica sicurezza, questo Consiglio è convocato dal questore. Ebbene il

questore fa parte del Consiglio di disciplina; ed io trovo che in ciò la legge abbia giustamente e saggiamente provveduto, perchè quelli i quali sono addetti o come direttori, o in altra guisa qualunque ad un ramo di amministrazione, possono più di tutti conoscere se sussista la colpa, giudicarne la gravità e concorrere nell'applicazione della pena.

Ora, se anche questo direttore potesse portare una specie di preoccupazione, la legge fino a un certo punto è venuta in sussidio dell'accusato accordandogli il beneficio della parità.

Onde in tal guisa può dirsi che l'una cosa sia correttiva dell'altra; se pur non si voglia credere (il che non è ammissibile) che un direttore solamente perché abbia convocato il Consiglio, nella supposizione che una guardia doganale abbia commesso una colpa, debba rimanere in questo suo concetto, quando anche l'accusato dimostri la sua incolpabilità.

Per tutte queste ragioni la Commissione spera che la Camera sarà per rigettare l'emendamento proposto dai preopinanti.

PRESIDENTE. Vi sono due specie di osservazioni: le une portano sulla sostanza dell'articolo, le altre sulla forma la quale non verrebbe ad ogni modo chiarita colla seguente redazione:

«Presso ogni direzione di dogana è istituito un Consiglio di disciplina composto del direttore, che lo presiede; di un consigliere di prefettura,» ecc. (*Sì! sì!*)

Se la Camera crede, in questo modo sarebbe tolta ogni difficoltà.

SPAVENTA. La Commissione accetta questa redazione.

PRESIDENTE. La Commissione e il Ministero accettano questa redazione; il deputato Pessina l'accetta?

PESSINA. L'accetto.

SPAVENTA. Permetta, signor presidente.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SPAVENTA. La Commissione desidererebbe che l'ultimo alinea avesse quest'aggiunta, cioè che dopo la parola *segretario* s'aggiungesse: *senza voto*. (*Segni d'assenso*)

PRESIDENTE. Questa è una modificazione puramente di forma.

Se non vi sono più opposizioni, pongo ai voti l'emendamento del deputato Salaris.

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma ha già parlato due volte.

SALARIS. Domando perdono, su quest'emendamento non ho parlato che una sol volta.

PRESIDENTE. Parli.

SALARIS. Non posso lasciar senza risposta alcune osservazioni messe in campo dall'onorevole De Filippo.

Invero io non saprei per qual motivo la Commissione ora abbia seguito in questa legge i regolamenti militari, ora siasene discostata.

Diffatti, se io guardo i regolamenti militari, trovo che il canone in essi stabilito intorno ai Consigli di disciplina si è che colui che convoca il Consiglio disciplinare non possa presiederlo, né farne parte; invece qui nella legge che discutiamo vedo che colui che convoca il Consiglio disciplinare debbe presiederlo, farne parte e giudicare.

Non intendo il motivo per cui la Commissione abbia voluto in questo caso allontanarsi dalle leggi che regolano i Consigli di disciplina nell'esercito.

Ad ogni modo io dirò che la convenienza, la giustizia esigono che il direttore che ha il diritto di convocare il Consiglio di disciplina non formi parte di esso, e molto meno ne abbia la presidenza, per cui sia pure a temersi l'influenza della sua posizione a danno di chi subisce il Consiglio.

Ma l'onorevole De Filippo diceva: ma si avrà a temere la presenza del direttore nel Consiglio d'ora innanzi, quando per lo passato egli era arbitro punitore de' subordinati o provocatore di punizioni dal Ministero di finanze? Confesso che non m'attendeva questa ragione per giustificare la formazione di questo Consiglio di disciplina, e tuttavia devo confessare che non potrebbe giustificarsi questa disposizione che con l'accennata e somiglianti ragioni.

In una parola ecco come si vorrebbe sostenere la formazione di questo Consiglio e la presenza in esso del direttore che lo convoca. In tempi andati si teneva un sistema tutto arbitrario: senza legalità, senza scrupoli, un direttore rovinava un suo dipendente; dunque non si può censurare questa disposizione di legge, perché d'ora in poi il direttore potrà rovinare una guardia doganale o qualche altro dipendente convocando un Consiglio di disciplina ed esercitando a suo danno la di lui influenza presso i membri che lo comporranno sotto la di lui presidenza.

Ma cotesti Consigli di disciplina vogliono istituirsi per guarentigia di coloro che ne dipendono, per maggior forza della disciplina che severamente deve sempre mantenersi in tutti i corpi, e finalmente per rendere maggiormente autorevoli quei provvedimenti che tanto contribuiscono a stabilire e

rafforzare la disciplina stessa, togliendole ogni sospetto d'arbitrio, d'antipatie e di personali rancori.

Ora, ammettendo la formazione di questi Consigli nel modo che si vorrebbe da quest'articolo 16, s'otterrebbe mai il lodevole scopo della loro istituzione?

Non si facciano inutili confronti tra il passato sistema e quello che ci si propone; dappoichè da questo confronto io traggo questa sola conseguenza, che peggio si faceva allora, ma male si propone di fare ancora.

Ma poiché dobbiamo fare una legge, poiché con questa possiamo fare il bene, perché esiteremo a farlo?

Il direttore non è conveniente, non è giusto che faccia parte e che presieda il Consiglio di disciplina.

Anche quando sia guidato da un sentimento di giustizia, egli non isfuggirà mai i sospetti di personale malevolenza, di fini occulti, né la decisione del Consiglio eserciterà quella autorevole e morale influenza che riesce d'immenso giovamento alla disciplina.

Né con negare al direttore la presidenza del Consiglio di disciplina arrecheremo offesa alla sua autorità; perocchè sarà una guarentigia anche per lui, ed altronde a lui sarà sempre riservata la facoltà di sottoporre i suoi dipendenti a Consigli di disciplina, ed a lui spetterà ancora la convocazione de' medesimi.

Niuno infatti dirà scemata l'autorità d'un comandante d'un corpo militare, per ciò che non possa presiedere un Consiglio di disciplina ch'egli ha convocato.

Molte altre risposte potrei dare alle osservazioni enunciate dall'onorevole De Filippo, ma non voglio più oltre abusare del tempo della Camera.

Insisto quindi nel mio emendamento, sì perché credo inutile il beneficio della parità dei voti nei Consigli di disciplina, attesa la tenuità delle pene; sì ancora perché questa disposizione si allontanerebbe dal sistema generale vigente.

Insisto dunque perché sia allontanato il direttore dal Consiglio di disciplina, ma sia questo formato nel modo da me enunciato e presieduto dal consigliere di prefettura.

BRIGNONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIGNONE. Mi duole d'intrattenere ancora la Camera su questa quistione, ma non posso lasciare le osservazioni fatte dall'onorevole Salaris senza una risposta.

Egli dice: nell'esercito chi convoca il Consiglio non lo presiede. Ciò sta benissimo; ma è anche stabilito pei Consigli di disciplina prescritti dal regolamento di militar disciplina che quando vi fosse parità di voti, questa non è interpretata nel senso favorevole a chi è giudicato, mentre invece interviene il comandante del corpo a pronunziare il suo voto, onde fare la pluralità.

L'onorevole Salaris soggiunge ancora: ma il direttore della dogana convoca il Consiglio di disciplina, e poi lo presiede.

Ma finora il direttore delle dogane faceva ben più; infliggeva lui stesso, se non erro, una parte di queste punizioni o le promuoveva direttamente dal suo superior dicastero, mentre colla presente disposizione invece si hanno ben maggiori garanzie; poichè, quantunque questo Consiglio sia presieduto dal direttore delle dogane, esso però è composto di un consigliere di prefettura, di un ufficiale dell'esercito, un ufficiale delle guardie doganali, e sono quattro a decidere; per cui, quand'anche avesse qualche influenza il direttore delle dogane, che è il presidente, non potrà stabilire la pluralità, mentre vi sono tre altri membri, di cui due affatto estranei al corpo, che perciò sarebbero liberi di pronunziare nell'interesse della giustizia e dell'equità, nel cui senso io sono poi anche convinto pronunzieranno pur sempre gli altri due membri.

Per questi motivi insisto perchè si mantenga la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputo Salaris, che propone siano tolte le parole: *presieduto dal direttore*.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Minervini, così concepito:

«Presso ogni direzione delle dogane è istituito un Consiglio di disciplina composto di un consigliere di prefettura destinato dal prefetto, a richiesta del direttore, e che farà da presidente; di un ufficiale dell'esercito, che sia capitano o luogotenente, destinato dal comandante militare del luogo di un tenente delle guardie doganali, scelto, ecc.; di un controllore di dogana, scelto, ecc.

«Un impiegato, » ecc.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 16.
(È approvato.)

«Art. 17. Il Consiglio di disciplina prenderà cognizione dei documenti d'accusa e dello stato dei servizi dell'imputato, raccogliendo le informazioni che crederà necessarie, e delibererà dopo averlo sentito personalmente nelle sue difese.»

ROBECCHI GIUSEPPE. Io toglierei la parola *personalmente* e ristabilirei l'articolo come è stato proposto dal Ministero, vale a dire: «dopo aver sentito le sue difese.»

Questa espressione è più lata, e tale da far sì che se l'inquisito è incapace di difendersi da sé, possa farsi rappresentare anche da altra persona, il che mi sembrerebbe cosa equa e buona per l'essenza della difesa dell'imputato, perché vi possono essere degl'individui timidi ed incapaci da non saper presentare in alcuna maniera le loro difese; quindi mi sembra bene che questi, ove lo stimino, possano farsi rappresentare da altre persone.

BRIGNONE. Mi spiace molto di non essere d'accordo col l'onorevole signor Robecchi, membro della Commissione; ma devo osservare che il Consiglio di disciplina non è un tribunale in cui vi siano dibattimenti, quindi non è il caso che si possano produrre avvocati o difensori. L'imputato fa egli stesso le proprie difese.

Togliendo la parola *personalmente*, ne verrebbe che si potrebbero nei Consigli introdurre degli avvocati o dei procuratori, i quali promuoverebbero dei dibattimenti, e questi sono affatto fuori di luogo, perché, ripeto, il Consiglio di disciplina non è un tribunale né civile, né militare, che pronunci una sentenza, ma emette un parere, una deliberazione la quale può ancora, a seconda dei casi, essere modificata in vantaggio dell'imputato.

Io insisto dunque perché l'articolo sia conservato tal quale.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi propone...

ROBECCHI GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che enunci il suo emendamento e veda se è appoggiato; quindi le darò la parola.

Il deputato Robecchi propone che sia ristabilita la dizione ministeriale, la quale è in questo tenore: «... e delibererà dopo aver sentite le sue difese,» invece delle parole della Commissione: «dopo averlo sentito personalmente nelle sue difese.»

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 17.

(La Camera approva.)

«Art. 18. Le onorificenze e remunerazioni ed i diritti a pensione che possano spettare alle guardie sì attive che sedentarie e alle loro famiglie, per ferite o per morte incontrate nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito e per l'armata.»

(La Camera approva.)

«Art. 19. Un regolamento organico, approvato con decreto reale, stabilirà le norme per l'arrolamento ed armamento delle guardie doganali, per la istruzione militare, per il passaggio dal servizio attivo al sedentario; il numero e la composizione delle brigate; le distinzioni degli ufficiali e dei sottoufficiali; la divisa, le indennità, le somministrazioni degli oggetti componenti l'armamento; il vestiario ed il casermaggio; il modo e le condizioni del pagamento del premio indicato all'articolo 5; e finalmente i casi di punizione disciplinare non specificati nella presente legge, e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'articolo 7»

MELLANA. Domando la parola.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Questo articolo contiene tante e così gravi disposizioni, che sarà ben difficile il poter mantenere una discussione ordinata. Farò anzitutto osservare come nel presentare questa legge non siasi accompagnata di un elemento essenzialissimo, cioè d'una statistica. Per una legge organica di questa fatta vi dovevano essere annesse tabelle statistiche sia del personale che fino ad ora prestò questo servizio, sia della sua ripartizione nei confini che s'intende di stabilire. Se ciò si fosse operato, non sarebbe stato d'uopo di demandare al potere esecutivo dei provvedimenti che essenzialmente dovevano far parte della legge. In mancanza di questi dati osserverò alla Camera che a primo aspetto io non posso accettare quanto la Commissione viene dicendo, cioè che per questo servizio occorra il numero di dodici mila individui. A chi pon mente come la nuova legge abbia ristretto il cerchio dei confini doganali, parrà impossibile che si debba ottenere soltanto la riduzione di mille guardie doganali.

Aggiungasi che scopo di questa legge si era ancora di dare a questo corpo una forza morale più efficace. Ora, se tale è l'intento del legislatore, deve anche farne sentire il beneficio col scemare il numero. Io credo che un corpo qualunque quando non ha forza morale presso le popolazioni, quando non è debitamente organizzato, vuol essere composto di maggior numero d'individui per adempiere al suo ufficio; ma avendo la nostra legge per iscopo di elevare questo corpo, è fuor di dubbio che vi dovrebbe essere una diminuzione. E infatti fuori di questo recinto nessuno potrà comprendere come, bastando alla difesa delle proprietà dello Stato diciotto mila carabinieri, i quali si estendono su tutta la superficie del paese, si abbiano a tenere dodici mila uomini solo per la guardia delle frontiere dello Stato. Non nego che la configurazione geografica del nostro regno, il quale presenta un esteso confine, massime dal lato di mare, non ci obblighi ad una grande vigilanza, ma è manifesto che, se bastano per la sicurezza interna diciotto mila carabinieri, quando ve n'ha una stazione per ciaschedun mandamento, debbe apparire evidentemente soverchio il numero di dodici mila guardie doganali, qualora questo corpo sia ben ordinato.

Né vale la ragione addotta dalla Commissione che pel momento il numero di queste guardie vuol essere maggiore, perché vi sono ancora barriere doganali fra provincia e provincia del regno, perché in alcune non è ancora introdotta la privativa dei sali e tabacchi ed in qualche località i dazi di consumo sono ancora percepiti dal Governo.

Credo che non si dee tener conto di queste due eccezionalità. Io ritengo che pel breve tempo in cui dovrà il dazio di consumo essere percepito dal Governo e staranno ancora le barriere di confine tra provincia e provincia, non si debba creare un nuovo organismo.

Fra pochi mesi, dovendo mutarsi il sistema seguito a questo riguardo, è fuor di dubbio che questo corpo non dee nel suo iniziarsi essere portato al numero di 12.000 uomini. E valga il vero, è innegabile che appartiene alla legge lo stabilire di quante brigate ed in che numero debba essere composto; invece si demanda questo ad un regolamento organico. Io qui non intendo d'oppormi, perché mancano per ciò gli elementi necessari: faccio puramente quest'osservazione, perché altre leggi di tal natura siano presentate coi requisiti necessari acciò si possa approfondire la materia, né si debba trasmettere un diritto proprio del legislatore al solo potere esecutivo. Faccio pure quest'avvertenza, affinché sia ben chiaro che, ancorché si lasci a questo regolamento organico di fissare per la prima volta il numero e la forza dei

singoli corpi, egli è fuor di dubbio che in occasione di ciaschedun bilancio potrà la Camera, qualunque sia l'autorizzazione che oggi concede al potere esecutivo, diminuirne od accrescerne il numero, secondo che le risulterà che richiedano le esigenze del servizio.

Quello che veramente io trovo che dovrebbe essere modificato è la prima parte di quest'articolo. Io vorrei che fosse detto: un regolamento organico per questa prima volta, oppure un regolamento organico, che farà parte integrante di questa legge, stabilirà le norme per l'arrolamento e l'armamento delle guardie doganali, per l'istruzione militare, per il passaggio dal servizio attivo al sedentario, il numero e la composizione delle brigate, le distinzioni degli ufficiali e dei sotto-ufficiali, la divisa, ecc.

Io posso ammettere che tutto questo sia fatto con un regolamento organico dato per decreto reale, ma non potrei consentire che il medesimo possa mutarsi ad ogni mutare di ministro.

Pur troppo, per essersi violato il principio costituzionale, e così dato tacitamente al potere esecutivo una maggiore estensione di quello che gli compete, noi vediamo continuamente nell'esercito ed in tutti i servizi mutarsi le divise cagionando enormi spese agli individui ed all'erario.

Unito alla legge ci deve essere il disegno della divisa, ci devono essere tutti gli elementi necessari perché la legge sia compiuta.

Questi non si possono ora avere; ebbene si rimandi pure ciò ad un regolamento organico; ma questo debbe farsi una volta per sempre, cioè deve essere un'autorizzazione che per questa volta riceve il Ministero dal potere legislativo per questo fatto, colla riserva che s'intenderà che d'or innanzi non si potrà, per beneplacito del potere esecutivo, mutare continuamente quanto è stabilito, ma si dovrà ricorrere al Parlamento. In questo modo le cose si faranno più stabilmente.

Io faccio queste osservazioni collo scopo di riservare i diritti della Camera per i progetti di legge che ci saranno ulteriormente presentati, e specialmente con quello di prender atto che, qualunque possa essere l'autorizzazione accordata con decreto reale per la composizione di queste brigate, nella discussione dei bilanci la Camera potrà aumentare o diminuire il numero di queste guardie, secondo i bisogni che le saranno dimostrati.

Io quindi insisto perché si faccia a quest'articolo la seguente aggiunta:

«Un regolamento organico approvato con decreto reale, e che farà parte integrale della presente legge, » ecc.

Io propongo questa modificazione, perchè la maggior parte delle cose che saranno contenute in questo regolamento essendo di spettanza del potere legislativo, è necessario fare questa riserva per mantenere intatto il diritto del Parlamento e per provvedere nello stesso tempo a che non avvengano soventi mutabilità in queste organizzazioni, le quali sono sempre a danno dell'organismo medesimo e dei contribuenti.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io per verità voleva fare poco presso le stesse osservazioni poste innanzi dall'onorevole preopinante, ma non sarei venuto alla stessa conseguenza.

È sempre pericoloso autorizzare il Ministero a fare regolamenti; imperocchè difficilmente si può sfuggire da questo dilemma: o si tratta dell'esecuzione delle leggi, ed il Ministero non solamente ha diritto, ma dovere di fare i regolamenti; o si tratta di materie legislative, ed allora il Parlamento non deve permettere che il Ministero se ne mischi co' suoi regolamenti.

Quindi io non vorrei mai che il Ministero fosse autorizzato a far regolamenti, perchè esso potrebbe credersi autorizzato a far regolamenti sopra cose legislative.

Quest'articolo, sul quale la Commissione è passata un po' leggermente, incarica il Ministero di far regolamenti su materie che spettano evidentemente al potere legislativo.

Al deputato Mellana, come a me, non è sfuggito questo grave inconveniente. Il male si conosce, ma il rimedio non è così facile. Noi non possiamo così su due piedi supplire immediatamente alla mancanza di questo progetto di legge, ad esso aggiungendo quei provvedimenti che per loro natura spettano al potere legislativo.

Il deputato Mellana propone che il regolamento che si farà dal ministro delle finanze abbia a far parte della legge stessa.

Questo rimedio non mi pare molto opportuno, perché, se il regolamento facesse parte della legge, noi daremmo al Ministero il potere legislativo.

Io avrei in animo di proporre un altro rimedio, il quale non so se sia migliore, ma è certamente più modesto.

Esso consisterebbe nel sopprimere la parola *organico* aggiunta a regolamento. Infatti, che significazione può avere questa parola? Io temo che il Ministero le dia una significazione troppo estesa, vale a dire che si creda autorizzato a fare escursioni nella parte legislativa. Il vero regolamento organico

siamo noi che lo facciamo con questa legge. I ministri non possono fare che regolamenti di esecuzione.

In sostanza siamo in un imbarazzo del quale non so suggerire il rimedio. Non approvo quello del deputato Mellana, e non approvo quasi nemmeno quello che io stesso suggerisco. Ad ogni modo, udite le spiegazioni che daranno il Ministero e la Commissione, vedrò se abbia da insistere o da abbandonare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

SELLA, *ministro per le finanze*. Innanzi tutto mi permetta l'onorevole Michellini di non essere pienamente d'accordo con lui nel principio che egli ha emesso, cioè che le leggi debbano entrare nei più minuti particolari, debbano occuparsi di disposizioni di dettaglio; invece io ho sempre udito a muovere la lagnanza inversa.

Per quel poco che io ho avuto a che fare coll'amministrazione, ho sempre udito elevarsi lamenti perché s'inseriscono nelle leggi tante disposizioni minute, a cagion d'esempio, riguardo alla divisa, al numero dei bottoni, e simili, come ha accennato l'onorevole Mellana.

Ho sempre inteso che s'insiste perché le leggi sieno semplici, composte di pochi articoli che debbano contenere le massime generali, e che poi tutte le minute disposizioni particolari per l'attuazione di quei principii debbano essere lasciate ai regolamenti.

Io credo poi che, se mai vi fu un momento in cui un sistema, come quello che ho ora accennato, dovesse adottarsi, è precisamente quello in cui ci troviamo, in cui abbiamo a fare tutta quanta la legislazione del nostro paese.

Evidentemente noi ci troviamo in uno di quei momenti in cui dev'essere porre le basi d'ogni ramo di servizio finanziario, amministrativo, giudiziario.

Da ogni parte il paese ci grida: unificate le nostre leggi; ed intanto in queste si vorrebbe scendere ad ogni più minuto dettaglio.

Convengo però che l'onorevole Mellana nulla disse di simile, ma si vorrebbe forse che nel caso presente la legge scendesse fino a dire quale debba essere, per esempio, l'uniforme di una guardia doganale.

Per terminare più presto quanto mi resta a dire relativamente alle obiezioni fatte dall'onorevole Mellana, osservo che la parola *organico* annessa al regolamento nel testo dell'articolo 19, per me, e credo anche per la Commissione, non significa altro che un regolamento il quale ha tratto all'organismo di questo corpo, un ordinamento il quale stabilisce le norme per l'armamento, per l'istruzione militare, per l'arredo; che stabilisce come si farà

la distribuzione degli oggetti di armamento, di vestiario, di casermaggio. Un decreto che racchiude tutte queste materie, tutta l'amministrazione del corpo doganale, si dice regolamento organico per indicare lo scopo suo; ma certo non fu nell'intendimento della Commissione e non potrebbe certamente essere intendimento del Ministero che questa parola *organico* avesse a significare che sono date al Ministero facoltà che gli spettano per legge, quali sarebbero in generale di ordinare l'organizzazione di un corpo.

Venendo poi all'onorevole Mellana, mi credo in dovere di giustificare il mio predecessore dell'appunto di non aver presentato dati statistici.

Io debbo dire che questi dati vennero presentati alla Commissione in grande copia, e tutti i documenti che essa ha desiderati le vennero comunicati, ed anzi parecchi le furono presentati senza che li cercasse. Non fu mai intendimento dell'onorevole mio predecessore di sottrarre alcun che all'occhio della Camera e di quelli che sono chiamati a votare questa legge.

Ma si sa che per addentrarsi in questi minuti particolari, vedere quante dogane vi sono, quante guardie possono occorrere, quanti uffici, e di che categoria, sono studi di dettaglio di cui possono occuparsi le Commissioni, ma non i deputati, a cui non occorre che esaminare la legge.

L'onorevole Mellana si è molto trattenuto nel lamentare che il numero delle guardie doganali sia cospicuo, cioè di 12.000, stando ai termini della relazione, mentre, come egli osservava, il numero dei carabinieri non è che di 18.000.

Io lo prego di voler por mente alla grande estensione che hanno le nostre frontiere; se egli la paragona con quella di paesi molto più vasti, si renderà facilmente ragione del gran numero di guardie doganali che occorrono per un tratto di sette od otto mila chilometri (se non vado errato, dacché non ho sott'occhi i dati statistici) di frontiera di tutto il regno.

Non v'ha dubbio che il numero delle guardie si andrà riducendo, anzi al Ministero si sono fatti studi e si ha la presunzione che fra qualche tempo si potrà diminuire di molto; ma ciò non si può fare di un tratto.

Prima di tutto, come osservava con ragione l'onorevole Mellana, ci sono quelle guardie nelle varie parti del regno, perché l'ordinamento dei generi di privativa non è lo stesso in tutto lo Stato. Io spero che quando sia votata la legge sulle privative, che la Camera ha ammessa nell'ultima tornata, un inconveniente come questo avrà a cessare e quindi non vi saranno più dogane fra le une e le altre parti del regno.

Ha anche accennato l'onorevole Mellana all'impiego che si fa di guardie doganali relativamente al dazio di consumo. Io spero aver l'onore fra non molti giorni di presentare alla Camera un progetto di legge per cui questo balzello sia devoluto ai comuni, e così s'otterrà anche una più grande diminuzione di queste guardie doganali. D'altronde, a misura che le grandi vie di commercio si organizzano, il numero delle dogane scemerà anche pel fatto stesso, direi, che il traffico prende certe determinate vie e non va in qualunque direzione, per cui non ho dubbio alcuno che coll'andar del tempo il numero di queste guardie si riduca d'assai; ma oggi bisogna lasciar la cosa com'è, e naturalmente non potrà il loro numero essere di molto inferiore ai 12.000. Ed anche stando così, una riduzione fin d'ora c'è, poiché sono attualmente 13.400; onde vede l'onorevole Mellana che il Ministero intende camminare per la strada che egli accennava, quella di ridurre il numero di queste guardie.

Non c'è poi dubbio alcuno che quando questo corpo sia bene organizzato e composto di persone le quali, non istrette da vincoli di matrimonio, né da altri inceppamenti, possano realmente attendere a ben disimpegnare le loro funzioni, il numero del medesimo si potrà di molto diminuire.

Un'altra considerazione che giustifica questo gran numero di guardie doganali gli è che di esse altre sono attive, altre sono sedentarie; le sedentarie sono destinate a molti servizi che possono benissimo rendere ragione del loro numero. Ma, ripeto, il Ministero è su questa via, di diminuire, per quanto è possibile, il numero di queste guardie.

L'onorevole Mellana faceva quindi osservare come debba essere ben inteso che, dal momento che con questa legge non si viene a fare, dirò, una pianta complessiva del corpo delle guardie doganali, si debbe lasciare alla Camera, in occasione della discussione del bilancio, il diritto di modificare anche il numero di queste guardie doganali che saranno in servizio.

Io credo che non sia uopo di dichiarazione in proposito, perché, dal momento che non esiste una legge organica la quale stabilisca in modo assoluto il numero di queste guardie, è perfettamente nella natura delle cose che la Commissione del bilancio prima e poscia la Camera esamini se veramente il numero dei posti di cui il Ministero chiede di poter disporre, e le spese che il Ministero deve fare in proposito, siano convenienti allo scopo, se per avventura non convenga di modificare gli uni e le altre come la Camera crederà più opportuno.

Però, ad ogni modo, se fosse necessario, io non esiterei punto a dichiarare formalmente che la cosa resta intesa così; del resto, bisogna qui notare che non si tratta niente affatto di fare una pianta formale di un corpo come sarebbe quello di un esercito; strettamente parlando non si potrebbe dire che qui si tratti del corpo delle guardie doganali, perché sono piuttosto tanti drappelli sparsi qua e là aventi un brigadiere, ovvero, di rado, un tenente od un sottotenente, i quali sono applicati a certi uffizi doganali; qui non abbiamo, come in un corpo d'armata, maggiori e colonnelli, e per conseguenza non si può parlare né di quadri, né di pianta, come occorrerebbe all'esercito o per l'armata di mare; pertanto il Ministero da una parte, e la Camera dall'altra, debbono vedere se sia bene o mal fatto questo servizio, senza occuparsi di formare una pianta organica, che, a parer mio, se si volesse applicare a questi drappelli delle guardie doganali, avrebbe molti inconvenienti e sarebbe d'impossibile esecuzione, perché fu adottato in questo momento un regolamento doganale per tutto il regno, che è una disposizione la quale aspetta di esser convertita in legge allorquando la Camera l'avrà esaminata.

In questo regolamento si potrà allora ventilare la quistione delle categorie di dogane, si potrà anche stabilire il numero delle dogane; ma oggi mancherebbero affatto gli elementi per fare una discussione di questo genere.

Io osservo poi che non mi pare che possa occorrere l'inconveniente accennato dall'onorevole Mellana, che, cioè, se non si stabilisce che questo regolamento organico si abbia a fare dal potere esecutivo per una volta tanto, ci sia a temere che i ministri ad ogni mutamento abbiano a cangiare divisa, armatura e montatura delle guardie doganali; e ciò per una semplice ragione: salvo nei casi di guerra, in cui queste guardie saranno convocate sotto il comando di uffiziali dell'esercito, altrimenti esse non costituiscono un esercito, sono tanti individui staccati; per conseguenza non è il caso di passare delle riviste, né di schierarle; non ci può essere nessuno di quegli incentivi che ci sono in un'armata, per cui si deve modificare l'uniforme. Qui si tratta di dare a queste guardie doganali una divisa semplice, comoda, per cui possano con maggiore agevolezza fare il loro servizio; ma non ci può essere nessuno di quegli incentivi che vi sono nella milizia per variare di tratto in tratto la divisa. Né il servizio è dello stesso genere; i bisogni da soddisfare non sono i medesimi.

Quindi non saprei, per le ragioni addotte dall'onorevole Mellana, ravvisare conveniente quella disposizione di dire che questo regolamento organico dovesse intendersi come annesso alla legge; imperocché, se in questo rego-

lamento si venissero a ravvisare alcuni inconvenienti, non si potrebbe più rimediarvi; il che sarebbe cosa grave.

Ammettiamo pure che questo regolamento venga ad essere convertito in legge da estendersi a tutto il regno; ma non è legge oggi; anzi non crederei opportuno che la Camera se ne occupasse immediatamente, poiché reputo necessario vedere quali risultamenti produca, affinché, se vi sono inconvenienti o mende, si possano correggere.

Siccome fu già da qualcheduno elevata qualche obbiezione in proposito, sto raccogliendo informazioni, ed è conveniente di attendere appunto per vedere quali esse saranno, e trarre profitto dall'esperienza, correggendo, se sarà d'uopo, o lasciando le cose come sono.

Vedo poi che vi sono cose in questo regolamento che non sono materie da venir portate davanti al Parlamento, dove non devono essere agitate che le questioni di principio.

Questa poi sarà materia da introdursi nei bilanci che danno alla Camera l'occasione di entrare nei più minuti particolari dell'amministrazione; ivi si può venire a dire al Ministero: voi avete messo un'usciera di più, oppure uno di meno di quello che occorre; ma, trattandosi di leggi, discendere a tali particolari non credo sia né punto né poco conveniente; e sarebbe un prendere una cattiva via se noi volessimo così operare.

Per conseguenza, sia perché non vedo che vi siano i gravi sconci accennati dall'onorevole Mellana in quest'articolo, sia ancora perché io vedrei molti inconvenienti qualora diversamente si facesse, massime nelle circostanze attuali, io non credo che si possa ammettere, come per parte mia non accetto, l'emendamento dell'onorevole Mellana, con cui si verrebbe a dire che questo regolamento organico debba far parte integrante della legge

MELLANA. Anzitutto debbo dichiarare che quanto il signor ministro io sapeva e so che il bilancio essendo legge come qualunque altra, può con esso la Camera portare tutte le modificazioni che crede, e non solo se la forza di questo corpo è stabilita per regolamento, ma quand'anche lo fosse da legge organica. Io sfido qualunque ministro a spendere un solo soldo che non gli sia consentito! La mia osservazione è dettata da che, votando noi senza elemento di sorta, può avvenire che, dopo di aver oggi autorizzato il Ministero a determinare la forza e il numero di queste brigate, che può esser portato sino a dodici mila, in occasione poi di un bilancio, avute cognizioni più esatte, venissimo a fare una riduzione sensibile.

In tal caso non direbbe il Governo: ma che? Pochi mesi fa mi deste una facoltà, e ora me la togliete?

Era dunque per evitare questa incongruenza che io aveva fatto la mia osservazione.

Né il fatto io lo credo difficile ad avverarsi, poiché, per quanto il signor ministro delle finanze dica che in proporzione di altre nazioni, e a fronte delle estese nostre frontiere, il numero di dodicimila non è soverchio, io rispondo che il parallelo non può sussistere. Per esempio, come potrà servire il paragone colla Francia? Quello è un Governo che tende al protezionismo, che nient'altro conosce all'infuori del protezionismo; è naturale adunque ch'egli copra di doganieri le sue frontiere. Ma noi che tendiamo invece al libero scambio, noi che abbiamo ridotte le nostre tariffe in modo da non essere più un elemento di protezione per nessuno, ma solo un mezzo per fare che anche questo ramo contribuisca ai bisogni dello Stato, noi, dico, dobbiamo fare con un numero minore.

Io dico che, ritenuti anche i fatti antecedenti, quando vedo tante linee che debbono esser soppresse; quando veggo che, mercé l'ultima legge votata dal Parlamento, la nostra frontiera doganale si riduce a pochi chilometri, io non so darmi ragione del come possa impiegarsi il numero di dodicimila individui per questo servizio. Ripeto che ho sentito con piacere dal signor ministro come debbano scomparire fra breve queste linee che ancora stanno tra provincia e provincia, e questa indebita percezione di dazi che per legge generale deve spettare ai comuni; ma, con mio dispiacere, non ho sentito che il signor ministro dichiarasse quello che io gli aveva domandato: quale sia, cioè, il suo disegno riguardo a quel personale che al momento gli è ancora indispensabile per le linee intermedie tra provincia e provincia.

Io gli domando: volete voi già estendere quest'organizzazione a quegli individui? Io credo che pel poco tempo che si dovranno ancora mantenere queste linee non occorra di applicarvi questa nuova organizzazione, perché una volta che ci aveste compreso questo personale carichereste le finanze di troppo grave spesa; poiché il giorno in cui cesseranno quelle linee dovrete impiegarli altrimenti, o dare ad essi una indennità. Quindi io dico: mettete in pratica la vostra nuova organizzazione, e per quelle linee di confine, dove, pur troppo, dovranno rimanere, finché non venga il giorno della piena libertà; ma in quelle località donde devono fra poco tempo scomparire questa nuova organizzazione sarebbe un incaglio pel Governo ed una spesa pel giorno che dovrà scomparire.

Spero di ottenere su di ciò una risposta dal signor ministro, che mi sembra assenziente a questa dichiarazione.

Vengo ora alla parte principale delle mie osservazioni. Io condivido l'opinione del signor ministro, che le leggi non devono discendere a cose regolamentari, ed essere necessario un limite. Ma egli non potrà negarmi che in quest'articolo il limite del regolamento è oltrepassato. In esso vi sono delle disposizioni di natura affatto legislativa.

Crede l'onorevole ministro possa considerarsi come cosa di regolamento e che non sia cosa spettante al potere legislativo il definire le indennità? Le indennità non toccano esse essenzialmente alle finanze dello Stato? Il signor ministro, il quale conosce così bene il sistema parlamentare, può egli credere che il disporre delle indennità, non per una volta soltanto, ma ogni qual volta gliene verrà talento, non sia un impingere nelle finanze dello Stato e quindi entrare in ciò che essenzialmente appartiene alla Camera?

Non ho fatto accusa al precedente Ministero di non aver presentati i documenti necessari, ma non posso accettare la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro d'aver comunicato alla Commissione tutti i documenti che potevanle giovare.

Che alla Commissione soltanto si comunichino alcuni documenti riservati quando li chiede, sta bene; ma non istà del pari che alla Camera non si comunichino i documenti necessari alla formazione della legge. Quando si presentano proposte di leggi è necessario far di pubblica ragione tutto quanto può convincere le popolazioni della bontà di quelle proposte.

La Commissione dice che quando l'Italia era coperta di doganieri questi erano in numero di 13.000, e che ora, essendosi ridotte le zone di confini, basteranno 12.000.

Se non si danno maggiori spiegazioni in proposito, è impossibile che il pubblico possa andar convinto della necessità di un tal numero. Ma se si fosse annessa alla proposta di legge una statistica delle stazioni che una volta esistevano e di quelle che si ritengono attualmente indispensabili, e si fossero partecipati altri simili ragguagli, i legislatori e la nazione si sarebbero forse persuasi della necessità od opportunità di quel numero.

Ho fatto quest'osservazione non già unicamente per l'attuale proposta di legge, ma anche per tutte le altre che fossero per venir presentate.

Attualmente so che v'è una ragione, e l'ha citata l'onorevole ministro.

Avanti al cumulo di tanti affari molte cose sono a tollerarsi. Ma, quand'anche sieno tollerate, ciò nulladimeno deve sempre sorgere una voce a sostegno dell'integrità del sistema parlamentare ond'essa rimanga intatta.

Io mi ricordo che una volta non si faceva la benché menoma spesa militare senza presentare appieno i disegni e tutte le relazioni opportune. Oggi si viene con qualunque domanda senza alcuno di quei documenti che possano informare la coscienza del deputato ed anche la coscienza pubblica.

Io non dico questo per far un rimprovero al Ministero, il quale difende una legge che trovò già fatta, ma perchè mi pare conveniente, ripeto, che si faccia sentire in questo recinto una voce che ci richiami, nei tempi normali, alla normalità del sistema.

Permetta il signor ministro ch'io lo ridica: delle cose contenute in quest'articolo 19, per quanto io voglia essere largo, ben poche sono quelle di natura regolamentare; la maggior parte sono tali che dovevano farsi per legge. Vede benissimo l'onorevole ministro che facendo una divisa in un modo piuttosto che in un altro è fuori di dubbio che si può imporre un carico d'un milione di più allo Stato. Quindi è impossibile che questa si possa dire questione regolamentare.

Così, rispetto all'indennità, vi è un principio gravissimo, ed è impossibile credere che debba essere regolamentare.

Io quindi, convinto delle ragioni esposte dal ministro circa la necessità di progredire, ancorchè non si faccia tutto in modo regolare, cercava un mezzo per far sì che questa volta si potesse, nel presente disegno di legge, acconsentire al potere esecutivo alcune facoltà che, a buon diritto, devono appartenere al potere legislativo. Ma nell'attribuire ora questa facoltà al potere esecutivo s'intende che sia per una volta tanto.

È a cognizione di quelli che sono informati dei precedenti della nostra Camera che questo non è nuovo. In molte leggi, per esempio in quella della Cassa ecclesiastica, che è la più conosciuta, v'erano alcune cose difficili a discutersi in Parlamento. Ebbene, si è detto: si faranno per regolamento organico una volta tanto, il quale formerà parte della legge.

Né vale quello che dice l'onorevole ministro, il quale osservava: ma siamo in un impianto; se in esso si fallisse, si trovasse qualche cosa di meglio, una volta che questo regolamento facesse parte integrale della legge, non potrebbe più il potere esecutivo rimediarsi, e dovrebbe presentare un disegno di legge.

Ma io desidero assai più quest'incomodo della presentazione di uno schema di legge, anziché violare un principio, quello cioè di lasciare alla

mobilità dei decreti reali alcune determinazioni che dovrebbero essere fatte per legge, e ciò non tanto per non violare le prerogative parlamentari, quanto per far sì che le organizzazioni siano una volta stabili; il che manca nel nostro paese. Noi abbiamo molte cose buone che non portano i loro frutti, perché sempre si crede che non abbiano stabilità. Il vero modo di dare stabilità a queste cose è quello appunto di munirle della sanzione della legge.

Ora, nel caso nostro, io sono dispostissimo a lasciare che il Ministero provveda con questo regolamento organico, ma desidero che vi provveda per una sol volta e definitivamente. Quando poi occorresse d'introdurre delle modificazioni, si facciano per legge, ma non si lasci questa materia alla mobilità delle disposizioni governative.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Mellana nel suo emendamento?

MELLANA. Insisto perché s'introducano le parole: *che faccia parte integrale della legge*.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta del deputato Mellana è appoggiata.

(È appoggiata)

Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, *Ministro per le finanze*. Le osservazioni dell'onorevole Mellana, che hanno tratto ai provvedimenti da prendersi circa le guardie doganali attualmente in servizio, sarebbero, mi pare, tornate più acconcie all'articolo 20, dove appunto si parla di questo argomento; ma ad ogni modo, poiché il discorso è venuto su questa materia, intenderà benissimo la Camera che il Ministero dal momento che viene a dire: abbiamo 13 e più mila guardie doganali, ed intendiamo di poterle ridurre a 12 mila, appunto perché abbiamo in vista la soppressione (e sarà frutto dei disegni di leggi che vi furono presentate), la soppressione, dico, di certi uffici doganali interregionali, perché si ha l'intenzione di cedere ai comuni il dazio di consumo o almeno parte del medesimo, è evidente che si aveva in mira quello appunto a cui accenna l'onorevole Mellana, cioè di non incorporare di primo tratto tutte le guardie doganali che sono attualmente in servizio, secondo questo schema di legge. Del resto l'articolo 10 dice esplicitamente che il Ministero deve riservarsi di dare in proposito i provvedimenti speciali, ed anzi bisogna accennare ai casi transitori che vi possono essere e che hanno tratto alla condizione in cui potrebbero essere alcune delle guardie doganali attuali per cui non soddisfaccessero pienamente a tutti i requisiti della legge attuale, e specialmente avessero moglie, contro le disposizioni della legge attuale. Parmi quindi che

questa dichiarazione risulta dai termini stessi della legge. Ad ogni modo, se l'onorevole Mellana, la vuole più esplicita, non esito a dichiarare che il Ministero terrà il più gran conto di questi fatti, cioè che gli uffici doganali interregionali hanno da cessare, che il dazio-consumo deve essere esercito dai comuni, e dirò anche di più, che molti degli uffici doganali attuali o hanno da cessare, o hanno da essere ridotti di classe; per conseguenza, se occorre una dichiarazione formale, questa ne può tener luogo.

Quanto all'emendamento che l'onorevole Mellana vorrebbe aggiungere all'articolo 19, veramente io mi trovo in questa singolare condizione di dover rifiutare un potere che egli vuol dare al Ministero, quello, cioè, di fare un regolamento organico che abbia forza di legge, di fare un regolamento in cui possa mettere egli, secondo le sue idee, e il modo di vestire, e il modo di armarsi, e che so io, e lasciare ai successori quest'eredità, che non possano mutare altrimenti che per legge. Io mi trovo, dico, nella singolare condizione di non poter accettare questo potere che l'onorevole Mellana vorrebbe dare al Ministero. Per me non avrei difficoltà di provvedere a questo servizio; ma, in coscienza, non posso accettare un'attribuzione di questo genere, avendo in vista l'avvenire di questo servizio e di cui non bene si conoscono tutti i particolari, che saranno frutto di un regolamento doganale, ed anche tenendo conto delle circostanze del paese. Lo ripeto francamente, io non posso, in coscienza, accettare questa facoltà che l'onorevole Mellana vorrebbe conferire al potere esecutivo, cioè quello di fare un regolamento che abbia forza di legge.

Per conseguenza, senza tediare più oltre la Camera, io persisto nel non accettare l'emendamento da lui proposto.

MELLANA. Domando la parola.

MICHELINI. Chiedo facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Segni d'impazienza*)

MELLANA. Per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Mellana che ha già parlato due volte.

Voci. Ai voti!

Altre voci a sinistra. Parli! parli!

MELLANA. Io veggo che la mia proposta non è compresa da alcuni deputati da una parte, e dall'altra dall'onorevole ministro.

Alcuni chiedono: possiamo noi approvare per legge ciò che non conosciamo? E il decreto reale non avrà il medesimo effetto? Invece, quando ciò farà parte della legge, voi modificherete la legge. Quel giorno che avrete dato

facoltà al Governo di disporre di cose legislative per regolamento il Governo lo farà, e voi non potrete condannare il regolamento medesimo, salvoché facendo una questione ministeriale, rovesciando il Gabinetto.

Il diritto di fare i regolamenti appartiene al potere esecutivo. Ora, se nella legge non si parla del regolamento, il Governo lo farà per quel diritto che gli compete di fare il regolamento spiegativo di tutte le leggi; ma voi venite nella legge a dire: fate un regolamento su cose le quali sono essenzialmente di natura legislativa. E questo è il potere che chiama l'onorevole ministro, ma non quello che intendo dargli io.

Egli vuole per legge il diritto di fare con decreto reale ciò che non si può fare che per legge. Ecco l'esorbitanza che io combatto, e che tolgo quando dico: *per una volta tanto*; giacché urge questa disposizione, giacché noi non abbiamo gli elementi per fare la legge compiuta, vi attribuisco questa facoltà, ma lo farete per legge, e quella legge io potrò modificarla. Invece voi gli dite: fate per regolamento ciò che si deve fare legislativamente; potete demandare l'autorità legislativa in una data circostanza, ma non in genere, come in questo caso.

E quindi l'onorevole ministro, il quale voleva mostrarsi più zelante dei diritti parlamentari di quello che lo fossi io, creda che io non gli do questo potere che per una volta tanto, e non acconsento che in genere sia detto ch'egli farà per regolamento ciò che è di competenza del Parlamento; perché, quando si tratterà di un'altra legge, si dirà: vedete, nella legge tale a questo si è provveduto per regolamento, dunque è questione regolamentaria.

Quando invece voi avete detto: queste sono disposizioni legislative, ma, attesa la necessità autorizzo il Ministero a poterle fare per regolamento, ecco come avrete difeso il sistema parlamentare, e non avrete dato un'attribuzione al Governo che non gli spetta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

MICHELINI. Parlo contro la chiusura.

Io dico che il deputato Mellana avendo parlato tre volte, la Camera per essere imparziale, deve concedere anche a me la facoltà di parlare, a meno che i deputati...

PRESIDENTE. Ella ha parlato contro la chiusura e ha detto questa ragione: la Camera l'apprezzerà.

Chi vuole che la discussione sia chiusa, si alzi.

(La discussione non è chiusa.)

MICHELINI. Ringrazio la Camera, e darolle prova della mia riconoscenza coll'essere brevissimo. (*Bene!*)

Io appoggio l'emendamento Mellana e dico che non è sicuramente pei begli occhi del signor ministro di finanza ch'egli lo proponeva; quindi nulla hanno a che fare gli scrupoli messi in campo dal ministro delle finanze, che egli non voglia legare i suoi successori. Qui non trattasi dei ministri, trattasi d'una questione costituzionale. L'onorevole Mellana si propone di tutelare il principio costituzionale, il quale vuole che il potere esecutivo non eserciti il potere legislativo, principio che potrebbe esser leso da quest'articolo della legge.

Vengo al mio emendamento.

L'onorevole ministro diceva che le leggi vogliono essere brevi, stabilire i principii, lasciando il resto ai regolamenti. Qui non è questione né di brevità, né di lunghezza della legge, è questione della natura delle disposizioni.

Vi sono delle disposizioni che devono entrare nelle leggi a costo anche di renderle lunghe, altre che possono essere demandate al regolamento.

Quindi io proponeva, per dare una significazione a questo mio intendimento, la soppressione della parola *organico*, la quale non credo affatto necessaria in questa legge, imperciocché essendo stabiliti gli argomenti sui quali si deve raggirare il regolamento, questo sarà organico o inorganico, sarà quello che sarà (*Si ride*), e per lo contrario sarebbe a temere che un regolamento colla denominazione d'*organico* assumesse qualche cosa del carattere legislativo.

Ad ogni modo, siccome io sono mosso dallo stesso intendimento da cui è stato mosso l'onorevole Mellana, quello di tutelare i principii costituzionali, e siccome quando la Camera esprimesse ch'essa acconsente per ora che questo punto di legislazione sia demandato al ministro perché vi provveda per mezzo di regolamento non vuole che si possa col tempo invocare questo principio, io mi associo alla proposta dell'onorevole Mellana, la quale può avere tale significato.

PRESIDENTE. Allora ritira il suo emendamento?

MICHELINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mellana, il quale consiste nel dire all'articolo 19 che il regolamento approvato con decreto reale farà parte integrante della presente legge.

Chi crede d'approvarlo, sorga.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI. Desidererei che fossero sopresse le parole seguenti:

«E finalmente i casi di punizione disciplinare non ispecificati nella presente legge e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'articolo 7.»

PRESIDENTE. Il deputato Crispi propone che siano tolte le ultime parole di quest'articolo.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La Commissione l'accetta?

SPAVENTA. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Il Ministero l'accetta?

SELLA, *ministro per le finanze*. No.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

CRISPI. Permetta. Finché si voglia che con un decreto reale si stabiliscano le condizioni necessarie per l'armamento e l'istruzione militare delle guardie ed il loro passaggio dal servizio attivo al sedentario, lo capisco; ma quando si va a dare al potere esecutivo l'autorità di determinare i casi punibili, cioè le colpe, e di fissarne le pene (*No! no! Sì! sì!*), sì le pene! (*Segni di diniego*), ciò parmi assurdo. La stessa osservazione dovrei fare per l'altra facoltà data al Governo di stabilire le norme per l'applicazione delle pene indicate all'articolo 7, cioè le regole di procedura. Ammettendo questo sistema, voi vi spogliate di un diritto eminentemente legislativo.

Basta dare un occhio alle leggi vigenti nel regno per sapere che queste modalità fanno parte del Codice penale comune e del Codice penale militare.

CHIAVES. Oh! Signor no.

CRISPI. Sissignori! e poiché l'interruzione è venuta da un avvocato è bene ricordare che nel Codice, quando si parla dei Consigli di guerra, certo non si è lasciato né ai regolamenti, né a un decreto reale, di fissare i reati e le pene da applicare e i modi di procedere innanzi ai medesimi.

Ora c'è differenza tra i reati e le pene dei corpi meramente militari e i reati e le pene dei corpi semi-militari, come appunto sono le guardie doganali? Credo di no!

La Camera faccia pure quello che crede, ma io l'avverto che, lasciando l'articolo come è redatto, commetterebbe uno di quegli errori di cui potremmo un giorno pentirci.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Crispi, il quale propone la soppressione delle ultime parole dell'articolo, dicenti: «e final-

mente i casi di punizione disciplinare non ispecificati nella presente legge e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'articolo 7.»

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Pongo ai voti l'articolo 19.

(La Camera approva.)

«Art. 20. Il ministro delle finanze provvederà alla incorporazione delle guardie doganali che sono presentemente in servizio e che saranno riconosciute idonee al servizio attivo o sedentario di terra e di mare, dispensando, per quanto crederà opportuno, dai requisiti indicati nei numeri 2 e 5 dell'articolo 4.»

(La Camera approva.)

«Art. 21. I gradi nel corpo delle guardie doganali, i soldi e le pensioni assegnate ai graduati ed alle guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.»

Le tabelle annesse sono sotto gli occhi della Camera.

Se si crede che se ne dia lettura, lo farò.

SELLA, *ministro per le finanze*. Faccio avvertire alla Camera che è incorso un errore di stampa nella seconda tabella delle pensioni; là dove si tratta della pensione spettante alla guardia di mare comune sta la cifra di 165, invece si deve mettere 180, e così pure le altre due colonne devono essere modificate, e mettere 360, 540.

È un semplice sbaglio di stampa, ma la ragione della pensione rimane la stessa, non è che un calcolo.

La tabella dei soldi rimane qual è nella tabella delle pensioni.

PRESIDENTE. Evidentemente è occorso un errore: si deve dire al numero 9, nella prima colonna, 180; nella seconda 360, e nella terza 540.

Con queste modificazioni pongo ai voti la tabella.

(La Camera approva.)

Prima di passare alla votazione per scrutinio segreto do la parola al deputato Paternostro, il quale intende di dirigere una domanda al ministro delle finanze.

***Votazione ed approvazione
del progetto di legge,
26 marzo 1862***

PRESIDENTE. Si procede ad una nuova votazione sul disegno di legge ieri discusso sull'Ordinamento delle Guardie Doganali.

(Segue lo scrutinio)

Risultato della votazione

Presenti e votanti.....	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli.....	200
Contrari.....	13

(La Camera approva)

SENATO DEL REGNO

N. 139.

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1861

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per l'ordinamento delle guardie doganali, presentato dal Ministro delle finanze (SELLA) nella tornata del 28 marzo 1862, adottato dalla Camera elettiva il 26 stesso mese (V. Stampati N. 159 e 159 A).

SIGNORI SENATORI,

L'incaglio gravissimo che ad ottenere una ben ordinata ed efficace vigilanza per l'esecuzione delle leggi doganali arrecavano, ed ancora arrecano, le disparate norme che nelle varie provincie del Regno reggono le guardie doganali, consigliarono il mio predecessore a presentare alla Camera elettiva un disegno di legge sull'ordinamento delle guardie doganali.

Il quale, adottato, tranne alcune leggere modificazioni, dalla Camera predetta nella seduta del 26 corrente, ho l'onore di presentarvi, perchè vi piaccia riconoscerne l'urgenza, e darli la vostra approvazione.

Senato del Regno. Stampato del testo di presentazione del progetto di legge sull'Ordinamento delle Guardie Doganali, approvato dalla Camera dei deputati, 28 marzo 1862.

*Presentazione del testo del progetto di legge
approvato dalla Camera dei deputati,
28 marzo 1862*

SIGNORI SENATORI,

L'incaglio gravissimo che ad ottenere una ben ordinata ed efficace vigilanza per l'esecuzione delle leggi doganali arrecavano, ed ancora arrecano, le disparate norme che nelle varie provincie del Regno reggono le guardie doganali, consigliarono il mio predecessore a presentare alla Camera elettiva un disegno di legge sull'ordinamento delle guardie doganali.

Il quale, adottato, tranne alcune leggere modificazioni, dalla Camera predetta nella seduta del 26 corrente, ho l'onore di presentarvi, perché vi piaccia riconoscerne la urgenza, e dargli la vostra approvazione.

CXXX.

TORNATA DEL 30 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi* — *Interpellanza del Senatore Chiesi al Ministro delle finanze* — *Risposta del medesimo* — *Approvazione del progetto di legge per l'ordinamento delle Guardie Doganali* — *Votazione di questo e dei quattro progetti di legge concernenti maggiori spese adottati nella seduta di ieri* — *Discussione sul progetto di legge relativo alle tasse ipotecarie* — *Adozione degli art. 1 al 21* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Lauzi sull'art. 22, forniti dal Ministro delle finanze* — *Adozione degli art. 22 e 23 e dell'intero progetto* — *Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della maggiore spesa occorsa per l'Esposizione italiana di Firenze* — *Obiezioni dei Senatori Di Revel e Farina* — *Risposte del Senatore Menabrea e del Ministro delle Finanze* — *Osservazione del Senatore Di Pollone* — *Risposta del Ministro delle finanze* — *Replica del Senatore Di Pollone* — *Parole del Senatore Farina per un fatto personale* — *Approvazione degli articoli e dell'intero progetto* — *Aggiornamento delle sedute a tutto il 10 giugno dopo discussi i due progetti di legge relativi alla pratica postale ed ai buoni del tesoro.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli affari esteri ed il Regio Commissario Duchocqué, e più tardi intervengono pure i Ministri dei lavori pubblici e della guerra.

Il Senatore, Segretario, **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, Segretario, **D'Adda** dà lettura di una lettera del Senatore Audiffredi, con cui per motivi di famiglia chiede un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Il signor professore cavaliere Gaetano La Loggia fa omaggio al Senato di alcuni esemplari del Discorso da lui letto nella circostanza dell'inaugurazione del Consiglio sanitario marittimo in Palermo.

È venuto al Senato come omaggio un libro con questa iscrizione: *Al Senato del Regno italiano, il Senatore Pallavicino Mossi, questo esemplare dell'opera del già Senatore del G. B. Nicolosi, Presidente della Corte di appello di Parma.*

L'ordine del giorno porta...

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Essendo presente il signor Ministro delle finanze, pregherei il Senato a volermi permettere di muovergli una brevissima interpellanza.

Presidente. Su quale oggetto?

Senatore **Chiesi.** Intorno ad una causa pendente davanti il Tribunale di Modena contro Francesco V per oggetti asportati nel 1859.

Presidente. Crede il signor Senatore che l'oggetto di questa interpellanza entri nelle competenze parlamentari?

Senatore **Chiesi.** Lo credo.

Presidente. Il sig. Ministro intende di accettare questa interpellanza?

Ministro delle Finanze. Dal momento che l'onorevole Senatore ha accennato l'oggetto della interpellanza io non potrei dire altro, se non che avendo egli avuto la bontà di farmene parola privatamente, feci chiedere a Modena schiarimenti sopra la questione a cui allude: veramente fin ora non ebbi risposta, per cui se l'onorevole Senatore intende semplicemente sollecitare il Governo, seppure esso può fare qualche cosa in questa materia, per me non mi vi oppongo.

Presidente. Assente il Senato a che l'interpellanza annunciata dal signor Senatore Chiesi abbia luogo immediatamente?

Chi assente voglia alzarsi.

(Approvato).

La parola è al sig. Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Non sono molti giorni che sommi oratori della tribuna inglese pronunziarono brillanti ed

***Resoconto stenografico dell'approvazione definitiva
del progetto di legge in Assemblea,
30 aprile 1862***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno d'oggi chiamerebbe in primo luogo lo scrutinio segreto sui quattro progetti di legge per maggiori spese sui bilanci della guerra del 1861 e 1862 che furono ieri discussi e la cui votazione già ebbe luogo, ma inefficacemente attesa la mancanza del numero legale dei votanti.

Per risparmio di tempo, io crederei che questa votazione si potrebbe rimandare alla fine della discussione della legge sull'ordinamento delle guardie doganali, e fare con una sola chiamata due scrutini.

Se non ci sono osservazioni in contrario passeremo immediatamente alla discussione del progetto sull'ordinamento delle guardie doganali.

Terminata questa discussione si faranno due scrutini con una sola chiamata, l'uno, a termini dell'art. 55 del nostro regolamento, comprenderà i quattro progetti di legge già adottati nella seduta di ieri, l'altro si riferirà al progetto di legge relativo alle guardie doganali.

Avverto il Senato che siano rigorosamente in numero e se mancassero uno o due non si potrebbe più procedere alla votazione. Tanto basta per essere certi che i signori Senatori vorranno fare atto di presenza sino al fine della seduta.

Trattandosi di un progetto di legge alquanto lungo, credo che il Senato annuirà e che non si dia lettura del testo per intero, prima di aprire la discussione generale.

Se non vi è osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge per l'ordinamento delle guardie doganali.

Si procede all'appello nominale per i due scrutini segreti sui mentovati progetti di legge.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda fa l'appello nominale. Sul progetto relativo all'ordinamento delle Guardie doganali


Votanti.....82

Favorevoli.....82

Contrari nessuno

Il Senato adotta all'unanimità.

**Testo della legge n. 616, del 13 maggio 1862,
sull'Ordinamento delle Guardie Doganali ***



* Fonte: *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia: anno 1862*. Torino: Stamperia Reale, 1862.

2

Le Guardie sedentarie sono scelte fra le attive secondo la loro anzianità ed idoneità.

Art. 2.

Le Guardie attive di terra e di mare possono, in caso di guerra, essere mobilitate con Decreto Reale, e poste sotto la dipendenza del Ministero della Guerra o di quello della Marina.

Durante il tempo in cui sono mobilitate, saranno soggette alle leggi ed ai regolamenti militari, conservando la loro divisa, i loro gradi ed i loro soldi, oltre il soprasoldo di campagna nella misura stabilita per la fanteria di linea.

Le promozioni che abbiano conseguite durante la guerra saranno loro mantenute, o nell'Esercito, ovvero nel Corpo doganale.

Il comando delle Guardie doganali mobilitate è affidato ad Ufficiali eletti dal Ministro della Guerra o da quello della Marina.

Art. 3.

Le Guardie sia attive che sedentarie sono obbligate di concorrere alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a richiesta delle Autorità competenti, e secondo le norme indicate nel regolamento organico.

Art. 4.

L'ammissione al Corpo delle Guardie doganali attive di terra e di mare si farà per arruolamento volontario.

Perchè alcuno possa essere ammesso nelle Guardie doganali è necessario:

1. Che sia nazionale o naturalizzato;

- 8
3
- 2.° Che sia celibe o vedovo senza prole ;
 - 3.° Che abbia raggiunto il ventunesimo e non oltrepassato il trentesimo anno d'età ;
 - 4.° Che sia riconosciuto di buona condotta e fisicamente idoneo al servizio ;
 - 5.° Che sappia leggere e scrivere ;
 - 6.° Che non sia stato espulso dalle Guardie di pubblica Sicurezza , o dall'Esercito o dall'Armata ;
 - 7.° Che non sia stato condannato, nè sia imputato per reato che porti pena superiore a quelle di polizia secondo le leggi penali.

Quelli che escono dal servizio militare di terra o di mare possono essere ammessi fino all'età d'anni trentacinque.

Art. 5.

Coloro i quali sono la prima volta ammessi nel numero delle Guardie doganali attive avranno un premio di lire cinquanta.

L'ammissione è considerata come esperimento per i primi sei mesi, durante i quali colui che fosse ammesso può ritirarsi, e l'Amministrazione può congedarlo.

Le Guardie che saranno riconosciute idonee dopo l'esperimento assumeranno l'obbligo per anni cinque, nei quali saranno computati gli anzidetti sei mesi.

Terminati i cinque anni, le Guardie non potranno rimanere in servizio se non rinnovando l'arruolamento di tre anni in tre anni.

L'obbligo dei cinque anni e dei tre anni può essere sciolto :

4.^o Per congedo ottenuto dal Ministero delle Finanze ;

2.^o Per chiamata al servizio militare ;

3.^o Per espulsione dal Corpo.

Ogni interruzione di servizio di più di tre giorni, non autorizzata, è considerata come diserzione.

Art. 6.

Le Guardie attive di terra e di mare non possono contrarre matrimonio senza permesso del Ministero delle Finanze.

Il permesso non si può dare se non sia provato che l'uno o l'altro degli sposi, o fra amendue non posseggano almeno un'annua rendita :

a) Di lire 1,200 corrispondenti al capitale di lire 24,000 se trattasi di Tenente o Sottotenente ;

b) Di lire 500 corrispondenti al capitale di lire 10,000 per i Brigadieri ;

c) Di lire 400 corrispondenti al capitale di lire 8,000 per i Sotto-Brigadieri ;

d) Di lire 300 corrispondenti al capitale di lire 6,000 per le semplici Guardie.

Chiunque infrangerà questo divieto sarà espulso dal Corpo e perderà ogni diritto a pensione.

Art. 7.

Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti delle Guardie doganali sono punite nei seguenti modi :

1.^o Coll'ammonizione ;

2.^o Con la sospensione temporaria dall'ufficio e dallo stipendio ;

- 5.° Coll'arresto in caserma da uno ad otto giorni;
 4.° Coll'arresto nella sala di disciplina da tre a otto giorni;
 5.° Coll'arresto nella sala di disciplina a pane ed acqua da tre a 15 giorni;
 6.° Col passaggio ad un grado inferiore;
 7.° Con la perdita del grado;
 8.° Con l'incorporazione nei Cacciatori franchi;
 9.° Coll'espulsione dalle Guardie doganali;
 10.° Colla pena del carcere militare.

Art. 8.

Le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 del precedente articolo sono inflitte dall'Amministrazione e per essa dagli Uffiziali che la rappresentano:

- a) Per lievi mancanze alla disciplina;
- b) Per lievi mancanze alle regole del servizio.

Art. 9.

Le punizioni di cui ai numeri 5, 6, 7, 9 dell'art. 7 sono inflitte dai Consigli di disciplina, nei casi:

- a) Di recidiva nelle infrazioni di cui all'art. precedente;
- b) Di gravi mancanze alla disciplina;
- c) Di diserzione semplice. E sarà sempre considerata come tale una interruzione di servizio, non autorizzata, per più di tre giorni.

Art. 10.

La punizione di cui al n.° 8 dell'art. 7 è pure inflitta dai Consigli di disciplina:

- a) Per abbandono del posto;

6

b) Per gravi mancanze non comprese negli articoli 9 e 11.

Salve sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale nei casi di maggiore gravità del reato.

Art. 11.

È punita col carcere militare e dai Tribunali militari:

1.° La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi da fuoco del Corpo doganale;

2.° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto. Ogni qual volta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale, avrà luogo il rinvio ai Tribunali ordinari.

Art. 12.

Colla condanna alle punizioni indicate ai numeri 8 e 10 dell'art. 7 può sempre pronunciarsi l'espulsione.

Art. 13.

I reati per abuso d'armi commessi dalle Guardie doganali per atti di proprio servizio sono giudicati e puniti secondo le leggi militari.

Art. 14.

Non sono applicabili agli Ufficiali ed alle Guardie sedentarie le punizioni indicate ai numeri 5, 4, 3, 8 dell'art. 7.

Art. 15.

La punizione stabilita al numero 5 dell'art. 7 produce sempre la perdita di metà del soldo a beneficio della massa del Corpo durante il tempo della pena.

10
7

Quelle indicate ai numeri 8 e 10 di esso art. 7 producono la sospensione del soldo per il tempo in cui vengono scontate.

Quella indicata al n.° 9 dello stesso art. 7 produce sempre la perdita del soldo e del diritto alla pensione.

Art. 16.

Presso ogni Direzione delle Dogane è istituito un Consiglio di disciplina composto:

- Del Direttore che lo presiede;
- Di un Consigliere di Prefettura destinato dal Prefetto a richiesta del Direttore;
- Di un Ufficiale dell'Esercito che sia Capitano o Luogotenente, destinato dal Comandante militare del luogo ove risiede la Direzione a richiesta come sopra;
- Di un Ufficiale delle Guardie doganali, scelto dal Direttore e che non abbia il comando dell'imputato;
- Un Impiegato di Segreteria della Direzione, a ciò annualmente designato dal Ministero delle Finanze, compirà le funzioni di Segretario senza voto.

Le deliberazioni del Consiglio di disciplina non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del Ministro di Finanze.

Art. 17.

Il Consiglio di disciplina prenderà cognizione dei documenti d'accusa e dello stato dei servizi dell'imputato, raccogliendo le informazioni che crederà necessarie, e delibererà dopo averlo sentito personalmente nelle sue difese.

Art. 18.

Le onorificenze e rimunerazioni ed i dritti a pensione che possano spettare alle Guardie sia attive che sedentarie e alle loro famiglie, per ferite o per morte incontrate nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'Esercito e per l'Armata.

Art. 19.

Un Regolamento organico, approvato con Decreto Reale, stabilirà le norme per l'arruolamento ed armamento delle Guardie doganali, per l'istruzione militare, per il passaggio dal servizio attivo al sedentario; il numero e la composizione delle Brigate, le distinzioni degli Uffiziali e Sotto-Uffiziali, la divisa, le indennità, le somministrazioni degli oggetti componenti l'armamento, il vestiario ed il casermaggio, il modo e le condizioni del pagamento del premio indicato all'art. 5; e finalmente i casi di punizione disciplinare non specificati nella presente legge, e le norme per l'applicazione delle pene stabilite coll'art. 7.

Art. 20.

Il Ministro delle Finanze provvederà all'incorporazione delle Guardie doganali che sono presentemente in servizio e che saranno riconosciute idonee al servizio attivo o sedentario di terra o di mare, dispensando, per quanto crederà opportuno, dai requisiti indicati nei numeri 2 e 5 dell'art. 4.

Art. 21.

I gradi nel Corpo delle Guardie doganali, i soldi e le pensioni assegnate ai graduati ed alle guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Tabella dei soldi

INDICAZIONE DEI GRADI		SOLDO ANNUO	
Tenente.....	di prima classe.....	2,200. »	
	di seconda classe.....	1,800. »	
Sottotenente.....		1,500. »	
Brigadiere.....	di mare, o sedentario.....	960. »	
	di terra.....	840. »	
Sotto-Brigadiere..	di mare, o sedentario.....	840. »	
	di terra.....	780. »	
Guardia.....	di mare, o sedentaria	scelta.....	780. »
		comune.....	720. »
	di terra.....	scelta.....	720. »
		comune.....	660. »

V.º Il Ministro delle Finanze
 QUINTINO SELLA.

11

9

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Napoli addì 13 maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli

R. CONFORTI.

QUINTINO SELLA.

00		
002		
003		
004		
005		
006		
007		
008		
009		
010		
011		
012		
013		
014		
015		
016		
017		
018		
019		
020		
021		
022		
023		
024		
025		
026		
027		
028		
029		
030		

QUINTINO SELLA

Tabella delle pensioni

112

INDICAZIONE DEI GRADI	MONTARE della pensione accordata				
	per quindici anni di servizio	per venticinque anni di servizio	per trenta anni di servizio		
Tenente.....	di prima classe.....	550. »	1,100. »	1,650. »	
	di seconda classe.....	450. »	900. »	1,350. »	
Sottotenente.....		375. »	750. »	1,125. »	
Brigadiere.....	di mare, o sedentario.....	240. »	480. »	720. »	
	di terra.....	210. »	420. »	630. »	
Sotto-Brigadiere..	di mare, o sedentario.....	210. »	420. »	630. »	
	di terra.....	195. »	390. »	585. »	
Guardia.....	di mare, o sedentaria. {	scelta...	195. »	390. »	585. »
		comune.	180. »	360. »	540. »
	di terra..... {	scelta...	180. »	360. »	540. »
		comune.	165. »	330. »	495. »

1931/2

Alla vedova del defunto senza prole: il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.
 Alla vedova del defunto con prole: la metà.
 Agli orfani durante la minorità (*): la metà ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età, sino a che non siano tutti maggiorenni.

(*). Sono considerati come orfani quelli la cui madre passa a seconde nozze.

V.^o Il Ministro delle Finanze
 QUINTINO SELLA.

STAMPERIA REALE.

L'acquisizione digitale delle immagini è stata curata dal personale del Nucleo della Guardia di Finanza addetto all'Archivio storico della Camera dei deputati.

*Elaborazione grafica e stampa
a cura del CRD
della Camera dei deputati
febbraio 2013*
